



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	10
SEZIONE SECONDA	41
SEZIONE TERZA	71
SEZIONE LAVORO	125
SEZIONE TRIBUTARIA	153
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	175
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	227

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 (Rv. 670391-01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

D. (DENTE MARIA PAOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Nozione - Rimedi - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti e limiti.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37382 del 2022 Rv. 666679 - 01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 01, N. 9507 del 2023 Rv. 667489 - 01

Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024 (Rv. 670392-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

V. (IZZO MARIA ANTONIETTA) contro R. (PETROLO MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2019

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 - Individuazione - Incentivo all'esodo - Esclusione.

La quota dell'indennità di fine rapporto - spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze - non concerne tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è, pertanto, ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo, con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Conformi: N. 3294 del 1997 Rv. 503744 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14171 del 2016 Rv. 640497 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25520 del 2010 Rv. 615176 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (VITALI PAOLO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE Ricorso per cassazione in formato digitale - Mancanza della firma digitale - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Desumibilità aliunde della paternità certa dell'atto - Notifica dalla casella PEC dell'Avvocatura Generale dello Stato e successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta - Sufficienza.

Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Sez. U, Ordinanza n. 7170 del 18/03/2024 (Rv. 670582-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

S. (CONSOLI SERGIO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/04/2023

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Controricorso - Ricorso notificato dopo l'1 gennaio 2023 - Art. 370 c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c. - che, dopo la modificata apportata dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2599 del 2024 Rv. 670229 - 01, N. 3559 del 2024 Rv. 670092 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 7337 del 19/03/2024** (Rv. **670507-02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

L. (TARZIA GIORGIO) contro F. (ROVATI BARBARA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 13/01/2021

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 173, comma 4, c.c.i.i. - Discontinuità rispetto art. 108 l.fall. - Conseguenze interpretative.

n tema di cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108, comma 2, l.fall. (ratione temporis applicabile), la soluzione accolta dall'art. 173, comma 4, del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell'attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l'interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significato testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 173 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23139 del 2020 Rv. 659118 - 01, N. 3310 del 2017 Rv. 643868 - 02

Sez. U, **Sentenza n. 7337 del 19/03/2024** (Rv. **670507-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

L. (TARZIA GIORGIO) contro F. (ROVATI BARBARA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 13/01/2021

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Liquidazione concorsuale dell'attivo - Fondamento - Subentro del curatore nel contratto preliminare ai sensi dell'art. 72, ult. comma, l.fall. - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all'apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando

SEZIONI UNITE

altresì l'ipoteca gravante sull'immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 23139 del 2020 Rv. 659118 - 01, N. 3310 del 2017 Rv. 643868 - 02

Sez. U, Sentenza n. 7616 del 21/03/2024 (Rv. 670522-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)*

C. (MADDALENA MARCELLO) contro P. (CENICCOLA ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/06/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Indebito vantaggio - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la configurazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante la violazione dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, sia procurato ad una delle parti un indebito vantaggio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM aveva sanzionato un Pubblico Ministero - che aveva fornito un'informazione, non riservata ex art. 116 c.p.p. e di per sé ininfluenza sull'esito del procedimento considerato nel capo d'inculpazione, sull'esistenza o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria - e ravvisato il vantaggio indebito nell'agevolazione della parte nell'acquisizione di informazioni di suo interesse, pur non ricorrendo alcuna ipotesi di divulgazione preferenziale della strategia investigativa o comunque di determinazioni sensibili inerenti all'esercizio dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26548 del 2013 Rv. 628429 - 01, N. 5943 del 2013 Rv. 625494 - 01, N. 10415 del 2017 Rv. 644045 - 04, N. 2323 del 2020 Rv. 656869 - 01

Sez. U, Sentenza n. 7838 del 22/03/2024 (Rv. 670508-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

S. (POMANTI PIETRO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2023

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Presupposti - Giustificabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti da parte del magistrato integra l'illecito disciplinare, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, in presenza dei presupposti della reiterazione e della gravità del ritardo, che è giustificabile, solo se, nel lasso temporale interessato, sia inesigibile una diversa organizzazione del lavoro per evitarlo o almeno

SEZIONI UNITE

per ridurre l'abnorme dilatazione, potendo condizioni personali solo concorrere ove eccezionali e transitorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del magistrato per una pluralità di gravi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze in ragione dell'elevato numero e della durata dei ritardi stessi, non giustificati da situazioni lavorative e da situazioni personali, e per avere omesso ogni iniziativa concreta ai fini dello smaltimento dell'arretrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14526 del 2019 Rv. 654034 - 01

Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 (Rv. 670662-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

L. (SARROCCO PIETRO) contro C. (RODOLFO MASERA ANDREA)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2016

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01, N. 41254 del 2021 Rv. 663463 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24627 del 2007 Rv. 600589 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 23903 del 2020 Rv. 659289 - 02

Sez. U, Sentenza n. 8492 del 28/03/2024 (Rv. 670757-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **GIORDANO LUIGI**. (CONF)

C. (VOLPE SALVATORE) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Captazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Contrasto con l'art. 8 CEDU e con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'utilizzazione di captazioni ritualmente disposte nell'ambito di un procedimento penale non confligge, pure alla luce della

SEZIONI UNITE

sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2023, con gli artt. 8 della CEDU e 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, poiché quest'ultima, nel dettare i presupposti ed i limiti della cosiddetta "data retention", ha ad oggetto i dati, provenienti dagli utenti, già acquisiti e temporaneamente conservati dai fornitori del servizio di comunicazione, mentre oggetto della translatio dal procedimento penale a quello disciplinare sono le conversazioni telefoniche o ambientali, non potendosi dilatare il perimetro della citata direttiva fino a ricomprendervi situazioni da essa non regolate, perché altrimenti il diritto dell'individuo alla riservatezza prevarrebbe automaticamente, oltre i limiti della proporzionalità e ragionevolezza, sull'imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9390 del 2021 Rv. 660918 - 01 Rv. 660918 - 04

Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 (Rv. 670662-02)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

L. (SARROCCO PIETRO) contro C. (RODOLFO MASERA ANDREA)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2016

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Ulteriore impugnazione proposta dalla medesima parte - Consumazione del potere di impugnazione - Condizioni - Fattispecie.

Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Conformi: N. 14214 del 2018 Rv. 649337 - 01, N. 4658 del 2020 Rv. 657349 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12584 del 2018 Rv. 648588 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024** (Rv. **670557-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

M. (*MORELLI PIETRO CLAUDIO ANTONIO*) contro C. (*SARTORI FILIPPO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/08/2019

044060 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI Domanda riconvenzionale del convenuto - Presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c. - Domanda non implicante lo spostamento di competenza - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento oggettivo con la domanda principale - Sufficienza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 533 del 2020 Rv. 656570 - 01, N. 2416 del 2006 Rv. 588796 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 5518 del 01/03/2024** (Rv. **670470-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (*Diff.*)

M. (*PERIN GIULIA*) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/04/2021

041009 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - IN GENERE Stato di cittadinanza - Dichiarazione di elezione di cittadinanza da filiazione resa dal figlio maggiorenne di cittadino italiano - Efficacia retroattiva dalla nascita - Sussistenza.

In tema di stato di cittadinanza, la dichiarazione di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, resa ex art. 2, comma 2, della l. n. 91 del 1992 dal figlio maggiorenne (riconosciuto o dichiarato) di cittadino italiano entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 91 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27925 del 2018 Rv. 651124 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25317 del 2022 Rv. 665761 - 03

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5519 del 01/03/2024** (Rv. **670558-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

B. (ROSSI EDOARDO) contro T. (ALTO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/11/2019

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Limiti.

Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5617 del 01/03/2024** (Rv. **670226-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

M. (GIUFFRIDA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/03/2019

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamenti tributari - Sottoscrizione dei verbali di accesso effettuata da alcuni soltanto dei verificatori - Sufficienza ai fini della efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Ragioni - Conseguenze - Falsità di alcune sottoscrizioni a fronte di altre genuine - Irrilevanza.

In tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l'esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell'Amministrazione e che il conferimento dell'incarico ad una pluralità d'impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11993 del 2015 Rv. 635751 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5728 del 04/03/2024** (Rv. **670509-01**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

I. (GABRIELLI ENRICO) contro R. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/07/2018

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione dei crediti - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento, anche in appello, del cessionario quale successore a titolo particolare - Ammissibilità - Presupposti - Assenza di contestazioni del cedente e del debitore ceduto sulla sua legittimazione - Ragioni.

In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 10442 del 2023 Rv. 667627 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024** (Rv. **670473-01**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

S. (GIORDANO VITTORIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2021

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Contratto tra consumatore e professionista - Previsione di clausola arbitrale non dovuta a trattativa individuale - Annullabilità del lodo rituale - Sussistenza - Eccezione sulla vessatorietà - Irrilevanza.

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 3744 del 2017 Rv. 643655 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446 - 01 Rv. 667446 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024** (Rv. **670473-02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.
Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

S. (GIORDANO VITTORIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2021

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Disciplina generale arbitrato e speciale derogatoria a tutela del consumatore - Nullità del lodo per mancanza di trattativa individuale - Necessità dell'eccezione nel giudizio arbitrale - Disapplicazione della normativa interna per contrasto con principi eurounitari - Sussistenza.

Nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale, sulla base dell'applicazione dei principi eurounitari posti a tutela dei diritti dei consumatori, deve procedere alla disapplicazione, per contrarietà alla legislazione comunitaria, della normativa interna laddove essa prevede che l'impugnazione per nullità del lodo, fondata sull'invalidità della convenzione d'arbitrato dovuta a mancanza di trattativa individuale sulla relativa clausola compromissoria, non è ammessa se non è stata eccepita nel corso del procedimento arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19852 del 2022 Rv. 665037 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5867 del 05/03/2024** (Rv. **670472-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

S. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 14/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Indicatori di tratta - Doveri del giudice di consultare informazioni aggiornate e pertinenti - Valutazione del fatto storico della tratta e dell'attualità del rischio - Possibilità di omettere tali valutazioni in ragione della negazione e rifiuto della vittima - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, ove nel corso del giudizio emergano indicatori di tratta a fini di sfruttamento sessuale, il giudice, alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese d'origine e dei paesi di transito, nonché delle Linee Guida dell'UNHCR, deve valutare se vi siano elementi sufficienti per ritenere sussistente il fatto storico della tratta e l'attualità del rischio, non potendo omettere tale valutazione solo perché la ricorrente ha negato di essere vittima di tratta o si è rifiutata di partecipare alla procedura di c.d. referral.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852 - 01, N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 02, N. 21363 del 2023 Rv. 668381 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5867 del 05/03/2024** (Rv. **670472-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

S. (**NERI LIVIO**) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 14/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Indicatori di tratta - Emersione degli indicatori nel procedimento giurisdizionale - Dovere del giudice di rinviare la vittima ad un ente antitratta - Prosecuzione del procedimento giurisdizionale - Riconoscimento della misura maggiore dello status di rifugiato rispetto al permesso di soggiorno ex art. 18 TUI.

Nel corso di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora gli indicatori di tratta ai fini di sfruttamento sessuale emergano solo in sede giudiziale, il giudice deve sospendere l'esame e rinviare ad un ente antitratta per l'identificazione formale, pur dovendo il procedimento giurisdizionale giungere ad una decisione autonoma ed indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, in quanto la vittima, in presenza delle condizioni previste dalla legge, può avere diritto ad una misura di protezione di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale il riconoscimento dello status di rifugiato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852 - 01, N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 02

Sez. 1, **Sentenza n. 5797 del 05/03/2024** (Rv. **670471-02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

B. (**VEGLIO MAURIZIO**) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Obbligo di informativa - Adempimento - Contenuto generico del decreto di respingimento o trattenimento - Sufficienza - Esclusione - Indicazioni specifiche nella contestazione all'interessato - Necessità.

Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel decreto di respingimento o di trattenimento, si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall'amministrazione e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12592 del 2023 Rv. 668954 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5866 del 05/03/2024** (Rv. **670559-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.
Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

P. (CELLUPRICA FRANCESCO) contro H. (SCAPICCHIO CLAUDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2022

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Nullità per malafede ex art. 19 c.p.i. - Natura e finalità della norma - Differenza dalla nullità per difetto di novità - Autonomia della condotta - Presupposti fattuali.

In tema di proprietà industriale, la nullità per la registrazione del marchio in malafede ex art. 19 c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 19, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 14925 del 2019 Rv. 654269 - 02

Sez. 1, **Ordinanza n. 5988 del 06/03/2024** (Rv. **670474-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

C. (D'ANDREA ROBERTO) contro R. (PASQUALI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2017

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Ordinanze extra ordinem o libere - Contenuto - Natura regolamentare - Esclusione - Natura di atto amministrativo generale - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Possibilità per il giudice di conoscerle incidenter tantum e non principaliter - Sussistenza - Disapplicazione - Presupposti - Fattispecie.

Le ordinanze extra ordinem o libere, adottate dall'autorità amministrativa con carattere provvisorio e derogatorio delle fonti di rango primario, ancorché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e di derivazione unionale e internazionale, sul presupposto della necessità e urgenza onde far fronte a situazioni di pericolo grave e imminente per la comunità, rientrano nel novero degli atti amministrativi generali, i quali, a differenza del regolamento, avente natura di fonte di secondo grado e sostanza normativa, in quanto contenente norme generali e astratte incidenti sui rapporti giuridici nel corso del tempo, sono formalmente normativi, ma sostanzialmente amministrativi, siccome espressione di una semplice potestà amministrativa di natura gestionale con finalità di cura concreta di interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati, sicché esse sono impugnabili soltanto davanti al giudice amministrativo, mentre il giudice ordinario può conoscerle non già principaliter, non potendo venire in considerazione come fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quando siano presupposto o antecedente logico della fattispecie, e disapplicarle, ove ritenute illegittime, nei soli giudizi tra privati e non in quelli in cui sia parte la pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto aveva disapplicato l'ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione a tutela urgente dell'ambiente in conseguenza dello stato d'emergenza creatosi in Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore, benché questa costituisse fonte del diritto al

SEZIONE PRIMA

compenso azionato dal commissario a ciò delegato e non antecedente logico della decisione, così conoscendone principaliter e non incidenter tantum).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Preleggi art. 1, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5062 del 2007 Rv. 596533 - 01, N. 16450 del 2007 Rv. 598354 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15427 del 2014 Rv. 631587 - 01, N. 6627 del 2003 Rv. 562498 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6140 del 07/03/2024 (Rv. 670560-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

D. (FOSCHIANI ALESSANDRO) contro S. (RIZZI ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2022

092057 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE Arbitrato rituale e irrituale - Distinzione - Individuazione del mezzo di impugnazione - Volontà delle parti - Irrilevanza - Natura dell'atto posto in essere dagli arbitri - Rilevanza.

In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impertina sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21585 del 2009 Rv. 609937 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6111 del 07/03/2024 (Rv. 670475-02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.

F. (CORI GIANFRANCO) contro D. (GATTA CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/05/2022

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Assegno per il mantenimento dei figli - Riduzione per elargizioni effettuate dal coniuge obbligato per spirito di liberalità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità al fine di soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, così da essere ricollegabili ad un titolo diverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la corte d'appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'assegno dovuto all'ex moglie, in quanto il debito assunto dall'ex marito traeva titolo da un contratto di mutuo stipulato a scopo di liberalità a favore della figlia con lui convivente).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 6343 del 08/03/2024 (Rv. 670476-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

C. (ZITIELLO LUCA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/07/2019

033001 BORSA - IN GENERE Prodotti finanziari emessi da banche o da imprese assicuratrici - Applicazione del requisito formale ex art. 23 TUF per la conclusione dei relativi contratti - Sussistenza - Derogabilità del predetto requisito a opera del regolamento Consob - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, l'estensione degli obblighi di forma per la conclusione dei contratti, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 58 del 1998, anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall'art. 11 l. n. 262 del 2005 con l'introduzione dell'art. 25-bis del predetto d.lgs., va riguardata in uno con il perdurante potere della Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la Consob, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile ratione temporis, aveva esteso l'esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalla banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 25 bis, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 16109 del 2019 Rv. 654627 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6593 del 12/03/2024 (Rv. 670634-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

E. (SARRO CARLO) contro C.

Regola competenza

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Opposizione alla stima - Disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001 - Procedimento espropriativo avviato prima dell'entrata in vigore di detto d.P.R. - Dichiarazione di pubblica utilità intervenuta successivamente - Applicabilità della nuova disciplina - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell'immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell'entrata in vigore del menzionato d.P.R., ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l'espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall'art. 4, comma 4, lett. e) della l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. della l. n. 219 del 1981, prevede l'applicazione per la menzionata stima di norme che sono state abrogate per effetto dell'entrata in vigore del richiamato d.P.R. del 2001.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Legge 18/04/1984 num. 80 art. 4 lett. E, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22373 del 2019 Rv. 655026 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6435 del 12/03/2024 (Rv. 670633-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

S. (PERONE GIANLUCA) contro V. (BORTOLUZZI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/04/2020

081139 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Concordato fallimentare - Reclamo alla Corte d'Appello - Declaratoria di inammissibilità della proposta omologata - Rimessione al tribunale delle altre proposte per il rinnovo delle operazioni di voto.

In tema di concordato fallimentare, qualora a seguito di reclamo ex art. 131 l.fall. la Corte d'Appello abbia statuito l'inammissibilità della proposta omologata, che costituiva solo una di quelle contemporaneamente sottoposte ai creditori, queste ultime sono suscettibili di essere riproposte al vaglio di costoro, mediante rimessione al tribunale per il rinnovo delle operazioni di voto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19707 del 2022 Rv. 664974 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6760 del 13/03/2024 (Rv. 670635-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

E. (MANSI FRANCESCO PAOLO) contro C. (AMBROSINI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 05/02/2016

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Aggi del concessionario - Ammissione al passivo del credito - Inerenza al tributo riscosso ai fini del privilegio - Esclusione - Fondamento.

L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non

SEZIONE PRIMA

può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 com. 1, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24588 del 2019 Rv. 655558 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024 (Rv. 670477-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

F. (BULGARELLI FABRIZIO) contro U. (SESTA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/01/2018

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento di una delle parti - Interruzione del giudizio di legittimità - Esclusione - Potere del curatore di rinunciare al ricorso - Esclusione.

In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302

Massime precedenti Vedi: N. 30785 del 2023 Rv. 669228 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6747 del 13/03/2024 (Rv. 670478-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RICCIARDI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/12/2019

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni o servizi pubblici - Indennità, canoni o altri corrispettivi - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo - Riparto - Criteri - Fattispecie.

In materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) che l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis nel testo successivamente modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario; spettano infatti alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed esclusa - ratione temporis - l'applicabilità dell'art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123

SEZIONE PRIMA

del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui veniva lamentato il mancato pagamento delle quote di ristoro ambientale ex art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, dovute dagli enti conferenti in favore dei comuni nel cui territorio risultino ubicati gli impianti relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli di trasferta).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 09/05/2003 num. 3286, Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20939 del 2011 Rv. 618995 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1182 del 2020 Rv. 656793 - 01, N. 5418 del 2021 Rv. 660791 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 6794 del 14/03/2024** (Rv. **670636-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

P. (ROMITO DOMENICO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 08/06/2021

033001 BORSA - IN GENERE Contratto di gestione di portafoglio di investimento - Forma scritta - Necessità - Sottoscrizione del documento sui rischi generali dell'investimento - Equipollenza - Esclusione - Ragioni.

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE In genere.

Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 9, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3889 del 2014 Rv. 629599 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 6871 del 14/03/2024** (Rv. **670479-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**.
Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

C. (AIELLO MARCO MARIA) contro C. (CRESTA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/11/2019

045076 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - SPECIALI - IN GENERE Consorzi costituiti da enti pubblici territoriali – Divieto di assistenza finanziaria ex art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 – Applicabilità – Esclusione.

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Il divieto di assistenza finanziaria previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 - in virtù del quale è fatto divieto alle stesse di procedere alla compensazione o al ripianamento delle perdite delle società partecipate non quotate - trova applicazione esclusiva per gli enti partecipati costituiti in forma societaria, non potendosi estendere, neppure analogicamente, ad altri enti gestori di pubblici servizi, come i consorzi ex art. 31 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), stante l'inequivoco tenore letterale della disposizione e il rinvio che questa compie all'art. 2447 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 19 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2447, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31

Sez. 1, **Ordinanza n. 7022 del 15/03/2024** (Rv. **670638-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

O. (FACHILE SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente vittima di mutilazioni genitali femminili - Rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - Necessaria valutazione in concreto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in

SEZIONE PRIMA

relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 668439 - 01, N. 11091 del 2023 Rv. 667742 - 01, N. 16172 del 2021 Rv. 661636 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7033 del 15/03/2024 (Rv. 670481-02)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Discriminazione per nazionalità - Oneri per rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno ex d.m. 6 maggio 2011 - Discriminazione indiretta - Sproporzione rispetto agli analoghi contributi richiesti ai cittadini italiani - Valutazione alla luce della giurisprudenza CGUE - Applicabilità ai lungo-soggiornanti e ai cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno di più breve durata.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di discriminazione per nazionalità, la previsione della misura degli oneri per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al d.m. 6 ottobre 2011, integra discriminazione indiretta, idonea a creare una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitari, onerandoli di contributi economici necessari per l'ottenimento dei permessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109/CE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 2 settembre 2015, causa C-309/2014, ma altresì idonea a rappresentare un fattore discriminante per l'ottenimento tanto dello status di lungo-soggiornanti che dei permessi di soggiorni di più breve durata.

Riferimenti normativi: DM min. EFI 06/10/2011, Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 109 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24686 del 2023 Rv. 669017 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 7033 del 15/03/2024 (Rv. 670481-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Tutela della discriminazione per nazionalità - Oneri per rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011 - Domanda di accertamento della discriminazione - Domanda risarcitoria - Competenza funzionale - Tribunale del luogo di domicilio del ricorrente - Fondamento.

SEZIONE PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

Le controversie in materia di accertamento della discriminazione posta in essere dalle pubbliche amministrazioni attraverso l'imposizione di oneri sproporzionati, dovuti dai cittadini non comunitari per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011, pur se accompagnate dalla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ed inescindibilmente collegati, sono di competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale del luogo nel quale i ricorrenti hanno il domicilio, da ritenersi prevalente sugli altri fori anche inderogabili pervisti dal codice di rito o da altre norme speciali, in ragione delle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 5, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, DM min. EFI 06/10/2011

Massime precedenti Vedi: N. 24419 del 2013 Rv. 628309 - 01, N. 296 del 2021 Rv. 660407 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6977 del 15/03/2024 (Rv. 670480-02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

S. (MEDICI CARMINE) contro C. (SASSO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità prevista dall'art. 39 T.U. Espropriazione - Debenza - Condizioni - Limitazioni d'uso coerenti con le specifiche caratteristiche del bene - Esclusione.

L'indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 non è dovuta nei casi in cui il pregiudizio dedotto in causa non sia riferibile direttamente all'insistenza e alla reiterazione di vincoli scaduti preordinati all'esproprio, che possono essere contenuti nei piani per gli insediamenti produttivi e in piani analoghi, ma sia riferibile alle limitazioni d'uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nello stesso piano o nel piano regolatore generale, comportanti limitazioni d'uso coerenti con le specifiche caratteristiche del bene, alla luce dell'art. 17, comma 1, della l. n. 1150 del 1942 che, prevedendo l'ultrattività delle disposizioni del piano scaduto disciplinanti l'edificazione, stabilisce l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona ivi stabiliti.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 17 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 35287 del 2023 Rv. 669804 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6977 del 15/03/2024 (Rv. 670480-01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

S. (MEDICI CARMINE) contro C. (SASSO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2018

SEZIONE PRIMA

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Reiterazione dei vincoli - Opposizione alla stima - Termine di decadenza ex art. 39, comma 3, d.P.R. 327/2001 - Applicabilità - Condizioni.

Il termine di trenta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, per proporre opposizione alla stima dell'indennità per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, non è applicabile nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia provveduto sulla domanda di pagamento o abbia provveduto dichiarando che l'indennità non è dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 35287 del 2023 Rv. 669804 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6984 del 15/03/2024 (Rv. 670637-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 18/05/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Atti di violenza domestica non contrastati dalle autorità statali – Rilevanza.

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo allegghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

Riferimenti normativi: Legge 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 16666 del 2023 Rv. 668022 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01, N. 11910 del 2022 Rv. 664471 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7171 del 18/03/2024 (Rv. 670641-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

G. (NENCINI PIETRO) contro G. (BARTALINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/08/2022

SEZIONE PRIMA

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Incapacità a testimoniare - Interesse attuale e concreto - Domanda di accertamento dell'illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne - Incapacità della madre a testimoniare - Esclusione.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento dell'illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne nei confronti del padre va esclusa l'incapacità a testimoniare della madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 2018 Rv. 646617 - 01, N. 8832 del 2023 Rv. 667545 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024 (Rv. 670639-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

A. (PASQUALINO GAETANO MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 04/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - Regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023 - Vincolo familiare integrante un radicamento affettivo - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari, desumibili dal fatto che egli aveva lasciato il suo paese con la compagna, dalla quale aveva avuto una bambina, nata sul suolo italiano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 2, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2023 Rv. 667924 - 01, N. 30736 del 2023 Rv. 669369 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7169 del 18/03/2024** (Rv. **670640-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.**
Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

A. (COLARUSSO ROMANO) contro V. (LOVELLI ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 05/10/2022

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente - Spese straordinarie - Spese universitarie e abitative per studente fuori sede - Natura.

In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3835 del 2021 Rv. 660607 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7273 del 19/03/2024** (Rv. **670642-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

H. (GIAMMARIA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 09/03/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave previsto dall'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - Conflitto armato - Necessità di personalizzazione del rischio - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleggi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 5675 del 2021 Rv. 660734 - 01, N. 22951 del 2021 Rv. 662066 - 01, N. 13858 del 2018 Rv. 648790 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7289 del 19/03/2024** (Rv. **670644-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

D. (AMMENDOLA FORTUNA) contro I. (GUZZO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/01/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali mediante videosorveglianza - Presupposti di liceità - Principio di necessità - Principio di non eccedenza e di proporzionalità.

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantano diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 13663 del 2016 Rv. 640210 - 01, N. 17440 del 2015 Rv. 636404 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7289 del 19/03/2024** (Rv. **670644-02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

D. (AMMENDOLA FORTUNA) contro I. (GUZZO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/01/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali mediante videosorveglianza - Disciplina derogatoria ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 razione temporis applicabile - Ambito.

In tema di trattamento dei dati personali, la disciplina derogatoria di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n.196 del 2003, razione temporis applicabile, può essere invocata solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica per fini personali e senza diffusione o comunicazione, entro un ambito operativo circoscritto, in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all'interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 13663 del 2016 Rv. 640210 - 01, N. 17440 del 2015 Rv. 636404 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7289 del 19/03/2024** (Rv. **670644-03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

D. (AMMENDOLA FORTUNA) contro I. (GUZZO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/01/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali mediante videosorveglianza - Necessità del consenso - Esclusione - Condizioni.

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, con o senza registrazione delle immagini, per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell'interessato, in quanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.196 del 2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010; resta fermo, in osservanza del principio di proporzionalità, che l'utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantano diritti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 13663 del 2016 Rv. 640210 - 01, N. 17440 del 2015 Rv. 636404 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7323 del 19/03/2024** (Rv. **670647-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

L. (PRATICO' ALESSANDRO) contro C. (LENDVAI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 09/05/2023

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale - Tra un contratto per cui è necessaria la forma scritta ed uno a forma libera - Necessità di forma scritta anche del secondo - Modalità - Fattispecie.

Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1656

Massime precedenti Conformi: N. 26693 del 2020 Rv. 659686 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7311 del 19/03/2024** (Rv. **670645-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

C. (ELIA SEBASTIANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de responsabilitate" - Regime giuridico antecedente la c.d. riforma Cartabia - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Ragioni.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7283 del 19/03/2024** (Rv. **670643-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 17/03/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vittima di tratta - Status di rifugiato - Situazione di vulnerabilità - Rischio di discriminazioni e vessazioni - Valutazione - Necessità.

In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; per l'effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza limitarsi alla verifica del rischio di re-trafficking, ma dovendosi estendere al rischio di subire gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 lett. D, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17448 del 2023 Rv. 668009 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7315 del 19/03/2024** (Rv. **670646-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

T. (GORLANI MARIO) contro U. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/08/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Incarico di gestione e investimento in titoli a basso rischio - Acquisto di titoli ad alto rischio e apertura di rapporti bancari con firma apocrifa - Atti esorbitanti dal mandato - Art. 1711 c.c. - Conseguenze a carico del mandatario.

In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8353 del 2023 Rv. 667429 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7414 del 20/03/2024** (Rv. **670648-01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

D. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di sostituzione dell'amministratore - Decisorietà - Ricorribilità in Cassazione - Casi.

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 3600 del 2024 Rv. 669962 - 01, N. 32321 del 2022 Rv. 666125 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 7414 del 20/03/2024** (Rv. **670648-02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

D. (*DEFILIPPI CLAUDIO*) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - Modalità di interlocuzione - Conseguenze per il G.T. - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incompressibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva sostituito l'amministratore di sostegno, nominando - in luogo del fratello della beneficiaria - persona estranea all'ambito familiare, tenuto conto della volontà espressa dalla beneficiaria medesima e avendo riscontrato carenze nel circuito della comunicazione tra beneficiaria e amministratore, come pure tra giudice tutelare e amministratore di sostegno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413

Massime precedenti Vedi: N. 3600 del 2024 Rv. 669962 - 01, N. 1667 del 2023 Rv. 666779 - 01, N. 32219 del 2023 Rv. 669428 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7412 del 20/03/2024** (Rv. **670561-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

I. (*ROCCO DI TORREPADULA NICOLA*) contro M. (*DE SIMONE GIUSEPPE*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/06/2019

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Interest rate swap - Dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998 - Compilazione dei moduli per la raccolta informazioni e propensione al rischio - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di interest rate swap, la compilazione, al momento della conclusione del contratto quadro, del questionario diretto a far conoscere la propensione al rischio del cliente ed i suoi obiettivi di investimento, non vale ad integrare la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del reg. Consob n. 11522 del 1998, che esige un'espressa attestazione sulla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, al fine di rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinunciare ad una serie di diritti, altrimenti

SEZIONE PRIMA

spettantegli, non ricavabile dalle generiche indicazioni raccolte a norma dell'art. 28 del citato regolamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 16041 del 2023 Rv. 668019 - 02, N. 8343 del 2018 Rv. 648143 - 01, N. 24654 del 2022 Rv. 665628 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7753 del 22/03/2024 (Rv. 670649-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

C. (BLANDINI ANTONIO) contro F. (CABRAS GIOVANNI ANGELO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/02/2018

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Credito documentato da scrittura privata priva di data certa - Prova del momento della conclusione del negozio - Deduzione di fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. - Valutazione del giudice - Fattispecie.

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa dei contratti di appalto invocati dall'opponente, mediante l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di imprese, formato con atto avente data certa; l'estratto conto dei finanziamenti; il verbale di assemblea straordinaria dell'insolvente ed altra analoga documentazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4509 del 2018 Rv. 647429 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23490 del 2020 Rv. 659432 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7772 del 22/03/2024 (Rv. 670650-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

A. (FRISINA PASQUALE) contro F. (POZZI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 07/03/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Decisione in sede ordinaria - Decisione in sede di ammissione al passivo - Possibile contrasto di giudicati - Esclusione - Fondamento.

Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo

SEZIONE PRIMA

con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27709 del 2020 Rv. 660003 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7961 del 25/03/2024 (Rv. 670562-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.**
Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

R. (MAURI ROBERTA) contro L. (LINETTI ANTONELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2021

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Revoca della assegnazione della casa familiare - Sopravvenienza valutabile - Sussistenza - Ragioni.

In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27599 del 2022 Rv. 665640 - 01, N. 408 del 2005 Rv. 582597 - 01, N. 20858 del 2021 Rv. 661830 - 01, N. 20452 del 2022 Rv. 665228 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

T. (ROSSI PAOLO) contro F. (VOLPI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2019

159365 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Onere della prova - Ripartizione tra attore e convenuto - Poteri gestori degli amministratori conseguenti allo scioglimento della società - Limiti - Fattispecie.

Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa,

SEZIONE PRIMA

come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2482 ter, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6893 del 2023 Rv. 667213 - 01, N. 5252 del 2024 Rv. 670275 - 01, N. 198 del 2022 Rv. 663554 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-02)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

T. (ROSSI PAOLO) contro F. (VOLPI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2019

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità degli amministratori sociali per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri del deficit fallimentare o criterio differenziale e criterio dei c.d. netti patrimoniali - Recepimento nell'art. 2486 c.c. - Doveri del giudice.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2024 Rv. 670275 - 01, N. 198 del 2022 Rv. 663554 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-03)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

T. (ROSSI PAOLO) contro F. (VOLPI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2019

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità dell'amministratore di società - Insindacabilità del merito delle scelte di gestione - Contenuto - Limiti - Violazioni di norme tributarie - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2172 del 2023 Rv. 666986 - 01 Rv. 666986 - 01, N. 15470 del 2017 Rv. 644464 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 8163 del 26/03/2024 (Rv. 670564-01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

C. (NARDELLI GIOVANNI VITTORIO) contro L. (DE GIOSA ALBERTO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 13/07/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Valore venale del bene - Calcolo alla data di adozione del provvedimento - Sussistenza - Ragioni - Ripristino della legalità ex tunc.

In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante" va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 9871 del 2023 Rv. 667494 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853 - 04

Sez. 1, Ordinanza n. 8079 del 26/03/2024 (Rv. 670563-01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

S. (GRECO GIUSEPPE) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2020

136087 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE Espropriazioni - Inclusione del terreno in un'area di protezione naturale o in un piano paesaggistico regionale - Indennizzo per la perdita dello ius aedificandi - Esclusione - Ragioni.

In tema di espropriazione, ove il bene sia incluso in un'area di protezione di una riserva naturale o di un piano paesaggistico istituito con legge regionale, nel cui ambito sia consentito solo l'esercizio di attività agricola, non è dovuto alcun indennizzo per la perdita dello ius aedificandi, essendosi in presenza non di un vincolo preordinato all'esproprio o avente analoga natura, ma di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene, da ritenersi giustificato alla luce dell'equilibrio costituzionale, che, in attuazione della funzione sociale della proprietà, vede

SEZIONE PRIMA

alcune facoltà dominicali recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali di interesse generale, e alla stregua dell'art. 1 del Prot. N. 1 della CEDU, che non esclude il sacrificio dello ius aedificandi per la salvaguardia dei predetti interessi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18963 del 2011 Rv. 619473 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11713 del 1998 Rv. 520866 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8175 del 26/03/2024 (Rv. 670565-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Diff.)

F. (DAGNA ENRICO) contro F. (BATTAGLIA MONICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 11/04/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo pec - Momento di trasmissione e ricezione di documento informatico - Estensione agli allegati all'atto principale - Sussistenza - Assenza di contestazioni - Necessità.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

In tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico opera anche con riferimento agli allegati trasmessi contestualmente all'atto principale, ove non sia in contestazione il loro invio e il loro contenuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 82, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. F, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. I, DPR del 2005 num. 68 art. 6 com. 3, DPR del 2005 num. 68 art. 6 com. 6, DPR del 2005 num. 68 art. 11 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2023 Rv. 669288 - 01, N. 11606 del 2018 Rv. 648375 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8193 del 26/03/2024 (Rv. 670566-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. (FIDANZA ANTONIA MARIA) contro C. (GILIBERTI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2022

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Comunione legale tra coniugi - Finalità - Differenze con quella ordinaria - Assenza di quote - Contenuto e limiti - Esclusione di rapporti di comunione con terzi - Scioglimento della comunione - Possibilità di autonoma disposizione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza

SEZIONE PRIMA

quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel decidere su una domanda di accertamento della quota di proprietà di un bene appartenente ad uno dei due coniugi, poi legalmente separati, aveva erroneamente applicato l'art. 184 c.c. sebbene la comunione legale tra i coniugi fosse già cessata al momento della compravendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14093 del 2010 Rv. 613438 - 01, N. 8803 del 2017 Rv. 643515 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8260 del 27/03/2024 (Rv. 670568-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

B. (GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRANI, 26/04/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Opponibilità al fallimento - Passaggio in giudicato - Data del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Rilevanza delle disfunzioni dell'ufficio e del ritardo nell'emissione del decreto di esecutorietà - Esclusione.

L'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21583 del 2018 Rv. 650469 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

M. (PANARITI PAOLO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/02/2023

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Tabelle di Milano - Sussistenza - Finalità - Criteri.

SEZIONE PRIMA

In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2539 del 2024 Rv. 670070 - 01, N. 18217 del 2023 Rv. 668473 - 01, N. 16908 del 2018 Rv. 649510 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 28/03/2024 (Rv. 670569-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (CUTRERA CLAUDIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/01/2023

130025 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Provvedimento cautelare non anticipatorio - Mancato rispetto del termine ex art. 669 octies c.p.c. - Conseguenze - Inefficacia - Decadenze nell'azione di merito comunque intrapresa - Esclusione.

In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Vedi: N. 4290 del 2024 Rv. 670185 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8551 del 29/03/2024 (Rv. 670651-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

F. (CRAIA VILLEADO) contro U. (DIANDA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/09/2018

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Concetto unitario - Contenuto - Decadenza dalla prova in primo grado - Rilevanza - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

In tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 196 del 2024 Rv. 670256 - 01, N. 12574 del 2019 Rv. 654179 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 5487 del 01/03/2024** (Rv. **670484-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

M. (SED BRUNO) contro B. (VILLA DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2017

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE Principio di conservazione - Rilevanza - In caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative - Fattispecie.

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Conformi: N. 23278 del 2013 Rv. 628013 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024** (Rv. **670485-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.**

E. (SAVITO TOMMASO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 30/01/2018

046117 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI Condominio - Soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali - Onere della prova.

In tema di condominio, l'onere della prova circa l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli oneri impagati relativi ad un immobile fatto oggetto di vicende traslative (vendita, cessione o donazione) nel periodo di maturazione della morosità, spetta al condominio medesimo, incombando su colui che nega tale qualità, ove la pretesa creditoria venga esercitata nei suoi confronti, la prova circa eventuali fatti modificativi o estintivi escludenti la sua responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5122 del 2000 Rv. 535869 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024** (Rv. **670485-03**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

E. (SAVITO TOMMASO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 30/01/2018

046117 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI Venditore e acquirente di immobile in condominio - Responsabilità solidale di quest'ultimo - Limiti.

In tema di condominio, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questi al pagamento degli oneri maturati esclusivamente nell'anno in corso e in quello precedente la vendita, non anche rispetto agli anni ulteriormente precedenti, come previsto dal novellato art. 63, comma 4, c.c. la cui applicazione non è retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore (18 giugno 2013).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 32 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14531 del 2022 Rv. 664789 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024** (Rv. **670485-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

E. (SAVITO TOMMASO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 30/01/2018

046117 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI Vendita di immobile in Condominio - Subingresso dell'acquirente nelle obbligazioni del venditore - Condizioni - Limiti.

La vendita (ma anche la donazione o la cessione) di un immobile in condominio fatto oggetto di locazione, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) - locatore, senza necessità del consenso del conduttore, e per l'effetto anche il subentro nell'obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l'immobile locato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Massime precedenti Vedi: N. 1627 del 2007 Rv. 595736 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 5817 del 05/03/2024** (Rv. **670486-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

B. (MARVELLI FILIPPO) contro K.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio - Onere di contestazione del convenuto relativo a tutti i possibili criteri di collegamento territoriale - Eccezione - Espresa indicazione dell'attore di voler radicare la competenza territoriale

SEZIONE SECONDA

esclusivamente in base a un determinato criterio - Rilevanza delle contestazioni dell'attore rispetto all'eccezione di incompetenza del convenuto - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

I. (RAUDINO GIOVANNI) contro I. (CIARALLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2017

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE Giudizio di divisione - Presupposto - Appartenenza comune ai condividenti del bene da dividere - Acquisto del bene da parte di un terzo nel corso del giudizio - Possibilità di addivenire allo scioglimento della comunione - Esclusione.

Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione; appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire all'apportionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 728

Massime precedenti Vedi: N. 4730 del 2015 Rv. 634552 - 01, N. 5993 del 2020 Rv. 657271 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5874 del 05/03/2024 (Rv. 670490-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

P. (RIZZI GIUSEPPE) contro G. (CAVALLONE LUCIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/03/2018

071078 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE Denuntiatio - Requisiti - Configurabilità della rinuncia all'esercizio del riscatto - Fattispecie.

In tema di retratto successorio, la cd. denuntiatio della vendita della quota, per essere conforme all'art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al coerede di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, così che si possa configurare una eventuale valida rinuncia al diritto di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto espressione di una implicita rinuncia al diritto di prelazione da parte

SEZIONE SECONDA

del coerede quella afferente ad un preliminare di vendita diverso, quanto all'oggetto e al prezzo, al definitivo concluso dai coeredi, promittenti venditori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Massime precedenti Vedi: N. 1358 del 2017 Rv. 642222 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5961 del 05/03/2024 (Rv. 670383-01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**.

M. (BONI MASSIMO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2019

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza ex art. 2932 - Medesimo assetto di interessi predisposto con il preliminare - Assenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurre modifiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha respinto la domanda ex art 2932 c.c., in ragione della insufficiente indicazione nel preliminare degli estremi del contratto di mutuo - piano di ammortamento contenente i ratei con le relative scadenze e i pagamenti eseguiti - nel quale il promissario acquirente avrebbe dovuto subentrare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 26351 del 2020 Rv. 659683 - 01, N. 937 del 2010 Rv. 611232 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5920 del 05/03/2024 (Rv. 670492-02)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

I. (RAUDINO GIOVANNI) contro I. (CIARALLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2017

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE Comunione ereditaria - Giudizio di divisione - Intervenuta sentenza irrevocabile ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il bene da dividere - Proseguibilità del giudizio di divisione - Esclusione - Rilevanza della priorità della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Fondamento.

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE In genere.

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l'intervenuto giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c., avanzata da parte di un terzo sulla base di un contratto preliminare concluso con il de cuius e relativa al bene oggetto di divisione, preclude la prosecuzione di quest'ultimo giudizio, senza che assuma alcun rilievo la priorità della trascrizione della domanda della sentenza costitutiva rispetto a quella di scioglimento della comunione, non dovendosi risolvere un conflitto di titoli derivante da una doppia alienazione immobiliare da parte dello stesso autore.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2644

Massime precedenti Vedi: N. 26692 del 2020 Rv. 659716 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 5833 del 05/03/2024 (Rv. 670488-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **MONDINI ANTONIO.** Relatore: **MONDINI ANTONIO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

N. (IANNUCILLI PASQUALE) contro C. (RUSSO ADOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/12/2017

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Servitù prediale - Nozione - Servitù di passaggio - Attribuzione del carattere di esclusività al passaggio - Realtà - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Requisito essenziale della servitù prediale è l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo, con la conseguenza che il suo contenuto resta delimitato a ciò che fornisce un'utilità oggettiva al fondo dominante; ne deriva che, in ipotesi di servitù di passaggio, non può essere qualificato come vincolo reale il vincolo di esclusività qualora da esso non derivi un'utilità per il fondo dominante ulteriore rispetto a quella già garantita dalla servitù di passaggio in sé. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato come vincolo reale, integrativo del contenuto della servitù di passaggio, "il vincolo di esclusività" dell'uso della strada senza dar conto di quale utilità, ulteriore rispetto a quella già garantita, in sé, dalla strada come mezzo di accesso al fondo, tale vincolo desse al fondo medesimo e per non aver, quindi, chiarito come la facoltà di esercitare il passaggio in via esclusiva integrasse il contenuto della servitù e non si risolvesse invece in una mera commoditas personale e soggettiva dei proprietari del fondo dominante tutelabile non in termini di "opponibilità" del vincolo stesso a chi abbia acquistato un concorrente diritto di utilizzare la strada ma mediante i rimedi contro l'inadempimento delle obbligazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 25195 del 2021 Rv. 662244 - 01, N. 7614 del 1997 Rv. 506783 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024 (Rv. 670497-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.**

C. (CAVEZZUTI RITA) contro R. (BUFALINI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2017

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione impropria - Operatività - Presupposti - Mera allegazione dei fatti da cui risulta il controcredito - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Riserva di far valere il controcredito in un altro giudizio o pendenza di un altro giudizio per il controcredito - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo

SEZIONE SECONDA

accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha operato la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33872 del 2022 Rv. 666238 - 01, N. 28568 del 2021 Rv. 662857 - 01, N. 4825 del 2019 Rv. 652692 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6665 del 13/03/2024 (Rv. 670496-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

G. (FERRARI ALFREDO) contro K.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/03/2022

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù di passaggio - Usucapione - Requisito dell'apparenza - Caratteristiche naturali e morfologiche del fondo servente - Esclusione - Fondamento.

In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi posseggia il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061

Massime precedenti Vedi: N. 3389 del 2009 Rv. 606691 - 01, N. 11834 del 2021 Rv. 661174 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

M. (LITRICO PAOLO) contro C. (CAMPANELLA LUCA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata nel giudizio di cassazione, ex art. 96 comma 3 c.p.c. - Istanza del controricorrente - Proposizione nel controricorso - Necessità.

SEZIONE SECONDA

L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27715 del 2018 Rv. 650944 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6820 del 14/03/2024 (Rv. 670502-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

M. (DE ROSA MASSIMILIANO) contro D. (GANGUZZA FRANCESCO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2018

002066 ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - CONDIZIONI Adozione di persone maggiori di età - Consenso del coniuge dell'adottante - Requisito di validità dell'adozione - Instaurazione di un rapporto di filiazione adottiva tra il coniuge dell'adottante e l'adottato - Esclusione - Fondamento.

In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 294, Cod. Civ. art. 297 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2426 del 2006 Rv. 586151 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024 (Rv. 670499-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

contro

Regola competenza

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Disposto per il mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente affittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2001 num. 150 art. 7

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01, N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.
P. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2018

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303
CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12987 del 2020 Rv. 658232 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25885 del 2020 Rv. 659588 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6788 del 14/03/2024 (Rv. 670498-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

C. (GIDARO SERGIO) contro R. (TALARICO FRANCESCHINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2018

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022509/2023 66846401

Massime precedenti Conformi: N. 22509 del 2023 Rv. 668464 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024** (Rv. **670500-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

M. (LITRICO PAOLO) contro C. (CAMPANELLA LUCA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Fattispecie.

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, essendo stata detta istanza depositata deve essere effettuato oltre i termini dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 27, lett. h, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al caso in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3341 del 2009 Rv. 606663 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024** (Rv. **670501-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

P. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2018

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.

In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare

SEZIONE SECONDA

l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinuncia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20091 del 2023 Rv. 668547 - 01, N. 6416 del 1998 Rv. 516842 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21260 del 2016 Rv. 641347 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6820 del 14/03/2024 (Rv. 670502-02)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

M. (DE ROSA MASSIMILIANO) contro D. (GANGUZZA FRANCESCO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2018

002066 ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - CONDIZIONI Adozione di persone maggiori di età - Possesso di stato - Funzione costitutiva dello status di figlio adottivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di adozione di persone maggiori di età, il possesso di stato non ha funzione costitutiva dello status di figlio adottivo, in quanto l'ambito di applicazione dell'istituto è dal legislatore circoscritto alla sola sfera probatoria dei rapporti di filiazione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in presenza di un valido atto di adozione, avvenuto nel 1956, da parte di uno solo dei coniugi, aveva correttamente escluso l'applicabilità delle norme sul possesso di stato, quale fatto costitutivo dello status di figlio adottivo anche nei confronti del coniuge dell'adottante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 236 CORTE COST., Cod. Civ. art. 237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 297 CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 5850 del 05/03/2024 (Rv. 670489-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

G. (CONTALDI STEFANIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/02/2019

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito - Rilevanza della differenza tra cessione del diritto di superficie e cessione del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento.

In tema di rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ai fini della soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito, è da escludersi la rilevanza della differenza tra cessione del diritto di proprietà e cessione del diritto di superficie, dal momento che i corrispettivi delle concessioni di superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono,

SEZIONE SECONDA

nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952

Massime precedenti Vedi: N. 377 del 2024 Rv. 669912 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5891 del 05/03/2024 (Rv. 670863-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

C. (SOTGIU NICOLA) contro P. (DI BENEDETTO ALFONSO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2018

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Promessa di vendita immobiliare - Consegna anticipata dell'immobile - Natura giuridica - Negozio misto - Causa - Fusione di quella del preliminare di compravendita con quella del comodato precario - Conseguenze - Disciplina giuridica prevalente - Preliminare di compravendita - Effetti restitutori ex art. 1458 c.c. - Applicabilità.

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 35280 del 2022 Rv. 666326 - 01, N. 5211 del 2016 Rv. 639209 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7930 del 2008 Rv. 602815 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024 (Rv. 670487-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

M. (RICCIARDELLI LUIGI) contro C. (PETRELLA ROSAMARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/03/2019

149222 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - IN GENERE Rapporti tra azione revocatoria e azione di simulazione - Incompatibilità e alternatività - Conseguenze in punto di giudicato - Fattispecie.

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande,

SEZIONE SECONDA

siano coperte dal giudicato, di esse è precluso ogni ulteriore esame, anche nel caso in cui il successivo giudizio pendente tra le medesime parti abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita già dichiarato inefficace, con sentenza irrevocabile, nel giudizio revocatorio pendente tra le stesse parti nell'ambito di una controversia connessa, ma priva di stretta interdipendenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15077 del 2018 Rv. 649568 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5884 del 05/03/2024 (Rv. 670491-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

N. (PONTI ANDREA) contro B. (GIORGI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/04/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione domanda - Da domanda di inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio - Ammissibilità - Fondamento.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La modificazione della domanda originaria, da inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio, è ammissibile, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5978 del 06/03/2024 (Rv. 670527-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

P. (CIOLA PASQUALE) contro S. (MELCHIONDA ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 02/03/2018

071001 DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) Divisione - In genere - Frutti prodotti dal bene assegnato al dividente - Separazione anteriore o successiva al momento della divisione - Disciplina rispettiva.

In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del dividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il dividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 821

Massime precedenti Conformi: N. 2975 del 1991 Rv. 471352 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 5989 del 06/03/2024 (Rv. 670494-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

E. (PETRONIO UGO) contro C. (DE NARDIS FRANCESCO SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2017

184031 USI CIVICI - ISTANZE E DICHIARAZIONI Dichiarazione di cui all'art. 3, l. n. 1766 del 1927 - Oggetto - Diritti di "promiscuo godimento" - Necessità - Diritti di uso civico appartenenti al demanio comunale - Inapplicabilità - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

In tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall'art. 3 della l. n. 1766 del 1927, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di promiscuo godimento è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di promiscuo godimento, ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria universitas, giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni; quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, Cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 6165 del 2007 Rv. 595528 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5976 del 06/03/2024 (Rv. 670493-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

C. (NUZZO MARIO) contro A. (GIARDINI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2019

058220 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO Condizione sospensiva potestativa mista apposta ad un contratto preliminare di compravendita - Interesse all'avveramento in capo ad entrambe le parti - Applicabilità della finzione di avveramento - Esclusione.

Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come "mista",

SEZIONE SECONDA

dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di considerare avverata la condizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 22046 del 2018 Rv. 650073 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6311 del 08/03/2024 (Rv. 670866-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

I. (PAGNI ILARIA) contro G. (CUFFARO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2017

058244 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO Rescissione ultra dimidium - Offerta di riconduzione ad equità - Eliminazione della differenza tra il prezzo e il valore del bene - Necessità - Eliminazione della sproporzione - Insufficienza - Richiesta al giudice di determinare l'integrazione equa - Possibilità - Limiti.

In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, l'offerta di riconduzione ad equità, oltre che idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni, deve essere tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, sicché il convenuto può anche limitarsi a chiedere, in base a elementi oggettivi, la determinazione al giudice, il quale, ove ritenga insufficiente la somma offerta, può integrarla, salvo che essa sia stata confinata entro una precisa quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1450

Massime precedenti Vedi: N. 10976 del 2014 Rv. 630661 - 01, N. 24247 del 2016 Rv. 642198 - 02

Sez. 2, Ordinanza n. 6252 del 08/03/2024 (Rv. 670656-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

D. (D'ADDARIO FILOMENA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 01/10/2022

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Procedimento civile - Notifica omessa o nulla nei confronti della controparte - Decisione nel merito della controversia - Interesse della parte attrice o ricorrente a far valere la nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione a provvedimento di liquidazione di spettanze dell'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

SEZIONE SECONDA

In tema di procedimento civile, ove la notifica di un ricorso e del correlato decreto di comparizione sia stata omessa o sia nulla e, ciononostante, risulti adottata una decisione nel merito della controversia, vi è interesse della parte attrice a far valere la nullità per difetto di contraddittorio, poiché la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c. si riferisce solo ai casi di nullità pronunciabile su istanza di parte e non a quelli in cui essa debba essere rilevata d'ufficio. (Fattispecie in tema di opposizione a liquidazione di spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16137 del 2023 Rv. 668118 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6486 del 12/03/2024 (Rv. 670495-01)

Presidente: GRASSO GIUSEPPE. Estensore: POLETTI DIANORA. Relatore: POLETTI DIANORA.

P. (PUSCEDDU ANDREA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/11/2021

006159 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE Immobili appartenenti ad enti di sviluppo - Destinazione ex lege a pubblico servizio - Usucapibilità - Esclusione - Trasferimento al Comune - Cessazione di fatto della destinazione a pubblico servizio - Esclusione - Fondamento.

I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 1, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 19814 del 2020 Rv. 659136 - 01, N. 4430 del 2009 Rv. 607041 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7035 del 15/03/2024 (Rv. 670657-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (PONTENANI ALESSIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 23/11/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio - Liquidazione a carico dell'erario - Applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza - Applicazione delle tariffe professionali - Esclusione - Fattispecie.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

SEZIONE SECONDA

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio va liquidato facendo applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il compenso del consulente di parte, per l'attività svolta in qualità genetista forense, sulla base della tariffa professionale dei biologi).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17656 del 2018 Rv. 649586 - 01, N. 1705 del 2017 Rv. 642525 - 01, N. 19399 del 2011 Rv. 619758 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7053 del 15/03/2024 (Rv. 670503-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

D. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/05/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Decreto ingiuntivo contro un condominio - Legittimazione ad esperire opposizione - In capo al singolo condomino - Esclusione - Fondamento.

Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Difformi: N. 40857 del 2021 Rv. 663396 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01, N. 20282 del 2023 Rv. 668334 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7159 del 18/03/2024 (Rv. 670726-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

M. (VACCARO FRANCESCO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Perfezionamento - Attestazione espressa e puntuale nella relata dell'invio della raccomandata informativa - Necessità - Omissione - Presunzione di attuazione dell'adempimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di

SEZIONE SECONDA

busta raccomandata "restituita al mittente" contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22333 del 2021 Rv. 661961 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7261 del 19/03/2024 (Rv. 670727-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

R. (PESCA DONATO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2017

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Ordine di rinnovazione della notifica disposto in assenza dei presupposti - Nullità dell'ordinanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell'appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l'appello incidentale proposto successivamente all'ordine di rinnovo della notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27527 del 2014 Rv. 634252 - 01, N. 35741 del 2022 Rv. 666169 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7429 del 20/03/2024 (Rv. 670504-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (CONSORTI ERMANNINO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/08/2017

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Compensi professionali - Relativi a giudizio amministrativo poi dichiarato estinto in assenza di presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi al giudice amministrativo - Esclusione - Dalla pronuncia del decreto di estinzione - Sussistenza - Fondamento.

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI In genere.

In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo

SEZIONE SECONDA

entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25197 del 2023 Rv. 668795 - 01, N. 17924 del 2023 Rv. 668329 - 01, N. 21749 del 2021 Rv. 662020 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7426 del 20/03/2024 (Rv. 670876-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/01/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Canone per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici - Canone per l'occupazione e l'uso di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Cumulabilità - Fondamento - Fattispecie.

In caso di pubblicità effettuata su aree pubbliche, l'obbligo di pagamento del canone per il rilascio da parte dell'ente proprietario dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario, previsto dall'art. 53, comma 7, del regolamento di esecuzione del cod. della strada (e nella specie dall'art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di Pesaro Urbino per il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione o l'uso di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici), non esclude l'obbligo di pagamento del canone per l'occupazione e l'uso di spazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo canone ha natura di tributo e ha presupposti propri, consistenti nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchezza mentre il secondo canone (previsto nella specie dai commi 1,2,3 dell'art. 24 del regolamento provinciale) ha natura di corrispettivo per la sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell'impianto alla sicurezza stradale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 53 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7428 del 20/03/2024 (Rv. 670570-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (MANNETTA ANTONIO) contro G. (BELLARоба GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2020

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere

SEZIONE SECONDA

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023132/2021 66207001

Massime precedenti Conformi: N. 23132 del 2021 Rv. 662070 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7447 del 20/03/2024 (Rv. 670864-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (MAGLIONE FRANCESCO) contro G. (TOMASINO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/12/2018

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Clausola atipica - Equilibrio complessivo tra contrapposti interessi privati - Vaglio di meritevolezza da parte del giudice ex art. 1322, comma 2, c.c. - Limiti - Fattispecie.

Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, comma 2, c.c., non può avere ad oggetto l'equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell'assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10324 del 2020 Rv. 658010 - 01, N. 28998 del 2023 Rv. 669322 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7555 del 21/03/2024 (Rv. 670571-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

N. (PAVAROTTI FABRIZIO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2019

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato - Mutamento della prospettazione giuridica in presenza del medesimo fatto costitutivo - Irrilevanza ai fini della qualificazione delle domande in termini di diversità - Conseguenze.

In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10702 del 2008 Rv. 603022 - 01, N. 31330 del 2023 Rv. 669467 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 7673 del 21/03/2024 (Rv. 670506-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

P. (SACCO CLAUDIO) contro S. (DE PAOLIS ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanza tra fabbricati - Volume tecnico - Definizione - Non computabilità nella volumetria della costruzione - Fattispecie (relativa a rampa coperta del garage).

In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore), e non anche l'opera che costituisce parte integrante del fabbricato. (Fattispecie relativa a rampa coperta di un garage).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 30708 del 2018 Rv. 651529 - 01, N. 20574 del 2007 Rv. 599914 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7539 del 21/03/2024 (Rv. 670505-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Parz. Diff.)

V. (PIVETTA GIORGIO) contro S. (SPAZIANI TESTA EZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2018

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Rivendicazione - Comunanza del dante causa - Attenuazione della probatio diabolica - Conseguenze in punto di soddisfacimento dell'onere della prova - Verifica propria dell'organo giudicante - Dipendenza da eccezione - Esclusione - Conseguenze sul gravame.

In tema di rivendicazione, ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa che, secondo il diritto vivente, attenua la probatio diabolica, spetta al giudice, in base alle evidenze di causa, verificare il soddisfacimento dell'onere della prova; pertanto, tale verifica non dipende da eccezione, ma costituisce applicazione della corretta regula iuris, che compete al giudicante, cosicché il rivendicante che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 28865 del 2021 Rv. 662516 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 7626 del 21/03/2024** (Rv. **670572-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

S. (FERRENTINO ANIELLO) contro A. (IULIANO PIERINA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/04/2022

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Divergenza tra Presidente componente del Collegio e del relatore con i firmatari del provvedimento giurisdizionale - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento.

La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l'atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11306 del 2021 Rv. 661283 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 7974 del 25/03/2024** (Rv. **670573-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

M. (ABBATE GIUSEPPINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 13/04/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedura di mediazione obbligatoria conclusa con accordo fra le parti - Liquidazione del compenso al difensore per l'attività di mediazione obbligatoria - Mancato avvio della lite giudiziale - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Sentenza della Corte cost. n. 10 del 2022 - Effetti - Fondamento.

L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto a compenso per l'attività svolta in sede di mediazione obbligatoria conclusa positivamente senza avvio della lite giudiziale, per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 10 del 2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018 quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo - non potendo più trovare applicazione la norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della declaratoria di illegittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1957 num. 87 art. 30 com. 3, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3888 del 2023 Rv. 666854 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8302 del 27/03/2024** (Rv. **670575-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

T. (BAVOSO LUCA) contro C. (DORIA ATTILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2021

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Atti istruttori compiuti in precedenza - Validità.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, oltre che spiegare intervento volontario, può assumere la qualità di parte nel processo per effetto di chiamata in causa, su iniziativa degli altri contendenti, ovvero anche dietro ordine del giudice ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. In entrambe le ipotesi non si verifica l'invalidità degli atti istruttori in precedenza compiuti in assenza del predetto successore, il quale, pertanto, ove non si avvalga della facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa con prove idonee a contrastare i risultati di quelle già espletate, non può dolersi che da tale pregressa istruttoria vengano tratti elementi di convincimento pure nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 111

Sez. 2, **Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024** (Rv. **670576-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

P. (DI MARCO ROBERTA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2022

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321 - 01, N. 31839 del 2023 Rv. 669478 - 01 Rv. 669478 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8319 del 27/03/2024** (Rv. **670865-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

Z. (PICCIAREDDA FRANCO) contro D. (VALCAREGGI MAURO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/10/2018

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE Domanda di nullità del legato - Accoglimento - Conseguenze - Accrescimento delle altre quote di legati - Esclusione - Fondamento - Beni sopravvenuti - Assegnazione all'erede.

L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 675, Cod. Civ. art. 588

Massime precedenti Vedi: N. 30802 del 2023 Rv. 669406 - 02, N. 17868 del 2019 Rv. 654464 - 02

Sez. 2, **Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024** (Rv. **670574-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2017

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione atti giudiziari - Ordine di cui all'art. 139 c.p.c. - Notifica presso l'ufficio in presenza di trasferimento di residenza ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. - Invalidità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorché il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21922 del 2017 Rv. 645768 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11550 del 2022 Rv. 664424 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8283 del 27/03/2024** (Rv. **670674-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

C. (RINDI MARGHERITA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/11/2021

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Violazione - Diritto alla rimessione in pristino - Limitazioni - Esclusione.

La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11271 del 1990 Rv. 469868 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16808 del 2016 Rv. 640995 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 8442 del 28/03/2024** (Rv. **670577-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

P. (DI MEO STEFANO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/07/2020

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Inadempimento del promittente alienante all'obbligo di cancellare le ipoteche in vista della stipulazione del definitivo - Domanda ex art. 2932 c.c. - Poteri del giudice - Contenuto.

Ove il promissario acquirente abbia richiesto l'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita immobiliare, nonostante l'inadempimento del promittente alienante all'obbligo di cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene promesso in vendita, in vista della stipulazione del definitivo, rientra nei poteri del giudice, conformemente alle istanze all'uopo avanzate, consentire al promissario acquirente di impiegare la somma ancora dovuta nella cancellazione delle iscrizioni gravanti sull'immobile ovvero subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, di tali ipoteche, in attuazione di un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 8164 del 2023 Rv. 667503 - 01, N. 3176 del 2011 Rv. 616778 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8407 del 28/03/2024** (Rv. **670658-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

R. (PANARITI PAOLO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/11/2018

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Fattispecie di innalzamento di un pilastrino inserito nel muro comune quale supporto di un tetto a spiovente - Violazione dell'articolo 1102 c.c. - Insussistenza - Condizioni.

Nel caso di innalzamento di un pilastrino sul muro comune costituente, per tutta la sua estensione e profondità, appoggio di un tetto a spiovente, il comproprietario non incorre in violazione dell'art. 1102 c.c. ove la modificazione del bene comune non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilità e conservazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti alla comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 7143 del 2008 Rv. 602660 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8456 del 28/03/2024** (Rv. **670578-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

L. (D'AMATO GIANLUCA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2021

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Donazione da parte di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno - Annullabilità - Condizioni - Difetto di conoscenza della sottoposizione a misura di protezione da parte del donatario - Irrilevanza.

E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 377, Cod. Civ. art. 405 com. 4 lett. 5, Cod. Civ. art. 409 com. 1, Cod. Civ. art. 411 com. 4, Cod. Civ. art. 412 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11536 del 2017 Rv. 645839 - 01, N. 6079 del 2020 Rv. 657124 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 8440 del 28/03/2024** (Rv. **670659-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro T. (STELLA RICHTER MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/07/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Consob - Procedure con parti collegate ex art. 2391-bis c.c. - Violazione - Condizioni - Omessa adozione delle regole che

SEZIONE SECONDA

assicurano la trasparenza dell'operazione già nella fase antecedente alla delibera dell'organo gestorio - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sussiste la violazione degli obblighi di informativa al pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 5, commi 1, 3, 6, del regolamento sulle operazioni con parti correlate (emanato con delibera Consob n. 17221 del 2010 attuativo dell'art. 2391-bis c.c.) allorquando le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate non siano adottate in una fase anteriore a quella della delibera dell'organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede l'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente emittente quotato in borsa; ciò in quanto la disciplina persegue l'obiettivo, fissato dall'art. 2391-bis c.c., di assicurare la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, dando la prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, nell'ottica della tutela del mercato e degli investitori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la sussistenza formale della violazione poiché, al momento dell'approvazione della delibera, la parte correlata, che aveva proposto l'operazione, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente con effetto immediato, senza che tuttavia la società avesse adottato nell'immediatezza regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione approvata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 114 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 1601 del 2021 Rv. 660376 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 8580 del 29/03/2024 (Rv. 670675-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (MASCIOCCHI ALESSANDRO) contro B. (MANCINI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/11/2018

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI Trascrizione della domanda di nullità dell'atto di compravendita entro cinque anni dal compimento dell'atto stesso - Accoglimento - Acquisti successivi - Opponibilità - Fondamento.

A fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di vendita entro il termine di cinque anni dalla trascrizione dell'atto, l'accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti che sono avvenuti successivamente, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale, rendendoli inopponibili alla parte che si veda riconoscere la nullità dell'atto traslativo originario; ciò discende dall'art. 2652, n. 6 c.c., che ha lo scopo di limitare l'efficacia retroattiva e l'opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di nullità, ma solo quando quest'ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12074 del 2007 Rv. 598081 - 01, N. 1095 del 1967 Rv. 327489 - 01, N. 1292 del 1974 Rv. 369362 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8577 del 29/03/2024** (Rv. **670673-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**.

N. (NOVELLINI GIOVANNI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2023

046090 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Nomina del presidente e del segretario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

La nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020 conv. in l. n. 126 del 2020 (ove si è previsto che, in caso di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini), non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità. Pertanto, la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle delibere assembleari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il verbale contenente la ratifica dell'operato processuale dell'amministratore del condominio, ancorché privo della sottoscrizione di presidente e segretario, evidenziando che la sottoscrizione del verbale assolve unicamente la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 6, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 5 bis com. 1, Legge 27/11/2020 num. 159

Massime precedenti Conformi: N. 5709 del 1987 Rv. 454136 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27163 del 2017 Rv. 646947 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 8580 del 29/03/2024** (Rv. **670675-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

A. (MASCIOCCHI ALESSANDRO) contro B. (MANCINI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/11/2018

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI Trascrizione della domanda di nullità di atto soggetto a trascrizione ex art. 2652, n. 6 c.c. - Cancellazione della trascrizione della domanda e contestuale annotazione della sentenza di accoglimento ex art. 2655 c.c. - Conseguenze - Fondamento.

La disciplina prevista dall'art. 2652, n. 6, c.c., relativa agli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità di un atto soggetto a trascrizione, si applica anche in caso di successiva cancellazione della trascrizione della domanda e di contestuale annotazione sostitutiva della sentenza di accoglimento poiché la cancellazione della trascrizione della domanda ha effetto ex nunc, e non retroattivo, ed alla trascrizione della domanda subentra, in continuità, l'esito positivo del giudizio con la correlata annotazione della pronuncia accertativa a margine della trascrizione degli atti dichiarati nulli ex art. 2655 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2655

Massime precedenti Vedi: N. 12074 del 2007 Rv. 598081 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8579 del 29/03/2024** (Rv. **670660-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAVALLINO LINALISA**. Relatore: **CAVALLINO LINALISA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

G. (DE MAIO CARLO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2018

058008 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie.

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1406

Massime precedenti Conformi: N. 17727 del 2018 Rv. 649664 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 8573 del 29/03/2024** (Rv. **670583-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Parz. Diff.)

E. (PETRONIO UGO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/05/2021

184026 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI Poteri officiosi del commissario usi civili - Possibilità di incidere sul contenuto delle domande e sull'oggetto - Esclusione.

I poteri officiosi del commissario agli usi civili, nel processo civile, non possono incidere sull'oggetto e sul contenuto delle domande, che restano una prerogativa delle parti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8573 del 29/03/2024** (Rv. **670583-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Parz. Diff.)

E. (PETRONIO UGO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/05/2021

184030 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - TERMINI Reclamo avverso decisione del commissario degli usi civici - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Il procedimento di reclamo avverso le decisioni del Commissario agli usi civici va inquadrato nel sistema generale delle impugnazioni, sicché il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorre unicamente dalla notificazione della sentenza ad opera delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 21552 del 2018 Rv. 650172 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21193 del 2009 Rv. 609464 - 01, N. 22056 del 2007 Rv. 599912 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 5574 del 01/03/2024 (Rv. 670191-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.
Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (FIORAVANTI GIOVANNI) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Revocazione - Errore - Omessa applicazione di una disciplina ad una specifica fattispecie - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall'omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l'errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell'originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie. (In applicazione del principio la S.C., senza qualificare il dedotto errore quale errore di fatto o di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui era censurata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione, senza fare applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 49 del d.l. n. 189 del 2016, in un caso in cui, nell'originario ricorso, la parte non aveva dedotto le circostanze di fatto relative alla residenza delle parti e alla sede dello studio professionale nelle date in cui si erano verificati gli eventi sismici in ragione dei quali era stata disposta tale sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11691 del 2023 Rv. 667818 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31032 del 2019 Rv. 656234 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 5605 del 01/03/2024 (Rv. 670192-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.
Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (TRANFA ALESSIO) contro C. (CORAIN MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2020

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Disdetta inefficace intimata dal locatore - Conseguenze - Insorgenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in favore del conduttore - Sussistenza - Eccezione - Disinteresse del conduttore a permanere nell'immobile.

In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, tranne che l'acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 454 del 2009 Rv. 606200 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18812 del 2015 Rv. 636949 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 5787 del 04/03/2024 (Rv. 670456-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (BABINI GIAN PAOLO) contro S. (SCALISE GAETANO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/11/2019

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danni da riduzione della capacità lavorativa specifica - Danni subiti da persona che, al momento dell'illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa - Criteri di liquidazione - Concreta individuazione della base reddituale cui il danneggiato poteva ragionevolmente aspirare - Fattispecie.

Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137

Massime precedenti Vedi: N. 9682 del 2020 Rv. 657848 - 01, N. 1607 del 2024 Rv. 670059 - 01, N. 35663 del 2023 Rv. 669780 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 (Rv. 670338-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

M. (CONFORTI ANNIBALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 03/12/2020

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Membri della famiglia nucleare "successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale - Configurabilità - Conseguente onere del danneggiante di dimostrarne l'inesistenza - Danno dinamico-relazionale - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che

SEZIONE TERZA

assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 04, N. 22397 del 2022 Rv. 665266 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 5782 del 04/03/2024 (Rv. 670455-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (MATTEI EMILIO) contro G. (BIANCHI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/03/2019

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione ad uso non abitativo - Mancato rilascio al locatore dell'immobile alla scadenza del precedente contratto di locazione in scadenza - Impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna al nuovo conduttore - Esclusione.

In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inottemperanza del precedente locatario all'obbligazione di rilascio alla scadenza del contratto non può essere dedotta quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per escludere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di consegnare l'immobile al conduttore nel termine pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2019 Rv. 653419 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 5701 del 04/03/2024 (Rv. 670622-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

G. (SERRANO' MARIA) contro G. (ULIVI MANUELA)

Rigetta, AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO, 29/03/2021

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diffamazione - Comunicazione con un'unica persona - Volontà di ulteriore diffusione attraverso il destinatario - Necessità - Caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato - Implicita accettazione del rischio di diffusione da parte dell'agente - Esclusione - Fattispecie.

In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha

SEZIONE TERZA

confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144 - 01, N. 3785 del 2021 Rv. 660393 - 01, N. 14774 del 2006 Rv. 590871 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024 (Rv. 670339-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

B. (SALANDIN PAOLO) contro A. (LOMBARDI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/07/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità sanitaria - Nesso di causalità - Accertamento - Regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non") - Criteri - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19033 del 2021 Rv. 661748 - 01, N. 15991 del 2011 Rv. 618880 - 01, N. 25884 del 2022 Rv. 665948 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024** (Rv. **670458-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

A. (TASSO TORQUATO) contro S. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/01/2021

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata del terzo - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Limiti - Applicabilità del principio nei soli casi di chiamata in garanzia - Esclusione.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 10364 del 2023 Rv. 667650 - 01, N. 31868 del 2023 Rv. 669481 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6371 del 08/03/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (DI SALVO FABIO) contro B. (CAMPANELLA IDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/02/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Esecuzione nei confronti di ente locale - Pignoramento delle somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. imprecisa o incompleta - Azione risarcitoria promossa dall'ente - Onere della prova - Contenuto.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'ente locale che agisca, nei confronti del proprio istituto tesoriere, per il risarcimento del danno conseguente all'assegnazione di somme pignorate nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha l'onere di provare non solo che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. fosse incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell'assegnazione di somme effettivamente impignorabili, dovendo, a tal fine, dimostrare, da un lato, i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (in primis, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), e dall'altro l'assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che sarebbero potuti essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 20707 del 2023 Rv. 668357 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024** (Rv. 670340-01)

Presidente: **ROSSETTI MARCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

L. (TOTINO LAURA) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 06/05/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - "Gravi ed eccezionali ragioni" - Natura in rito della pronuncia - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30328 del 2022 Rv. 666477 - 01, N. 3977 del 2020 Rv. 656993 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6371 del 08/03/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

C. (DI SALVO FABIO) contro B. (CAMPANELLA IDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/02/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Esecuzione nei confronti di ente locale - Pignoramento delle somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Contenuto - Contestazione della pignorabilità delle somme da parte del debitore costituito - Onere della prova - Conseguenze.

L'istituto tesoriere, chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nell'ambito dell'espropriazione promossa dai creditori dell'ente locale sulle disponibilità del conto di tesoreria, è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al giudice dell'esecuzione l'eventuale rilievo d'ufficio dell'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., anche nel caso in cui l'ente debitore si sia costituito o (quale unico legittimato attivo) abbia proposto opposizione all'esecuzione volta a far valere tale impignorabilità, ferma restando, in tal caso, la necessità che l'ente medesimo provi i fatti dedotti a fondamento della propria opposizione o eccezione, di modo che, in mancanza, il pregiudizio conseguente all'eventuale assegnazione delle somme pignorate gli sarà causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l'eventuale inadempimento del terzo debitore rispetto alla suddetta obbligazione informativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 23727 del 2008 Rv. 604977 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 6368 del 08/03/2024 (Rv. 670593-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (MELIS STEFANO) contro I. (MASSA MANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/07/2020

113041 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE INCAPACE
Debitore che si avvale del terzo per l'adempimento della propria obbligazione di pagamento - Natura - "Adiectus solutionis causa" - Inefficacia del pagamento al creditore incapace - Conseguenze - Diritto del creditore alla reiterazione del pagamento - Responsabilità del terzo - Irrilevanza - Fattispecie.

113167 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI In genere.

Il terzo di cui il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero "adiectus solutionis causa" che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, sicché l'inefficacia del pagamento da questo eseguito al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall'obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l'esecuzione di un altro pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1190, Cod. Civ. art. 414

Massime precedenti Vedi: N. 11277 del 2002 Rv. 556432 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024 (Rv. 670385-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

G. (TASSONI FRANCO) contro E. (SZEMERE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2020

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Mera mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione - Verifica in concreto della conformazione della clausola - Necessità - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la mancata previsione di una "sunset clause" non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto. (Affermando tale principio in relazione a clausola claims made con previsione di ultrattività annuale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ne aveva dichiarato la nullità senza valutare la specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 10506 del 2017 Rv. 644008 - 01, N. 12908 del 2022 Rv. 664813 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22437 del 2018 Rv. 650461 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

F. (RAGO MARCO) contro N. (CAPPUCCILLI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2020

018028 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) Condotta colposa del danneggiante integrante reato - Esclusione della garanzia assicurativa e nullità del contratto - Insussistenza - Fondamento.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, poiché il rischio garantito consiste nella salvaguardia del patrimonio dell'assicurato contro i danni arrecati a terzi o a loro cose dalla condotta colposa del danneggiante, il fatto che quest'ultima integri anche gli estremi di un reato non rileva ai fini dell'esclusione della garanzia assicurativa, né determina la nullità del contratto poiché l'illiceità di tale condotta non incide sulla sua causa, né sul suo oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 434 del 1963 Rv. 260575 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024 (Rv. 670385-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

G. (TASSONI FRANCO) contro E. (SZEMERE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2020

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Nullità della clausola claims made - Individuazione della clausola sostitutiva - Necessità - Criteri - Fattispecie.

058105 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, una volta che sia dichiarata la nullità della clausola "claims made", la individuazione da parte del giudice del merito della clausola sostitutiva non può avvenire in modo automatico, facendo ricorso alla tradizionale disciplina dell'assicurazione della responsabilità civile, né ad altri modelli legali di assicurazione, dovendosi piuttosto procedere ad una corretta individuazione del sostrato sostitutivo che realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti, da valutare anche attraverso il ricorso a criteri di calcolo attuariale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la sostituzione della clausola claims made ritenuta nulla con una clausola di ultrattività decennale ex art. 11 della l. n. 24 del 2017, prevista per il solo caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, ritenendo, erroneamente, che tale legge avesse tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9616 del 2023 Rv. 667347 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22437 del 2018 Rv. 650461 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024 (Rv. 670531-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

P. (PODDI MARILENA) contro S. (VILLANI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/12/2021

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Giudizio di appello - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che al giudice d'appello fosse precluso respingere la domanda risarcitoria per responsabilità professionale di un avvocato per ragioni diverse, nella specie la carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta asseritamente negligente del difensore, da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure attinenti all'insussistenza dell'inadempimento dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 513 del 2019 Rv. 652131 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

F. (RAGO MARCO) contro N. (CAPPUCILLI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2020

018028 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) Rischio assicurato - Fatti dannosi derivanti da colpa grave o gravissima - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione dei fatti dovuti a colpa grave e dei fatti dovuti a specifici comportamenti colposi - Pattuizione espressa - Necessità.

SEZIONE TERZA

L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2017 Rv. 645341 - 01, N. 23762 del 2022 Rv. 665676 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6446 del 12/03/2024 (Rv. 670324-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

N. (VILLASCHI GIANLUIGI) contro T.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 14/09/2023

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Ritardo del volo superiore alle tre ore - Sufficienza - Danno individuale - Necessità - Esclusione.

Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 3 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 9474 del 2021 Rv. 661239 - 01, N. 1584 del 2018 Rv. 647585 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6492 del 12/03/2024 (Rv. 670400-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

F. (PROZZO ROBERTO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2021

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riscatto agrario - Termine per il pagamento del prezzo ex art. 8, comma 6, l. n. 590 del 1965 - Modifica ad opera dell'art. 224 d.l. n. 34 del 2020 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Interpretazione.

In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 224, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - a mente della quale "si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la disposizione di cui al primo periodo della stessa norma, che ha modificato l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, decorrente, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo unico della legge n. 2 del 1979 - deve essere intesa come riferita ai giudizi riguardanti il diritto di riscatto e non a quelli diretti all'accertamento della decadenza da tale

SEZIONE TERZA

diritto per il mancato tempestivo pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione ed in base al testo previgente.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 224 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9673 del 2020 Rv. 657847 - 01, N. 7249 del 2023 Rv. 667113 - 01, N. 15591 del 2007 Rv. 598520 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 12/03/2024 (Rv. 670432-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

L. (MICELI FRANCESCO) contro U. (LOMBARDO DANILO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2020

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Condizione di adempimento apposta ad un contratto - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 22951 del 2015 Rv. 637746 - 01, N. 24299 del 2006 Rv. 593132 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (BLANDINI ANTONIO) contro F. (COMMODO STEFANO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2021

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Notificazione dell'appello a mezzo PEC - Costituzione in modalità analogica - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli

SEZIONE TERZA

artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2023 Rv. 667247 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6623 del 12/03/2024** (Rv. **670589-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

D. (BUONAJUTO CIRO) contro A. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/09/2021

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Clausola in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Prova - Fattispecie.

La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1899, Cod. Civ. art. 1888

Massime precedenti Vedi: N. 4357 del 2022 Rv. 663939 - 03, N. 2390 del 2008 Rv. 601894 - 01, N. 9462 del 1997 Rv. 508290 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024** (Rv. **670341-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (RASI SALVATORE ALBERTO) contro C. (FERRANTE FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2020

085005 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE Fideiussione a garanzia del credito di una banca nei confronti del proprio correntista - Versamento della somma dovuta da parte del cofideiussore sul conto corrente del debitore principale - Diritto di regresso verso gli altri cofideiussori - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE TERZA

Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1823

Massime precedenti Vedi: N. 13458 del 2019 Rv. 653899 - 01, N. 35417 del 2023 Rv. 669722 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 (Rv. 670398-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/07/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Esclusione - Costituzione in giudizio del chiamato - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25499 del 2021 Rv. 662257 - 02, N. 22113 del 2015 Rv. 637283 - 01, N. 16336 del 2020 Rv. 658465 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VERRECCHIA PAOLO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2020

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Doveri del

SEZIONE TERZA

giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.

Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinverranno nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 11196 del 2007 Rv. 596458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13218 del 2016 Rv. 640416 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 03

Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (LAI RINALDO) contro I. (CRIPPA LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/06/2020

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Pagamento operato dall'assicuratore della r.c.a. senza il rispetto delle formalità ex art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Liberazione nei confronti dell'Inail - Esclusione - Fondamento.

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 25733 del 2014 Rv. 633738 - 01, N. 14981 del 2022 Rv. 664824 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (LAI RINALDO) contro I. (CRIPPA LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/06/2020

SEZIONE TERZA

129029 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE Infortunio in itinere - Rischio elettivo - Prestazione di soccorso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di infortunio in itinere, non integra il rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, la prestazione di soccorso a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che, seppur estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, ma pur sempre posta in essere nelle fasi a quella correlate, costituisce estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata la quale aveva ravvisato un rischio elettivo nella condotta dei lavoratori che erano scesi dal mezzo sul quale viaggiavano al fine di verificare se fosse necessario prestare soccorso agli occupanti di una auto, rimasta precedentemente coinvolta in un sinistro, ed erano stati così improvvisamente investiti da altra autovettura mentre percorrevano il ciglio della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 22180 del 2021 Rv. 662028 - 01, N. 5814 del 2022 Rv. 663991 - 01, N. 8988 del 2020 Rv. 657940 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

G. (FIORAVANTI ALESSANDRO) contro M. (CONFORTI ALBERTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2019

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie.

Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932 c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 6737 del 13/03/2024** (Rv. **670764-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE** . Relatore: **SAIJA SALVATORE** .

S. (SIGNORE MADDALENA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2020

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Sanatoria di un immobile abusivo - Domanda per la restituzione di pagamenti connessi all'istanza di sanatoria di natura diversa dall'oblazione - Legittimazione passiva dell'Erario ex art. 34 della l. n. 47 del 1985 - Esclusione - Legittimazione passiva esclusiva del soggetto che ha percepito la somma - Sussistenza - Fattispecie.

La domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall'oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo non va proposta nei confronti dell'Erario, che è individuato dall'art. 34 della l. n. 47 del 1985 quale destinatario della sola oblazione, bensì - avuto riguardo alla legittimazione passiva dell'accipiens ex art. 2033 c.c. - del soggetto che ha indebitamente percepito dette somme. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la Regione ed il Comune privi di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione, rispettivamente, dell'addizionale regionale e degli oneri concessori).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2023 Rv. 669103 - 01, N. 25170 del 2016 Rv. 642142 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 6702 del 13/03/2024** (Rv. **670693-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE** . Relatore: **SAIJA SALVATORE** .

C. (D'AGOSTINO NICOLA MARIA GIUSEPPE) contro G. (DE RUBERTO ANIELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/12/2020

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE Assicurazione contro i danni - Clausola che demanda ad accertamento arbitrale la definizione dell'evento dannoso nei suoi aspetti fattuali - Sospensione della prescrizione del diritto all'indennizzo - Condizioni - Denuncia di sinistro entro l'anno - Necessità - Fattispecie.

Nell'assicurazione contro i danni, la clausola che demanda ad un accertamento arbitrale la definizione dell'evento dannoso nei suoi aspetti fattuali comporta la sospensione, fino alla definizione peritale, del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione e che non sia stata esplicitamente manifestata dall'assicuratore la non spettanza dell'indennizzo per inoperatività della polizza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - sebbene il sinistro fosse stato denunciato entro il termine, ratione temporis vigente, di un anno dalla relativa verifica - aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo senza tener conto del contegno della compagnia assicurativa che, pur avendo sollecitato la liquidazione amichevole "ad importo nullo" o il mero "ritiro" della denuncia del sinistro, aveva prestato accondiscendenza allo svolgimento del procedimento arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8973 del 2020 Rv. 657936 - 03, N. 8674 del 2009 Rv. 608256 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 6749 del 13/03/2024 (Rv. 670532-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (MANCIOCCHI VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2020

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Iscrizione di ipoteca con riserva ex art. 2764-bis c.c. - Decreto motivato e provvedimento su reclamo che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

In tema di iscrizione di ipoteca con riserva, il decreto motivato ed il provvedimento emesso in esito al reclamo avverso il decreto, previsti dagli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp.att. c.c., che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure, non sono impugnabili con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., poiché non hanno natura definitiva e valenza decisoria, non essendo volti ad incidere definitivamente sul diritto del creditore, la cui tutela può trovare attuazione in un ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21081 del 2022 Rv. 665098 - 01, N. 4410 del 2017 Rv. 643880 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024 (Rv. 670549-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

N. (PATRONI GRIFFI LEONARDO) contro I. (GRILLO CORRADO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/02/2020

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussione - Clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE - Estensione della nullità all'intero contratto - Condizioni e limiti - Rilievo officioso dell'effetto estensivo - Esclusione - Onere prova - Fattispecie.

La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421

Massime precedenti Vedi: N. 26957 del 2023 Rv. 668793 - 01, N. 18794 del 2023 Rv. 668173 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (LAI RINALDO) contro I. (CRIPPA LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/06/2020

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Obbligazione solidale da fatto illecito - Principio di proporzione alla colpa di ciascuno dei coobbligati - Conseguenze in tema di obbligazione risarcitoria per danni da sinistro stradale - Azione di regresso tra proprietario del veicolo e datore di lavoro del conducente - Esclusione - Azione di rivalsa contro il conducente-dipendente per l'intera somma pagata - Ammissibilità - Fattispecie.

Poiché nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che era a versare all'Inail).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 16512 del 2017 Rv. 644819 - 01, N. 36902 del 2022 Rv. 666287 - 01, N. 36613 del 2023 Rv. 669751 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024 (Rv. 670549-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

N. (PATRONI GRIFFI LEONARDO) contro I. (GRILLO CORRADO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/02/2020

085006 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE Fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. - Automatica liberazione del fideiussore - Insussistenza - Prova del pregiudizio giuridico - Necessità.

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2010 Rv. 614488 - 01, N. 4175 del 2020 Rv. 657007 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del 14/03/2024 (Rv. 670436-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

E. (CICCARELLI SERGIO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 19/12/2019

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Intervento volontario del terzo quale effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore - Estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo - Esclusione - Fattispecie.

In caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l'omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall'interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l'effettivo legittimato passivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 8411 del 2016 Rv. 639737 - 01, N. 998 del 2009 Rv. 606389 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (STANISCIÀ NICOLA) contro S.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/02/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione - Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie.

L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 31068 del 2023 Rv. 669459 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01 Rv. 651161 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 6908 del 14/03/2024 (Rv. 670434-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

A. (MASCHERONI MASSIMO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2021

058091 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) Contenuto del contratto non corrispondente alla comune reale volontà delle parti - Errore ostativo - Configurabilità - Esclusione - Prevalenza delle volontà delle parti sulla lettera del contratto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza di un vizio del consenso, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, affermando che, nel testo contrattuale, per un mero errore materiale, era stato inserito come ancora da fatturare un credito per il quale, invece, la fattura era già stata emessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1430

Massime precedenti Conformi: N. 24208 del 2018 Rv. 650640 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 6912 del 14/03/2024 (Rv. 670435-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (MARTUSCIELLO ERMANNO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2020

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Modifica della disciplina normativa - Disciplina ex art. 252 disp.att. c.c. - Applicabilità in difetto di specifica disposizione transitoria - Sussistenza - Conseguenze - Nuovo termine prescrizionale - Applicabilità ai rapporti pendenti - Sussistenza - Condizioni e limiti - Decorrenza - Fattispecie.

In caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile alla richiesta di risarcimento dei danni per il furto di merce, oggetto di un contratto di trasporto, la prescrizione quinquennale, ancora in corso, in luogo di quella annuale, introdotta dal d.lgs. n. 286 del 2005, con decorrenza dal 28.2.2006).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2 com. 1, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 3 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28984 del 2017 Rv. 646389 - 01, N. 35571 del 2023 Rv. 669779 - 01, N. 27015 del 2022 Rv. 665928 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024 (Rv. 670343-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

G. (PIANA ALESSANDRA) contro L. (LUCCHINI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2021

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diritto di satira - Esercizio - Espressioni lesive dell'altrui reputazione - Ammissibilità - Limiti - Funzionalità delle espressioni o delle immagini lesive dell'altrui reputazione rispetto allo scopo satirico perseguito - Valutazione della rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto in tale peculiare forma - Necessità - Fattispecie.

La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della contenenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21235 del 2013 Rv. 627963 - 01, N. 6919 del 2018 Rv. 647763 - 02, N. 6787 del 2016 Rv. 639642 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024 (Rv. 670342-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

D. (BRUNETTI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Iscrizione del fermo e dell'ipoteca - Impugnazione - Natura - Conseguenze - Decisione - Rimedio esperibile.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28509 del 2022 Rv. 665956 - 01, N. 24234 del 2015 Rv. 637764 - 01, N. 18041 del 2019 Rv. 654525 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 6829 del 14/03/2024 (Rv. 670414-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

U. (TASSONI FRANCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/04/2020

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Risarcimento, dovuto dal responsabile, superiore alle somme assicurate - Riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 *ratione temporis* applicabile - Onere dell'assicuratore di crearne i presupposti - Sussistenza - Modalità - Omissione - Conseguenze - Incapienza del massimale - Opponibilità ai danneggiati non risarciti - Esclusione - Limiti.

*In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 *ratione temporis* applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subito da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13394 del 2018 Rv. 649037 - 01, N. 1527 del 2010 Rv. 611052 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 6895 del 14/03/2024 (Rv. 670403-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

S. (SALETTI ACHILLE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Condanna penale al pagamento di provvisoriale - Opposizione a precetto - Contestazione attinente il nesso di causalità tra fatto dannoso e pregiudizio lamentato- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisoriale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisoriale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisoriale, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisoriale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4318 del 2019 Rv. 652689 - 01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804 - 01, N. 1942 del 2023 Rv. 666694 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024 (Rv. 670402-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

E. (D'ALESSIO ANTONIO) contro G. (DELLA VENTURA FRANCESCO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/02/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o deposito del documento asseverativo di essa - Improcedibilità dell'esecuzione - Provvedimento che dispone o nega la chiusura anticipata dell'esecuzione - Mezzo di impugnazione - Individuazione.

L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01, N. 35365 del 2023 Rv. 669752 - 02, N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 03

Sez. 3, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

C. (SEPE GIACOMO) contro R. (DELLA PIETRA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto di ormeggio - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Elementi essenziali - Messa a disposizione delle strutture portuali ed assegnazione di spazio d'acqua - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Fattispecie in tema di rapporto associativo intercorrente con un circolo nautico.

069042 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

109001 NAVE - IN GENERE In genere.

Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3554 del 2013 Rv. 625310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6947 del 14/03/2024 (Rv. 670437-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

V. (SAGUI PASCALIN DOMENICO) contro O. (CONSTANTINI SANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/10/2020

SEZIONE TERZA

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Verificazione di un danno risarcibile - Necessità - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, che aveva respinto la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da evizione del diritto di proprietà superficiale su un immobile, ritenendo la sua decorrenza dall'avvio del piano di apposizione dell'uso civico sull'immobile e non, invece, dall'esito positivo di detto procedimento, cui era conseguita l'acquisizione al demanio pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16631 del 2023 Rv. 668120 - 01, N. 8872 del 2021 Rv. 660996 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024 (Rv. 670399-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (CAPPELLI LUIGI) contro A. (BASSANO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie - relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria - la S.C. ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi all'esito della c.t.u. - quali il malfunzionamento dell'apparecchio cardiocografico e l'omessa aspirazione del meconio dopo la nascita - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto).

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13269 del 2012 Rv. 623607 - 01, N. 2719 del 2023 Rv. 667049 - 01, N. 16504 del 2017 Rv. 644957 - 01, N. 18275 del 2014 Rv. 631829 - 01, N. 6850 del 2018 Rv. 647953 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024** (Rv. **670399-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

A. (CAPPELLI LUIGI) contro A. (BASSANO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità della struttura sanitaria - Obbligazioni relative alla prestazione sanitaria in senso stretto o a profili strutturali e organizzativi - Rispettiva deduzione - Modificazione del titolo - Esclusione - Fondamento.

Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di speditività.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 8826 del 2007 Rv. 599206 - 01 Rv. 599205 - 01, N. 29001 del 2021 Rv. 662914 - 01, N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7073 del 15/03/2024** (Rv. **670384-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

D. (CADELO ENRICO) contro C. (CALLIPO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/09/2020

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno ambientale - Art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006 (come modificato dalla l. n. 97 del 2013) - Legittimazione attiva dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato in relazione alle domande precedentemente proposte - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Statuizione risarcitoria - Contenuto.

L'entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 (che, modificando l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al Ministero dell'Ambiente) non fa venir meno la legittimazione dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, né determina l'inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente che vi sia stata eventualmente proposta, ferma restando la necessità di coordinarne la statuizione di accoglimento con le prescrizioni della nuova disciplina, alla cui stregua il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e a determinarne il costo, il cui rimborso potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti nel caso di omessa o incompleta esecuzione delle stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Legge 06/08/2013 num. 97 art. 25 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Vedi: N. 14935 del 2016 Rv. 640804 - 01, N. 8662 del 2017 Rv. 643837 - 02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 7121 del 15/03/2024** (Rv. **670386-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.** Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

N. (MALAGUGINI MARCO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/09/2020

149222 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - IN GENERE Azione revocatoria - Azione di simulazione - Proposizione nello stesso giudizio - Alternatività o subordinazione - Configurabilità - Effetti relativi alle conseguenti valutazioni del giudice.

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 21083 del 2016 Rv. 642940 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7010 del 15/03/2024** (Rv. **670344-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

N. (PLATANIA LORENZO CARMELO) contro I. (FABIO MASSIMILIANO)

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 24/05/2022

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Ritardo del volo superiore alle tre ore - Sufficienza - Presentazione al check-in all'orario originariamente stabilito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del 23 ottobre 2012) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 3 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 9474 del 2021 Rv. 661239 - 01, N. 1584 del 2018 Rv. 647585 - 01, N. 4261 del 2023 Rv. 666702 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Ordinanza n. 7201 del 18/03/2024** (Rv. **670439-01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**. Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

C. (VESPOLI LUIGI) contro I. (BALDINI GIANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2018

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Commissario liquidatore - Assimilabilità al curatore fallimentare - Conseguenze in tema di azione revocatoria ordinaria - Sussistenza dell'eventus damni - Onere della prova - Requisiti - Pluralità di elementi - Ricorrenza complessiva - Necessità - Scientia damni - Consapevolezza di tali elementi da parte del terzo.

081363 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITA' - POTERI - IN GENERE In genere.

Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26331 del 2008 Rv. 605530 - 01, N. 19515 del 2019 Rv. 654441 - 01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024** (Rv. **670579-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

O. (LOCANTORE RAFFAELE) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VERCELLI, 18/07/2022

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Attività di recupero dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Incarico conferito a soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B. - Conseguenze - Nullità del mandato e degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore

SEZIONE TERZA

bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1999 num. 130 art. 2 com. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10885 del 2015 Rv. 635698 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7395 del 19/03/2024 (Rv. 670438-01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

P. (VOTANO STEFANIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2020

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005649/2023 66694301

Massime precedenti Conformi: N. 5649 del 2023 Rv. 666943 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7313 del 19/03/2024 (Rv. 670459-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

L. (DEL PRETE CARMELA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2020

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Documentazione attestante la data di inizio del corso - Produzione in primo grado - Omessa spettanza del diritto in relazione alla data suddetta - Deduzione in appello - Mera difesa - Conseguenze - Divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, qualora il medico attore abbia allegato l'anno di inizio del corso sulla base di documentazione prodotta in primo grado, la deduzione in grado d'appello, da parte della difesa erariale, della mancata spettanza del compenso in ragione del suddetto dato temporale integra mera difesa in iure, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 18736 del 2023 Rv. 668124 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7365 del 19/03/2024 (Rv. 670512-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

P. (MELCHIORRE GENNARO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 18/07/2019

154083 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) Canoni idrici - Riscossione mediante ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 - Legittimazione del concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 dlgs. n. 446 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 4 com. 2, Legge 22/11/2002 num. 265, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 156, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18104 del 2021 Rv. 661784 - 01, N. 22710 del 2017 Rv. 645567 - 01, N. 7076 del 2016 Rv. 639252 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7389 del 19/03/2024 (Rv. 670620-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

D. (LIMONGELLI UMBERTO) contro D. (GRASSO BIAGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Regresso del terzo datore di pegno - Disciplina di cui all'art.1952 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.

149132 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - IN GENERE In genere.

All'azione di regresso del terzo datore di pegno, che ha pagato il creditore, verso il debitore il cui debito ha garantito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1952 c.c., dettata per la fideiussione, se non in ragione di una espressa previsione delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1952, Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 2786

Massime precedenti Vedi: N. 4033 del 1999 Rv. 525654 - 01, N. 6073 del 1985 Rv. 443212 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

V. (CATAPANO FRANCESCO) contro N. (LIONETTI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 895 del 2016 Rv. 638811 - 01, N. 5813 del 2023 Rv. 666959 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7469 del 20/03/2024 (Rv. 670541-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

C. (BARACCA GIOVANNI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2021

058071 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Annullabilità del contratto per incapacità della parte - Proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fattispecie.

La parte convenuta per l'esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l'annullabilità del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione in appello, per la prima volta, dell'eccezione di incapacità del tutore per mancata autorizzazione dell'atto dispositivo da parte del giudice tutelare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11182 del 2002 Rv. 556355 - 01, N. 1027 del 1995 Rv. 490061 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024** (Rv. **670676-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro R. (ONOFRI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/10/2020

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Possibilità di subordinare il pagamento del prezzo a termini e condizioni - Esclusione - Accertamento di un controcredito del prelazionario nel giudizio di accertamento del valido esercizio della prelazione - Ammissibilità - Fondamento.

Il valido esercizio del diritto di prelazione agraria non consente la subordinazione del pagamento del prezzo a termini e condizioni posti dal prelazionario, il quale, tuttavia, può chiedere, nel medesimo giudizio in cui ha domandato l'accertamento del diritto di prelazione, una pronuncia su un proprio credito nei confronti del venditore, non alterando tale domanda la parità di condizioni tra il prelazionario ed il terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20671 del 2009 Rv. 609965 - 01, N. 22175 del 2009 Rv. 609523 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024** (Rv. **670676-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro R. (ONOFRI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/10/2020

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Diritto di prelazione - Mancato esercizio - Vendita a soggetto diverso dal promissario acquirente - Nuova denuntiatio - Obbligo del venditore - Sussistenza - Atteggiamento tenuto dal prelazionario in precedenza - Irrilevanza.

Se il proprietario del fondo agricolo, dopo avere stipulato un contratto preliminare di vendita, in assenza d'un valido esercizio del diritto di prelazione, decide di venderlo a persona diversa dal promissario acquirente ed a prezzo maggiorato, ha l'onere di reiterare la denuntiatio al titolare del diritto di prelazione, a prescindere dall'atteggiamento da questi serbato rispetto al precedente preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 915 del 1981 Rv. 411429 - 01, N. 11716 del 1995 Rv. 494613 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024** (Rv. **670694-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

G. (GEBBIA GIOVANNI) contro M. (REFERZA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/02/2020

SEZIONE TERZA

100047 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - Duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova del titolo successorio.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6444 del 2009 Rv. 607584 - 01, N. 6845 del 2010 Rv. 612128 - 01, N. 9250 del 2017 Rv. 643843 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024 (Rv. 670594-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

I. (PAGLIARICCI ERNESTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Eccezione di pagamento - Proposizione con l'atto di opposizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Difformi: N. 41474 del 2021 Rv. 663413 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17598 del 2017 Rv. 644856 - 01, N. 9965 del 2016 Rv. 639744 - 01, N. 15591 del 2018 Rv. 649094 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 7527 del 21/03/2024 (Rv. 670595-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

F. (CONSOLE ANTONIO) contro E. (BOVESI MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/05/2020

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing - L. n. 124 del 2017 - Applicabilità ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore ma ancora sub iudice - Sussistenza - Fondamento.

La l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7367 del 2023 Rv. 667143 - 01, N. 16632 del 2023 Rv. 668121 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 (Rv. 670676-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro R. (ONOFRI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/10/2020

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pluralità di domande - Sentenza contenente decisione nel merito di alcune domande e dichiarazione di incompetenza o litispendenza per altre - Impugnabilità di tale ultima decisione - Regolamento di competenza - Necessità - Appello - Inammissibilità.

Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell'art. 42 c.p.c., soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l'appello eventualmente proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 2879 del 2003 Rv. 560717 - 01, N. 6826 del 2017 Rv. 643678 - 01, N. 12607 del 2002 Rv. 557164 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9480 del 2012 Rv. 622712 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024** (Rv. **670591-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

G. (SPARTI SERGIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/03/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Omesso esame di fatto decisivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, aderendo incondizionatamente alla decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria, si era limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. circa la non diagnosticabilità, in base agli esami ecografici del feto, della sindrome di Apert, senza esaminare il diverso profilo di colpa, pure contestato e fatto oggetto di specifici rilievi critici del consulente di parte, relativo alla mancata rilevazione di una diversa morfologia del feto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18886 del 2023 Rv. 668250 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34395 del 2023 Rv. 669576 - 01, N. 32069 del 2023 Rv. 669426 - 02

Sez. 3, **Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024** (Rv. **670597-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

P. (MOSETTI ANTONIO) contro H. (SERAFINI GIANLUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Modifica della domanda dell'opposto ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Contenuto - Fondamento.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16807 del 2018 Rv. 649420 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 27183 del 2023 Rv. 668674 - 01, N. 32933 del 2023 Rv. 669523 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 7903 del 22/03/2024 (Rv. 670528-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (DE CRISTOFARO MARCO) contro C. (FRANCARIO FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2020

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Giudizio di primo grado - Pretesa dell'attore - Contestazione sia nell'an che nel quantum - Rigetto della domanda - Convenuto - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Sufficienza - Riproposizione delle contestazioni in ordine al quantum - Necessità - Esclusione.

Il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 2671 del 1989 Rv. 462961 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17461 del 2016 Rv. 640792 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7891 del 22/03/2024 (Rv. 670514-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

I. (GRASSI PAOLO) contro B. (ARTURI EMILIA FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/03/2021

085012 FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Art. 1938 c.c. - Indicazione dell'importo massimo garantito - Accordo orale di futuro riempimento del testo scritto - Nullità della fideiussione - Esclusione - Fondamento - Violazione del pactum ad scribendum - Comportamento contrario a buona fede - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1352, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1580 del 2017 Rv. 643498 - 01, N. 7804 del 2023 Rv. 667273 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 7789 del 22/03/2024** (Rv. **670630-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

N. (PAVANETTO MATTEO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/03/2021

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito - Fatto del terzo - Prova - Contenuto - Fatto del terzo rimasto ignoto - Effetti - Causa ignota - Conseguenza - Responsabilità del custode - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di una società, quale proprietaria e custode di un cancello, il cui crollo aveva provocato un infortunio, in quanto la parte ricorrente non aveva provato che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile o eccezionale e, pur essendo rimasta ignota la causa remota di detto crollo, risultava provata la derivazione del danno dalla res).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25029 del 2008 Rv. 605124 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 20986 del 2023 Rv. 668584 - 01, N. 5741 del 2009 Rv. 606873 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7883 del 22/03/2024** (Rv. **670529-01**)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

C. (SALVI LAURA) contro C. (FABBRI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2019

045045 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - MANDATI DI PAGAMENTO Servizio di tesoreria - Applicabilità della disciplina del mandato - Conseguenze - Istruzioni del mandante incongrue - Obblighi di comunicazione del tesoriere - Sussistenza - Fattispecie.

105035 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - DILIGENZA DEL MANDATARIO In genere.

Al rapporto che si instaura fra l'ente locale ed il servizio di tesoreria si applica la disciplina del mandato, che impone al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede e che la stessa professionalità del mandatario impone, con la conseguenza che, in caso di indicazioni incongrue da parte del mandante, è obbligo del tesoriere rilevare e comunicare al mandante l'incongruenza o l'errore commesso. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha affermato la responsabilità del tesoriere il quale, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, pur avendo ricevuto dal Comune, terzo pignorato, l'ordine di eseguire due distinti bonifici, l'uno in favore del creditore pignorante, per la somma pignorata, e l'altro nei confronti del debitore esecutato, per il residuo dovuto, non aveva rilevato l'incongruità dell'indicazione del

SEZIONE TERZA

medesimo codice "iban" per entrambi ed aveva così effettuato un unico bonifico dell'intero importo a favore del debitore esecutato, esponendo l'ente locale ad una ulteriore richiesta di pagamento da parte del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1717, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 1625 del 1996 Rv. 496092 - 01, N. 20640 del 2019 Rv. 654950 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7864 del 22/03/2024 (Rv. 670713-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro S. (PESCE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/04/2020

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Amministratore di fatto - Assunzione non autorizzata della gestione di una società - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Opponibilità alla società di atti compiuti dall'amministratore di fatto - Ratifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2029, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2020 Rv. 659274 - 01, N. 4045 del 2016 Rv. 638756 - 01, N. 28819 del 2008 Rv. 606070 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7845 del 22/03/2024 (Rv. 670513-01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

N. (ROMANO NICOLA) contro L. (SMARGIASSI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni - Impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della

SEZIONE TERZA

facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7834 del 22/03/2024 (Rv. 670712-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

B. (CANILLI RICCARDO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2020

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Norme per la tutela della concorrenza e del mercato fissate nella legge n. 287 del 1990 - Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza - Legittimazione a far valere la violazione - Soggetti del mercato che hanno subito un danno dall'illecito anticoncorrenziale - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di norme a tutela della concorrenza e del mercato fissate nella l. n. 287 del 1990, la legittimazione a far valere la violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza spetta non solo agli imprenditori, ma a tutti i soggetti del mercato che hanno subito un danno dal comportamento anticoncorrenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimati ad agire per far valere la violazione della normativa antitrust coloro che avevano rilasciato, in favore di un istituto di credito, una fideiussione che riproduceva il tenore letterale dello schema ABI frutto di una intesa vietata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14716 del 2005 Rv. 583044 - 01, N. 993 del 2010 Rv. 611386 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (LANA ANTON GIULIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno alla persona - Danno dinamico-relazionale e danno morale - Autonomia - Conseguenze - Liquidazione secondo le tabelle di Milano - Modalità.

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento

SEZIONE TERZA

tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5865 del 2021 Rv. 660926 - 01, N. 5119 del 2023 Rv. 667238 - 02, N. 6444 del 2023 Rv. 667084 - 01, N. 2433 del 2024 Rv. 670063 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 7834 del 22/03/2024 (Rv. 670712-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. (CANILLI RICCARDO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2020

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Accertamento giudiziale di un credito - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro credito tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Fattispecie.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza emessa in altro giudizio tra le stesse parti sulla base del rilievo che i crediti azionati nei due giudizi, pur trovando entrambi causa in una fideiussione prestata a favore della banca per le obbligazioni di una società garantita, avevano un petitum diverso, riguardando rapporti giuridici diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27013 del 2022 Rv. 665900 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8445 del 2023 Rv. 667105 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. (SALVAGO RITA) contro S. (DI BENEDETTO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2020

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Sindacato della Cassazione - Contenuto e limiti.

SEZIONE TERZA

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione adottata, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22714 del 2023 Rv. 668640 - 01, N. 32023 del 2019 Rv. 655960 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7913 del 23/03/2024 (Rv. 670462-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2022

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Reticenza dell'assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. - Riferimento al momento di formazione del consenso - Necessità - Fondamento - Circostanze sopravvenute - Applicabilità - Esclusione.

In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1898

Massime precedenti Vedi: N. 25582 del 2011 Rv. 620624 - 01, N. 2740 del 2002 Rv. 552520 - 01, N. 11115 del 2020 Rv. 658096 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7909 del 23/03/2024 (Rv. 670542-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (STANISCI VALERIO) contro E. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 22/07/2020

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI Locazioni stipulate in data anteriore al pignoramento - Adeguatezza del prezzo convenuto - Accertamento - Momento di riferimento - Fattispecie.

Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va

SEZIONE TERZA

considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2462 del 1982 Rv. 420318 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23508 del 2022 Rv. 665608 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7912 del 23/03/2024 (Rv. 670515-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (LEONARDI RICCARDO) contro G. (HAZAN MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/09/2020

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 035318/2022 66636901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (ZURLO AGOSTINO) contro A. (MINNA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/02/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno morale terminale e danno biologico terminale - Differenze - Risarcibilità - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01, N. 18056 del 2019 Rv. 654378 - 03, N. 26727 del 2018 Rv. 650909 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024** (Rv. **670596-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (SALVAGO RITA) contro S. (DI BENEDETTO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2020

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Concreta determinazione della misura - Potere discrezione del giudice - Limiti - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che, con la condanna di un Comune alla realizzazione di lavori di rifacimento della fogna pubblica entro un certo termine, aveva fissato in ottocento euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, in ragione del pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e dei conseguenti gravi danni che la parte attrice avrebbe potuto subire in caso di ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 134 lett. 4

Sez. **3**, **Sentenza n. 7923 del 23/03/2024** (Rv. **670457-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (ZURLO AGOSTINO) contro A. (MINNA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/02/2021

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 10202 del 2023 Rv. 667389 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7995 del 25/03/2024 (Rv. 670592-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

L. (CROCE ARMANDO) contro C. (TOMASINO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2019

055099 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze - Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata.

055105 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15136 del 2016 Rv. 642117 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024 (Rv. 670695-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

I. (D'ALESSANDRO ANTONIA) contro P. (DI IESO PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2019

113165 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - CLAUSOLA DI ESONERO Responsabilità di Poste Italiane per ritardo nella consegna - Clausola contrattuale di esclusione o limitazione di responsabilità - Nullità per violazione di norme imperative - Fondamento.

126033 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - CORRISPONDENZA In genere.

La clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché - essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che

SEZIONE TERZA

prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Legge 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 19 CORTE COST., DM Poste e telecomunicazioni 09/04/2001, Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2261 del 2022 Rv. 663862 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8023 del 25/03/2024 (Rv. 670619-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* .

D. (GATTO GIUSEPPA) contro S. (SIRACUSA GIUSEPPA CONCETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/06/2021

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione uso diverso - Fideiussione - Eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c. - Natura di eccezione propria - Conseguenze in merito alla legittimazione passiva.

L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1613 del 1963 Rv. 262429 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01, N. 5572 del 1979 Rv. 402164 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8038 del 25/03/2024 (Rv. 670516-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (GIULIANI ROBERTO) contro F. (GIANNONE ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/06/2019

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Contratti di durata - Locazione - Interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1366 c.c. - Termine essenziale per il pagamento - Espresa previsione - Necessità - Fattispecie in merito alla differenza tra clausola risolutiva espressa e termine essenziale.

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI In genere.

SEZIONE TERZA

Nei contratti di durata (come la locazione), in cui sono stabilite prestazioni di pagamento secondo scadenze mensili e non in un'unica soluzione, l'essenzialità del termine di ciascuna prestazione di pagamento deve essere espressamente prevista, in ossequio ai criteri di ermeneutica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha affermato - esaminando il tenore letterale della clausola di un contratto di locazione secondo cui il ritardo o il mancato pagamento di una sola mensilità era da individuare come causa immediata di risoluzione del contratto - che si trattava di clausola risolutiva espressa e non di termine essenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366

Massime precedenti Vedi: N. 32277 del 2023 Rv. 669387 - 02, N. 32238 del 2019 Rv. 656215 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8036 del 25/03/2024 (Rv. 670609-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

I. (BRUNO ELENA) contro A. (TRAVERSO SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso - Sintomatologia aspecifica del paziente
- Criteri per la valutazione della diligenza del medico - Rapidità dell'inquadramento diagnostico
- Determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento - Fattispecie.

In caso di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell'inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l'accesso al pronto soccorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della diagnosi di una mielopatia cervicale in ernie discali, proposta da un paziente che, al momento dell'accesso al pronto soccorso, presentava sintomi non specifici di tale malattia neurologica e tali da indurre alla verifica soltanto dell'alternativa tra una patologia cardiaca e una di rilevanza ortopedica e che era stato dimesso nella stessa giornata, dopo che erano stati esclusi, all'esito di esami strumentali, disturbi cardiaci, con diagnosi di artrosi acromion-claveare sinistra, con segni di conflitto sub acromiale ed artrosi cervicale e consiglio di sottoporsi a visita ortopedica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 19372 del 2021 Rv. 661838 - 01, N. 12273 del 2004 Rv. 574124 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 8215 del 26/03/2024** (Rv. **670517-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

E. (*MENALE CONCETTA*) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/05/2020

160005 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI Contratto di fornitura di gas - Disciplina ex art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 - Norme imperative - Conseguenze - Nullità della singola clausola.

In tema di contratto di fornitura di gas, le norme contenute nell'art. 10 d.lgs. n. 32 del 1998 sono imperative, cioè inderogabili dall'autonomia privata nell'interesse della parte più debole, impedendo la previsione di un diritto di esclusiva o di una libera durata del contratto; ne deriva che la loro violazione, anziché comportare la nullità dell'intero contratto, produce la nullità della singola clausola in contrasto con esse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18370 del 2017 Rv. 645368 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024** (Rv. **670520-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

C. (*GENOVESE FRANCESCO*) contro F. (*MERCADANTE GAETANO*)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/05/2022

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata.

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35032 del 2023 Rv. 669625 - 01, N. 5772 del 2017 Rv. 643260 - 01, N. 7546 del 2017 Rv. 643526 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 8116 del 26/03/2024** (Rv. 670610-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

F. (TRUPPA EDOARDO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/11/2021

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Alea - Nozione - Equivalenza del rischio - Necessità - Accertamento - Criteri - Mancanza dell'equivalenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitalizante un'uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. (Nella specie, la S.C. nel confermare la statuizione di nullità della sentenza impugnata, ha ritenuto insussistente l'equivalenza di rischio sul rilievo che la vitaliziata, al momento della conclusione del contratto, aveva solo 48 anni e, quale dipendente da molti anni della società vitalizante, aveva buona conoscenza della situazione economica della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1872

Massime precedenti Conformi: N. 19763 del 2005 Rv. 584142 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14796 del 2009 Rv. 608630 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024** (Rv. 670624-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

Q. (CANALE DOMENICO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/10/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Divieto di frazionamento della domanda di risarcimento - Limiti - Criterio dell'interesse oggettivo del creditore - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17019 del 2018 Rv. 649441 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 8530 del 2020 Rv. 657812 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8342 del 27/03/2024 (Rv. 670614-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (KOFLEK ANGELIKA) contro O. (ELLER MIRKO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 24/06/2022

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Diritto di prelazione e riscatto agrario - Fondo parzialmente destinato al taglio degli alberi - Equiparazione della silvicoltura alla coltivazione - Fondamento.

Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo, oggettivamente unitario, parzialmente destinato all'attività di raccolta di legname nella sua porzione boschiva, perché la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2011 Rv. 616792 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

D. (LIVIERO MAURIZIO) contro E. (PRINCIPE GUIDO)

Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 10/11/2020

058251 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE Impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore - Risoluzione - Esclusione - Effetti - Sospensione - Messa in mora - Interesse del debitore - Necessità che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità - Fattispecie.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea. (Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Vedi: N. 36329 del 2021 Rv. 662862 - 01, N. 1037 del 1995 Rv. 490072 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 8306 del 27/03/2024 (Rv. 670625-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (TROVATO CLAUDIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/05/2021

040090 CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE Trasporto di persone - Ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente - Elementi da considerare ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente, condizionando la stabilità e la possibilità di controllo, arresto e manovra del mezzo, incide di regola, salva rigorosa prova contraria sull'eziologia del sinistro ed integra condotta colposa da considerare ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6481 del 2017 Rv. 643408 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 8277 del 27/03/2024 (Rv. 670521-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

M. (MANCA BITTI DANIELE) contro I. (PIERRI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/10/2020

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Rapporto contrattuale - Buona fede oggettiva - Contenuto - Tutela degli interessi della controparte - Fattispecie.

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.

La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, nel rigettare la domanda restitutoria di alcune somme di denaro svolta nei confronti di un Consorzio, che agiva quale sostituto di imposta di AGEA, aveva integralmente eluso il canone della buona fede oggettiva, statuendo erroneamente che chi versa al sostituto una somma non dovuta può recuperarla solo dopo che detta somma sia stata materialmente trasferita al sostituto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071 - 02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 8338 del 27/03/2024 (Rv. 670626-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

N. (ANGELI GIANFRANCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/03/2022

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti - Condizioni - Equiparabilità a quelle previste per l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipe - Sussistenza.

In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, cui l'art. 7 della l. n. 817 del 1971 integralmente rinvia; ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26046 del 2005 Rv. 584836 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2092 del 2013 Rv. 625000 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 8429 del 28/03/2024 (Rv. 670627-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (RAIA GIAMPAOLO) contro R. (DE NOBILI DIANORA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Epatite da trasfusione contratta a seguito di incidente stradale con lesioni necessitanti intervento chirurgico - Condotta colposa dell'agente nella circolazione stradale - Nesso di causalità - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

152002 RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITA' In genere.

Non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite contratta in conseguenza di emotrasfusione, praticata nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un incidente stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale che ha cagionato dette lesioni, perché tale evento non integra la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 6023 del 2001 Rv. 546300 - 01, N. 13830 del 2010 Rv. 613311 - 01, N. 11609 del 2005 Rv. 582803 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 8543 del 28/03/2024** (Rv. **670518-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

D. (CIRILLO FRANCESCA MARIA) contro B. (D'ELIA EDOARDO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2021

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Responsabilità professionale del notaio - Trascrizione di un atto inefficace - Illecito permanente - Esclusione - Decorrenza del termine ex art. 2947 c.c. dal compimento dell'atto e della pubblicità nei registri immobiliari.

In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16631 del 2023 Rv. 668120 - 01, N. 18606 del 2016 Rv. 642099 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 8402 del 28/03/2024** (Rv. **670615-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

R. (GIRLANDO GIUSEPPE) contro M. (MARANO EUGENIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/06/2021

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Art. 1284, comma 4, c.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - Applicabilità - Riferimento all'inizio del procedimento - Avvio del procedimento in primo grado.

In tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 17, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 8547 del 28/03/2024** (Rv. **670519-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (CUNATI CRISTIANO) contro A. (GUSSONI GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/08/2020

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Responsabilità civile - Domanda risarcitoria per morte del congiunto - Pronuncia del giudice che accertò la riduzione della durata della vita - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2023 Rv. 667049 - 01, N. 17897 del 2019 Rv. 654734 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5583 del 01/03/2024** (Rv. **670194-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

A. (BAROLAT MASSOLE BARBARA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2017

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Trattamento economico del personale dell'ISPRA - Determinazione dell'indennità di responsabilità professionale ex art. 10 del c.c.n.l. EPR 1994 -1997 - Rinvio all'art. 22 del d.P.R. n. 171 del 1991 - Conseguente applicabilità del limite massimo pari al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di trattamento economico del personale dell'ISPRA, il richiamo complessivo all'art. 22 del d.P.R. n. 171 del 1991, operato dall'art. 10 del c.c.n.l. EPR 1994 - 1997, che regola l'indennità di responsabilità professionale, deve intendersi riferito anche ai criteri di quantificazione contenuti in detta norma, e quindi al limite massimo di determinazione dell'indennità, pari al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale, in quanto si tratta di limite normativo che non prevede alcuna forma di deroga.

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1991 num. 171 art. 22, Contr. Coll. 05/03/1998 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 7032 del 1986 Rv. 449108 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5485 del 01/03/2024** (Rv. **670159-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO**. *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO**.

C. (CORTI FAUSTO) contro S. (FAVALLI GIACINTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/04/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di addebito disciplinare - Possibilità per il datore di lavoro di avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione - Insussistenza.

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di un addebito disciplinare priva la relativa contestazione di ogni effetto, sicché il datore di lavoro non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva - nella specie, dall'art. 33 CCSL del 7 luglio 2015 per le aziende appartenenti ai gruppi FCA e CNH e per i lavoratori da esse dipendenti - per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni non seguite tempestivamente da provvedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 07/07/2015 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 10802 del 2023 Rv. 667419 - 01, N. 24157 del 2019 Rv. 655067 - 01, N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5596 del 01/03/2024** (Rv. **670160-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

M. (TEMPORALI ANTONIO) contro U. (PESSI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2020

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sentenza che definisce il reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Condizioni - Mero avviso del deposito della sentenza - Inidoneità.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 25136 del 2017 Rv. 646110 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5749 del 04/03/2024** (Rv. **670347-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

Z. (BAESSATO ESTER) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/01/2018

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Revoca tardiva del consenso prestato dalla P.A. di appartenenza - Risarcimento del danno patito dal dipendente che abbia superato la relativa selezione - Oneri probatori.

Il dipendente pubblico che abbia preso parte ad una procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e che, pur avendo superato la relativa selezione, non sia potuto transitare nella P.A. di destinazione a causa della revoca del consenso già validamente prestato dalla P.A. di appartenenza, avvenuta tardivamente ai sensi dell'art. 1328, comma 2, c.c., può agire contro quest'ultima per chiedere il risarcimento del danno da perdita della chance di beneficiare di un migliore trattamento economico, dovendo però dedurre e dimostrare che detta procedura avrebbe avuto esito positivo e che egli, alla luce dei titoli posseduti, avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere tale migliore trattamento presso il nuovo datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328 com. 2, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quinquies com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26265 del 2021 Rv. 662366 - 01, N. 86 del 2021 Rv. 659964 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5745 del 04/03/2024** (Rv. **670328-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/07/2017

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Dipendente ex ITALTER e SIRAP con contratto a tempo determinato - Mancanza di un atto formale di nomina a dirigente e dell'effettivo svolgimento dei relativi compiti - Parte fissa dell'indennità di posizione dei dirigenti regionali - Spettanza - Esclusione.

Il dipendente ex ITALTER e SIRAP, che abbia stipulato contratti a tempo determinato con la Regione Sicilia ai sensi dell'art. 76 della l.r. siciliana n. 25 del 1993 e dell'art. 23-quater del d.l. n. 6 del 1998, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della l. n. 61 del 1998, non ha diritto a ricevere, con l'integrazione prevista dall'art. 48 della l.r. siciliana n. 21 del 2001, la parte fissa dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti regionali, in assenza di un atto formale di nomina a dirigente al quale si accompagni l'effettivo svolgimento dei relativi compiti con assunzione delle correlate responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 76, Legge Reg. Sicilia 10/10/1994 num. 38 art. 7, Decreto Legge 30/01/1998 num. 6 art. 23 quater, Legge 30/03/1998 num. 61 art. 1 com. 1, Legge Reg. Sicilia 10/12/2001 num. 21 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 14142 del 2015 Rv. 636075 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5733 del 04/03/2024** (Rv. **670239-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

D. (SCHIMMENTI BENEDETTO) contro A. (LONGO ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/01/2023

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Ufficio procedimenti disciplinari - Partecipazione di un componente che si sarebbe dovuto astenere - Nullità del provvedimento finale - Esclusione - Condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la partecipazione all'attività e alla decisione conclusiva dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di un componente che, in base alla vigente normativa, si sarebbe dovuto astenere non rende nullo il provvedimento finale, ove siano stati garantiti la distinzione sul piano organizzativo di tale ufficio rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente e il diritto di difesa di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., DPR 16/04/2013 num. 62 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 15239 del 2021 Rv. 661335 - 01, N. 20721 del 2019 Rv. 654793 - 01, N. 1753 del 2017 Rv. 642784 - 02

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5744 del 04/03/2024** (Rv. **670327-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

P. (DELLA ROCCA SERGIO) contro B. (SPEZIALE VALERIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/07/2017

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici - Calcolo sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge - Necessità - Cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria - Irrilevanza.

In ipotesi di ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati, a prescindere dalla loro cumulabilità, sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Bilancio e programmazione economica 10/09/1998 num. 352 art. 3 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13624 del 2020 Rv. 658188 - 02, N. 27521 del 2013 Rv. 629181 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14429 del 2017 Rv. 644564 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5738 del 04/03/2024** (Rv. **670346-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.

C. (PACIENZA GAETANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/02/2018

103120 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento nella IX qualifica funzionale degli appartenenti alla ex carriera direttiva di consigliere - Art. 7 d.l. n. 344 del 1990 - Interpretazione e portata applicativa.

L'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990, conv., con modif., dalla l. n. 21 del 1991, ha inteso perequare i dipendenti che, alla data del 13 luglio 1980, rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base all'art. 1 della l. n. 254 del 1988, in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente al 13 luglio 1980. La norma ha, poi, previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31 dicembre 1990, ed ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente a tale ultima data e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1990 num. 344 art. 7 CORTE COST., Legge 23/01/1991 num. 21 CORTE COST., Legge 07/07/1988 num. 254 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8827 del 2017 Rv. 643910 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, Ordinanza n. 5749 del 04/03/2024 (Rv. 670347-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

Z. (BAESSATO ESTER) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/01/2018

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Consenso prestato dalla P.A. di appartenenza - Revoca - Condizioni.

In tema di procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. di appartenenza, una volta prestato il suo consenso al passaggio diretto del dipendente, non può più revocarlo dopo che questo è giunto a conoscenza della P.A. di destinazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 1328, comma 2, c.c., salvo che sia diversamente stabilito in maniera espressa dalla legge o dal bando o che, in presenza di sopravvenienze normative, la procedura anzidetta sia divenuta illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328 com. 2, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quinquies com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26265 del 2021 Rv. 662366 - 01, N. 86 del 2021 Rv. 659964 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2024 (Rv. 670325-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

S. (SANDULLI PIERO) contro I. (MARINUZZI DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2018

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA Impiego pubblico contrattualizzato - Dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale - Base di calcolo del trattamento di fine servizio - Retribuzione percepita in conseguenza dell'affidamento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo (ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), va considerato il solo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non anche l'incremento corrisposto in relazione al suddetto incarico, il quale, per la sua temporaneità, non è assimilabile ad un incarico di ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22014 del 2019 Rv. 655012 - 01, N. 17204 del 2023 Rv. 668099 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10413 del 2014 Rv. 630642 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5737 del 04/03/2024** (Rv. **670326-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

A. (CAROLLO FULVIO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/12/2016

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria - Esistenza di decreto ministeriale di esonero - Conseguenze - Spettanza al lavoratore dell'indennità di disoccupazione - Esclusione - Fondamento.

In materia di obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria, in presenza di legittimo decreto ministeriale di esonero del datore di lavoro dal predetto obbligo, non spetta al lavoratore l'indennità di disoccupazione, in quanto il decreto in questione - i cui effetti si sono prodotti secondo la sequenza individuata dalla legge, che circonda di particolari ed incisive cautele l'accertamento dei presupposti di tale esonero e della stabilità dell'impiego che sola può giustificarlo ex art. 40, n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - si riverbera sulla costituzione di un valido rapporto assicurativo ed incide, così, su un requisito imprescindibile e preliminare per accedere alla prestazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 27225 del 2017 Rv. 646381 - 01, N. 7332 del 2017 Rv. 643568 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 5653 del 04/03/2024** (Rv. **670345-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.

C. (LABONIA ELENA) contro S. (AIELLO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Prova pratica di idoneità dei candidati avviati al lavoro ex art. 27 del d.P.R. n. 487 del 1994 - Prova scritta - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prova di idoneità da parte della P.A. di candidati avviati al lavoro, la prova pratica, di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 487 del 1994, si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il test somministrato come prova pratica, nell'ambito di una procedura di stabilizzazione di un LSU come collaboratore amministrativo dell'Ufficio Macchine Agricole - UMA - di un Comune, inadeguato a verificare le reali capacità operative del candidato, in quanto i quesiti attenevano a conoscenze teoriche generali sull'Amministrazione comunale, sulle competenze dell'UMA e sulle tipologie dei relativi atti).

Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 15223 del 2016 Rv. 640871 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, Sentenza n. 5967 del 05/03/2024 (Rv. 670348-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

M. (SANTOMASSIMO LUIGI) contro A. (ZOLI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/11/2016

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Art. 53 della l. n. 234 del 2012 - Interpretazione - Non applicazione di norme o prassi interne - Condizioni - Realizzazione in concreto di un effetto discriminatorio ai danni del cittadino italiano - Necessità - Fattispecie.

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

L'art. 53 della l. n. 234 del 2012, come anche il previgente art. 14 bis, comma 2, della l. n. 11 del 2005, si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell'Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata correggendone la motivazione, ha escluso che fosse stata allegata la concretezza di un rischio di discriminazione "alla rovescia", rispetto a medici "transfrontalieri" provenienti da Paesi dell'Unione europea, con riferimento al mancato riconoscimento ad un medico italiano, assunto da un'Azienda sanitaria, dell'anzianità pregressa maturata come medico militare).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 234 art. 53, Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 5, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 2, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 44 com. 1, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 5, Contr. Coll. 12/07/2002 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies CORTE COST., Legge 02/04/2005 num. 11 art. 14 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3473 del 2019 Rv. 652913 - 01, N. 9161 del 2017 Rv. 644027 - 01, N. 5139 del 2011 Rv. 616449 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 5812 del 05/03/2024 (Rv. 670329-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/02/2017

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Indennità di disoccupazione ex lege n. 92 del 2012, applicabile razione temporis - Spettanza ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Applicabilità alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Conseguenze.

L'indennità di disoccupazione, regolata dall'art. 2, commi 51 e ss., della l. n. 92 del 2012, applicabile razione temporis, è riconosciuta a favore dei soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, normativa inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs., sicché dell'indennità in questione non possono beneficiare coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gli incarichi disciplinati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6

Sez. L, Ordinanza n. 5912 del 05/03/2024 (Rv. 670330-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro P. (MARTELLI CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/11/2016

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione ordinaria - Periodi di malattia di durata inferiore all'anno - Esclusione dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo - Condizioni - Osservanza degli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Necessità.

In tema di diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, in ipotesi di periodi di malattia dell'assicurato riconducibili, per la durata inferiore all'anno, all'ambito applicativo dell'art. 56, lettera a), n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo di cui all'art. 74, comma, 1 del medesimo r.d.l., è indispensabile l'osservanza degli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957, trattandosi di adempimenti funzionali a consentire all'Inps il tempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione per tale esclusione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 74, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 11 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26218 del 2018 Rv. 651194 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024 (Rv. 670240-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

M. (CARROCCIA ALFREDO) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/08/2018

129164 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Verbale ispettivo - Rilievo nel giudizio previdenziale - Atto amministrativo sindacabile sotto il profilo della legittimità - Esclusione - Fonte di prova liberamente valutabile - Configurabilità.

Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14965 del 2012 Rv. 623620 - 01, N. 22724 del 2013 Rv. 628009 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6042 del 06/03/2024** (Rv. **670331-01**)

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

S. (*DORIA LUIGI*) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/06/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Decisione collegiale di appello - Stesura del provvedimento - Riferibilità al solo relatore - Esclusione - Fondamento.

In caso di decisione collegiale di appello, la stesura del provvedimento non è riferibile al solo relatore - nella specie giudice ausiliario - ma all'intero organo giudicante in forza della sottoscrizione del Presidente, che conferisce paternità collegiale alla decisione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 01, N. 32307 del 2018 Rv. 651930 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024** (Rv. **670349-03**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

R. (*CORRENTI MARIA*) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/05/2018

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Richiesta di rateazione - Rinuncia alla prescrizione per i crediti già prescritti - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 31352 del 2018 Rv. 651918 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641632 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024** (Rv. **670349-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

R. (*CORRENTI MARIA*) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/05/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso adesivo a taluna delle censure contenute in ricorso - Ammissibilità - Qualificazione in termini di ricorso incidentale adesivo - Sussistenza - Necessità di rispettare il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. - Sufficienza.

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, il controricorso che non sia volto a "contraddire" il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo, ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l'art. 334 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41254 del 2021 Rv. 663463 - 01, N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 02

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6135 del 07/03/2024** (Rv. **670241-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

C. (*PIERDOMINICI ITALO*) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/11/2018

103196 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA Necessità di acquisizione integrale di un contratto collettivo - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Produzione da parte del lavoratore di "schede riassuntive" - Sufficienza.

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6610 del 2017 Rv. 643453 - 01, N. 19117 del 2023 Rv. 668035 - 01, N. 18584 del 2008 Rv. 604754 - 01, N. 6394 del 2019 Rv. 653173 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024** (Rv. **670349-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

R. (CORRENTI MARIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/05/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso adesivo - Qualificazione in termini di ricorso incidentale - Richiesta di cassazione della sentenza impugnata - Necessità - Forma implicita - Ammissibilità - Richiesta di rimanere indenni dalle spese di lite in caso di infondatezza del ricorso principale - Sufficienza - Fondamento.

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, non osta alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, che, potendo essere espressa pure in forma implicita, è desumibile anche dalla domanda di rimanere indenni dalle spese di lite in caso di infondatezza del ricorso principale, in quanto in tale affermazione può ritenersi insita l'adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dal ricorrente principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41008 del 2021 Rv. 663366 - 01, N. 20454 del 2005 Rv. 583901 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6335 del 08/03/2024** (Rv. **670351-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.

V. (COLAGRANDE ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/11/2017

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Nomina dei direttori delle accademie di belle arti - Procedimento elettorale presupposto - Invalidità delle operazioni elettorali - Condizioni - Mera irregolarità - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento elettorale presupposto per la nomina dei direttori delle accademie di belle arti, l'invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato, mentre non può comportare l'annullamento delle predette operazioni la mera irregolarità, concernente i vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto, dovendo le regole formali contenute nella disciplina di settore considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato elettorale finale.

Riferimenti normativi: DPR 28/02/2003 num. 132 art. 4, DPR 28/02/2003 num. 132 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25 com. 9

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6287 del 08/03/2024** (Rv. **670350-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

S. (*MODESTI MICHELE*) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/05/2022

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato sulla subordinazione nel rapporto di lavoro - Ulteriore domanda di riconoscimento di un compenso per lavoro autonomo - Ammissibilità - Fondamento.

Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Conformi: N. 17706 del 2015 Rv. 637052 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2022 Rv. 665804 - 01, N. 17707 del 2015 Rv. 637053 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024** (Rv. **670416-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

C. (*BENVENUTO MAURIZIO*) contro L. (*CONVERSANO ANDREA*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/04/2022

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Licenziamento irrogato dall'appaltatore - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d, della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità all'appaltante-utilizzatore - Esclusione - Fondamento.

Il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30945 del 2023 Rv. 669542 - 01, N. 24437 del 2022 Rv. 665415 - 01, N. 36944 del 2022 Rv. 666203 - 01, N. 32412 del 2023 Rv. 669552 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6470 del 12/03/2024** (Rv. **670353-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

L. (GONNELLA CARMINE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/01/2019

138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Rito del lavoro - Capitoli di prova - Riformulazione - Ammissibilità - Termine - Mancato rispetto - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48 del 2024 Rv. 669700 - 02, N. 12573 del 2020 Rv. 658466 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6466 del 12/03/2024** (Rv. **670352-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

G. (PISANI CARLO) contro R. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2022

103305 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MALATTIA Aspettativa non retribuita ex art. 26.9 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile del 2003 - Fruizione - Indicazione nei certificati medici dell'inizio e della fine della malattia - Necessità - Ragioni.

Ai fini della fruizione del periodo di aspettativa non retribuito di cui all'art. 26.9 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, il lavoratore ha l'onere di produrre previamente, a sostegno della richiesta, certificazione medica con indicazione della data di inizio e di fine della malattia, la quale costituisce titolo per l'assenza e alla patologia sofferta va "commisurata" la concessione del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 26 com. 9

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6507 del 12/03/2024** (Rv. **670354-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**.

T. (DUCA ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/12/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Corpo forestale dello Stato - Transito nel Corpo forestale della Regione Sicilia ex art. 4, comma 7, l. n. 36 del 2004 - Inquadramento.

SEZIONE LAVORO

L'inquadramento del personale transitato a domanda, ex art. 4, comma 7, l. n. 36 del 2004, dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Sicilia deve essere operato, ai sensi della l.r. n. 9 del 2006, previa individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base della disciplina all'epoca vigente, a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, utilizzando anche i criteri dettati dall'art. 5, l.r. n. 10 del 2000 e dai decreti presidenziali n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, senza che rilevino, al contrario, quelli indicati dalla l.r. n. 4 del 2007, entrata in vigore successivamente al realizzarsi delle condizioni richieste dalla legge nazionale e regionale per il transito anzidetto.

Riferimenti normativi: Legge 06/02/2004 num. 36 art. 4 com. 7, Legge Reg. Sicilia 10/05/2000 num. 10 art. 5, Legge Reg. Sicilia 06/02/2006 num. 9 art. 4 com. 7, Legge Reg. Sicilia 06/02/2006 num. 9 art. 10 com. 9, Legge Reg. Sicilia 27/02/2007 num. 4 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Reg. Sicilia 22/06/2001 num. 9, Decr. Pres. Giunta Reg. Sicilia 22/06/2001 num. 10

Sez. L, Sentenza n. 6704 del 13/03/2024 (Rv. 670355-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

R. (BATTAGLIA MONICA) contro E. (TRAVERSO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/11/2018

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato - Piano formativo individuale - Forma scritta - Necessità - Ragioni.

In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 48 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1250 del 2022 Rv. 663622 - 01, N. 10826 del 2023 Rv. 667460 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 6876 del 14/03/2024 (Rv. 670440-01)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (D'ADDABBO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/10/2017

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Presupposti - Condotta datoriale lecita - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

Ai fini dell'integrazione, da parte del datore di lavoro, dell'attività antisindacale, a norma dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, rileva l'idoneità della condotta a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, sicché anche una condotta lecita nella sua obiettività configura un comportamento antisindacale ove presenti i caratteri dell'abuso del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato affermato che l'aver l'amministrazione datrice di lavoro - in presenza di una disposizione dell'accordo quadro per le elezioni delle RSU che prevedeva, in ipotesi di decadenza della RSU, la sottoscrizione dei contratti integrativi da parte dei componenti rimasti in carica - inteso trattare e, poi, stipulare un accordo con una RSU incompleta - integrata da un solo membro su tre -, avesse comunque alterato la normalità delle relazioni sindacali, non essendovi ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 9501 del 1995 Rv. 493966 - 01, N. 10324 del 1998 Rv. 519826 - 01, N. 7706 del 2004 Rv. 572241 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5295 del 1997 Rv. 505153 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 6787 del 14/03/2024 (Rv. 670446-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

S. (MISCIIONE MICHELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2020

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Diritto di sciopero - Limiti interni ed esterni - Pregiudizio alla produttività dell'azienda - Esercizio del diritto - Liceità - Esclusione.

Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale, che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini; pertanto, l'esercizio del predetto diritto deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 4, Costituzione art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 568 del 1981 Rv. 411050 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24653 del 2015 Rv. 638115 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 7068 del 15/03/2024** (Rv. **670356-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro C. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2020

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Iscritti liste di collocamento e mobilità ex art. 16 l. n. 56 del 1987 - Assunzione di lavoratori per i quali non è richiesto titolo superiore a quello dell'obbligo - Potere di intervento della P.A. sulla procedura - Limiti - Fattispecie.

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE In genere.

In caso di espletamento di procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e succ. modif. ai fini dell'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, la pubblica amministrazione può intervenire sulla procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato inizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la P.A. possa annullare o revocare gli atti della prova di esame già espletata, in ragione dell'eccessiva complessità della stessa, sia perché solo la commissione esaminatrice può predisporla e stabilirne il livello di difficoltà, sia perché gli interessati che l'abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno un diritto soggettivo al completamento della procedura e all'assunzione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640871 - 01, N. 11906 del 2017 Rv. 644335 - 01, N. 25018 del 2017 Rv. 646205 - 01

Sez. **L**, **Sentenza n. 7084 del 15/03/2024** (Rv. **670357-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/02/2021

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Supplenze temporanee - Seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ex art. 5, comma 3, d.m. del 13 giugno 2007 - Equiparazione agli insegnanti abilitati di quelli in possesso di laurea e 24 crediti formativi - Esclusione.

In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie.

Riferimenti normativi: DM min. IUR 13/06/2007 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15217 del 2017 Rv. 644781 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 7068 del 15/03/2024** (Rv. **670356-02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro C. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2020

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Avviamento a selezione ex art. 16 l. n. 56 del 1987 - Maturazione del diritto all'assunzione - Costituzione del rapporto - Presupposti - Annullamento delle prove della procedura - Conseguenze.

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di avviamento a selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all'assunzione del lavoratore, ancorché utilmente collocato in graduatoria, sorge all'esito del completamento del procedimento (cioé, dopo la valutazione positiva della prova di idoneità), ma per la costituzione del rapporto è necessaria la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, dopo il completamento della prova, l'indebito annullamento o revoca degli atti della procedura, consente al lavoratore utilmente collocato in graduatoria di ottenere dal giudice, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, la pronunzia, ex art. 2932 c.c., di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A., sempreché, però, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro - qualifica, mansioni e trattamento economico normativo - siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24392 del 2022 Rv. 665352 - 01, N. 15913 del 2004 Rv. 576514 - 01, N. 11906 del 2017 Rv. 644335 - 01, N. 31407 del 2021 Rv. 662686 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7203 del 18/03/2024** (Rv. **670442-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **RIVERSO ROBERTO**. Relatore: **RIVERSO ROBERTO**.

T. (SPINOSA BENEDETTO) contro R. (DAL BO DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2022

103176 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE Contratti collettivi di diritto comune - Efficacia soggettiva - Autonomia negoziale - Modalità di esercizio - Limiti.

La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente; conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche,

SEZIONE LAVORO

occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 11372 del 2008 Rv. 603084 - 01, N. 26742 del 2014 Rv. 633684 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2665 del 1997 Rv. 503267 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 7181 del 18/03/2024 (Rv. 670441-01)

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

O. (LOZUPONE FRANCESCO) contro T. (ANGINO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/11/2022

103307 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MENSA Indennità di mensa - Computo ai fini del TFR - Art. 6, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 - Esclusione - Eccezioni - Mancata istituzione del servizio - Irrilevanza.

Nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, l'indennità di mensa, salva diversa previsione dei contratti collettivi, non costituisce base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto in ragione della sua natura non retributiva, a nulla rilevando la continuativa erogazione e la mancata istituzione del servizio mensa in azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Contr. Coll. 07/04/1999

Massime precedenti Vedi: N. 3623 del 1994 Rv. 486233 - 01, N. 5547 del 2021 Rv. 660623 - 01, N. 7824 del 2001 Rv. 547358 - 01, N. 15767 del 2001 Rv. 551118 - 01, N. 14388 del 2016 Rv. 640568 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 7225 del 18/03/2024 (Rv. 670453-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

M. (MAGRO ROSANNA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/06/2022

129059 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE Malattia professionale contratta dal titolare o socio di impresa artigiana - Ritardo nella denuncia - Applicabilità della disciplina del d.P.R. n. 1124 del 1965 in tema di infortunio - Ragioni.

Il ritardo nella denuncia della malattia contratta dal titolare o socio dell'impresa artigiana comporta solo la decurtazione o la perdita dell'indennità temporanea, senza l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 11, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in ragione della parificazione della disciplina della malattia professionale a quella dell'infortunio, desumibile dall'interpretazione letterale e anche logico-sistematica degli artt. 52, 203 e 131 del d.P.R. cit.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 203, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 52, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.

Sez. L, Sentenza n. 7178 del 18/03/2024 (Rv. 670452-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)

B. (LENTINI GIUSEPPE) contro A. (LI VIGNI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/11/2016

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Contratto con la P.A. nullo - Esecuzione della prestazione - Azione di ingiustificato arricchimento - Esperibilità - Indennizzo - Determinazione equitativa - Ammissibilità - Parametri.

L'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Vedi: N. 2350 del 2017 Rv. 642718 - 01, N. 14670 del 2019 Rv. 654169 - 01, N. 12702 del 2019 Rv. 653894 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 7291 del 19/03/2024 (Rv. 670449-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (LENTINI GIOVANNI) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Lavoratori assunti dai Comuni siciliani ex l.r. Sicilia n. 37 del 1978 e l.r. Sicilia n. 125 del 1980 - Determinazione del trattamento di fine rapporto - Valutazione attività pre-ruolo - Legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia - Esclusione.

La Presidenza della Regione Siciliana è priva di legittimazione passiva nelle cause intentate per la determinazione del trattamento di fine rapporto spettante ai "giovani" lavoratori assunti da Comuni della Regione, ai sensi della l.r. n. 37 del 1978 e della l.r. n. 125 del 1980, qualora detti lavoratori si dolgano del mancato versamento dei contributi per l'attività svolta pre-ruolo presso i Comuni o le ex Unità sanitarie locali della medesima Regione.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285 art. 26, Legge Reg. Sicilia 18/08/1978 num. 37, Legge Reg. Sicilia 02/12/1980 num. 125 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 30/05/1983 num. 32 art. 9

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7382 del 19/03/2024** (Rv. **670598-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

I. (SGROI ANTONINO) contro C. (VACIRCA SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/02/2018

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Agevolazione di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con l. n. 30 del 1997 - Spettanza - Condizioni - Fondamento.

L'agevolazione contributiva di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con l. n. 30 del 1997, nella specie per una cooperativa di facchinaggio, spetta esclusivamente per gli aumenti contributivi effettivi conseguenti all'applicazione del decreto (attuativo dell'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996; ne consegue che detto beneficio va riconosciuto quando l'innalzamento dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non è compensata dalla contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della l. n. 88 del 1989, mentre non spetta in relazione alle agevolazioni che, ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai c.d. contributi minori, come quelle previste dall'art. 120 della l. n. 388 del 2000, in quanto esse si pongono al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 27 com. 2, Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 23 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24, DM min. LSO 21/02/1996, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 1113 del 2020 Rv. 656652 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7288 del 19/03/2024** (Rv. **670448-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/03/2018

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Dipendenti statali - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Rapporto bilaterale - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti di Amministrazioni statali, la speciale forma di gestione assicurativa per conto dello Stato disciplinata dal d.m. Tesoro del 10 ottobre 1985 costituisce un'assicurazione obbligatoria in cui l'assicuratore non è l'Inail, ma lo Stato stesso (riunisce in sé le posizioni sia di datore di lavoro sia di assicuratore dei propri dipendenti), e il rapporto assicurativo si caratterizza per non essere trilatero (come per gli altri lavoratori), ma bilaterale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad un infortunio occorso a una dipendente di scuola pubblica, aveva affermato l'inoperatività del contratto di assicurazione stipulato dal Ministero per la copertura del "personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio", in quanto la lavoratrice beneficiava di un'assicurazione obbligatoria, restando irrilevante l'identità dell'assicuratore).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127 com. 2, DM Tesoro 10/10/1985 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21325 del 2017 Rv. 645805 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 7285 del 19/03/2024 (Rv. 670447-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

G. (SALERNO STEFANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2020

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Sospensione della prescrizione ex art. 1, comma 623, l. n. 147 del 2013 - Ambito applicativo -
Crediti previdenziali - Esclusione - Ragioni.

In tema di estinzione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 non si applica ai crediti previdenziali dell'Inps, ente pubblico non statale che non rientra tra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 618, della medesima legge, il quale considera i soli enti locali e ed uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto della definizione agevolata in esso disciplinata.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 618 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 623 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1893 del 2020 Rv. 656723 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 7366 del 19/03/2024 (Rv. 670454-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ADAVASTRO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2018

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Vigili del fuoco volontari - Cancellazione dall'elenco - Incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004 - Interpretazione restrittiva - Conseguenze - Effettivo svolgimento di attività antincendio - Necessità.

La cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari, in ragione dell'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, va disposta solo in caso di effettivo svolgimento delle attività espressamente indicate nella citata norma (amministratore di società o titolare di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio; titolare di istituto, ente, studio professionale che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio), restando escluso, in forza di interpretazione necessariamente restrittiva, che possano rilevare anche la potenziale idoneità dell'iscritto all'albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo, di un'attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero astrattamente rientrare tali lavori.

Riferimenti normativi: DPR 06/02/2004 num. 76 art. 8 com. 1, DPR 06/02/2004 num. 76 art. 20 com. 1, Preleggi art. 14

SEZIONE LAVORO

Sez. L, Sentenza n. 7356 del 19/03/2024 (Rv. 670716-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (DUCA ALESSANDRO) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/07/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Avvocato difeso in proprio - Prestazione professionale assoggettata a IVA - Esclusione - Ragioni
- Conseguenze.

È esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio; pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2017 Rv. 644548 - 01, N. 5721 del 2018 Rv. 647278 - 01

Sez. L, Sentenza n. 7342 del 19/03/2024 (Rv. 670450-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

P. (PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA) contro M. (CELEBRANO GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/09/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Dirigente - Obbligo di repêchage convenzionale - Violazione - Licenziamento - Illegittimità - Lesione delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost. - Insussistenza.

In tema di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage convenzionalmente assunto configura un inadempimento contrattuale che produce di per sé l'illegittimità del licenziamento, motivato dalla soppressione della posizione lavorativa, sotto il profilo della sua ingiustificatezza, ovvero della mancanza della necessaria giustificazione del recesso, senza che l'accertamento giudiziale sull'effettività di tale soppressione, parametrata sull'intero contesto aziendale e sull'esperienza professionale del lavoratore licenziato, possa comportare una valutazione di merito sulle scelte organizzative, sulle strategie aziendali e sulla professionalità dei dipendenti, lesiva delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 9665 del 2019 Rv. 653618 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 7354 del 19/03/2024** (Rv. **670534-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DE MARINIS NICOLA**. Relatore: **DE MARINIS NICOLA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

P. (LUTRARIO RICCARDO ERNESTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente - Mobilità per la fascia C anno scolastico 2016-2017 - Assegnazione delle cattedre - Criterio della preferenza dei candidati - Legittimità - Modalità di assegnazione.

Nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 98 CORTE COST., Contr. Coll. 08/04/2016 art. 6, Contr. Coll. 08/04/2016 all. 1, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 34018 del 2023 Rv. 669559 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7695 del 21/03/2024** (Rv. **670533-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

A. (PANARITI PAOLO) contro I. (PAGNOTTA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/03/2022

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Istituti di credito di diritto pubblico - Trasformazione in s.p.a. - Inapplicabilità della l. n. 223 del 1991 - Ragioni.

Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici (nella specie, Banco di Napoli) in società per azioni, non può essere esclusa, ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1990, l'applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla l. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda solo le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 3 com. 2, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24109 del 2016

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7962 del 25/03/2024** (Rv. **670535-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (*CORETTI ANTONIETTA*) contro C. (*SANTESE ROSARIO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2018

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014257/2019 65397501

Massime precedenti Conformi: N. 14257 del 2019 Rv. 653975 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7986 del 25/03/2024** (Rv. **670550-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

P. (*LUCARELLI STANISLAO ANTONIO*) contro I. (*SGROI ANTONINO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2018

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Mancata iscrizione o cancellazione - Termine di centoventi giorni per l'azione giudiziaria - Decorrenza - Dalla data del provvedimento amministrativo definitivo - Causa della definitività - Irrilevanza.

Il termine di decadenza di centoventi giorni - previsto dall'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli - decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17653 del 2020 Rv. 658938 - 01, N. 41469 del 2021 Rv. 663412 - 01, N. 40780 del 2021 Rv. 663375 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 7967 del 25/03/2024** (Rv. **670536-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

D. (*ITALIANO MICHELE FILIPPO*) contro I. (*TRIOLO VINCENZO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Indennità di disoccupazione agricola - Presupposti - Iscrizione negli elenchi anagrafici - Provvedimento amministrativo di esclusione - Decadenza dall'impugnazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Conseguenze - Diritto alla prestazione previdenziale - Esclusione.

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI In genere.

SEZIONE LAVORO

In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6229 del 2019 Rv. 653142 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17653 del 2020 Rv. 658938 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 8090 del 26/03/2024 (Rv. 670537-01)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.**
Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

O. (LOZUPONE FRANCESCO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2022

103307 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MENSA Servizio mensa e prestazione sostitutiva - Natura retributiva - Esclusione - Disciplina ex art. 6 d.l. n. 333 del 1992 - Accordi collettivi prevedenti il servizio mensa come retribuzione in natura - Validità - Stipulazione anteriore allo stesso d.l. - Estensione.

Nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modific. dalla l. n. 359 del 1992, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione, che consideri il servizio mensa come retribuzione in natura, da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15767 del 2001 Rv. 551118 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7181 del 2024 Rv. 670441 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 8334 del 27/03/2024 (Rv. 670584-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

M. (PANARITI PAOLO) contro V. (ROSSI GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Richiamo all'attività propria dell'avvocato cassazionista - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

SEZIONE LAVORO

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833 - 01, N. 2077 del 2024 Rv. 669830 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 8605 del 29/03/2024 (Rv. 670539-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

S. (GELO FERDINANDO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Passaggi di ruolo - Dalla scuola materna comunale alla scuola materna statale - Anzianità nel ruolo della materna comunale - Riconoscimento integrale - Spettanza.

In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 com. 3 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 444 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9144 del 2016 Rv. 639532 - 01, N. 22726 del 2022 Rv. 665452 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 8586 del 29/03/2024 (Rv. 670538-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

D. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2017

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Formazione delle graduatorie di circolo e di istituto - Punteggio per il servizio militare ed il servizio civile sostitutivo - Valutazione - Necessità - Fondamento.

Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono

SEZIONE LAVORO

anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050 com. 1, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050 com. 2, DM min. IUR 12/05/2011 art. 2 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5854 del 2017 Rv. 643277 - 01, N. 5679 del 2020 Rv. 657513 - 02

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 5524 del 01/03/2024 (Rv. 670848-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DEL VECCHIO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 13/11/2014

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Divieto di doppie imposizioni - Art. 15 della Convenzione Italia-Kazakhstan - Reddito da lavoro percepito in Kazakhstan da residente in Italia - Potestà impositiva concorrente - Sussistenza - Limiti - Riconoscimento del credito d'imposta.

In materia d'imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione tra Italia e Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994 e ratificata con l. n. 174 del 1996, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, mediante il meccanismo del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1996 num. 174, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Massime precedenti Difformi: N. 9725 del 2021 Rv. 660938 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2635 del 2023 Rv. 666916 - 01, N. 36679 del 2022 Rv. 666518 - 01, N. 20291 del 2018 Rv. 650152 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 5632 del 04/03/2024 (Rv. 670810-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (ROTONDO PIERFRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2016

071081 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Sentenza di divisione della comunione - Previsione di un conguaglio in denaro - Effetto derivante dalla legge - Imposta proporzionale e non in misura fissa - Fondamento - Inadempimento - Rimedi.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei dividendi l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri dividendi possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 728, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23043 del 2016 Rv. 641890 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22833 del 2006 Rv. 592949 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 5721 del 04/03/2024 (Rv. 670812-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. (LENTI CIRO PASQUALE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 13/06/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Natura - Efficacia dichiarativa e non certificativa - Conseguenze - Contestazione del contenuto mediante querela di falso - Esclusione - Impugnazione dinanzi al giudice tributario - Necessità.

L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 4824 del 2023 Rv. 666763 - 01, N. 21143 del 2015 Rv. 637007 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 5637 del 04/03/2024 (Rv. 670811-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

E. (VARI' PASQUALE) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/01/2016

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE Cartella di pagamento - Funzione - Notificazione del titolo ed intimazione di pagamento - Efficacia esecutiva - Insussistenza.

La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10846 del 2023 Rv. 667598 - 01, N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 31560 del 2022 Rv. 666045 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024 (Rv. 670813-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

G. (PICCIAREDDA FRANCO) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/11/2019

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Attività giudiziale di interpretazione della norma - Estensione del giudicato - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l'eccezione di giudicato esterno, aveva operato un'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall'Ente comunale per la stima dell'immobile soggetto ad ICI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 211 del 2024 Rv. 670130 - 01, N. 19679 del 2003 Rv. 569162 - 01, N. 23723 del 2013 Rv. 628972 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13620 del 2012 Rv. 623343 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 5964 del 05/03/2024 (Rv. 670849-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

K. (MARCHESELLI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/01/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Rientro di capitali cd. "scudati" - Effetto estintivo delle sanzioni - Limiti - Fondamento.

In tema di scudo fiscale, l'effetto estintivo delle sanzioni conseguente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, al rimpatrio delle attività finanziarie riguarda solo le disponibilità oggetto della relativa dichiarazione riservata, con esclusione di quelle collegate alle ulteriori somme detenute nelle annualità interessate e non indicate nella dichiarazione ai fini della regolarizzazione o del rimpatrio, in quanto tali sanzioni risultano comunque legate ad una omissione dell'obbligo dichiarativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 12, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 13, Legge 23/11/2001 num. 409

Massime precedenti Vedi: N. 30776 del 2023 Rv. 669735 - 01, N. 34577 del 2019 Rv. 656734 - 02, N. 6035 del 2023 Rv. 667090 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 5996 del 06/03/2024 (Rv. 670850-01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

L. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/01/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Limiti - Contestazione di atti registrati - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla registrazione d'ufficio, in mancanza di richiesta dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 15, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), solo per accertare la conclusione di un contratto verbale che non è stato oggetto di registrazione, ma non anche per contestare atti o negozi che sono stati regolarmente sottoposti a registrazione, attribuendovi un diverso significato o negandone la sostanza economica, dovendo, in tali diverse posizioni, procedere ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, fermo il divieto di usare elementi extratestuali, o in base all'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 lett. C CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 22327 del 2022 Rv. 665341 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 6088 del 06/03/2024 (Rv. 670853-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

S. (MILANO GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/12/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Cooperative edilizie a proprietà indivisa - Detrazione ex art. 8 del d.lgs n. 504 del 1992 per l'abitazione principale - Spettanza - Ambito di applicazione - Fondamento.

In tema di ICI, la detrazione concessa per l'abitazione principale ex art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che restano soggetti passivi dell'imposta anche dopo l'assegnazione degli alloggi ai propri soci, adibite dagli assegnatari ad abitazione principale, che non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, in quanto l'art. 8, comma 3, del citato d.lgs. introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13062 del 2017 Rv. 644349 - 02, N. 6763 del 2010 Rv. 612254 - 01, N. 3734 del 2010 Rv. 611493 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (AMATO EMILIANO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/01/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione "impropria" per questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Ammissibilità.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 30738 del 2018 Rv. 651570 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31694 del 2019 Rv. 656258 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 6187 del 07/03/2024 (Rv. 670854-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

T. (MULSER ALFRED) contro C. (KOLLENSPERGER HANS JURGEN)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 24/12/2019

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) Imposta di soggiorno - Gestore della struttura ricettiva - Qualifica di responsabile d'imposta - Conseguenza - Obbligo di versamento del tributo con diritto di rivalsa sul turista - Ragioni.

In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest'ultimo non abbia versato l'ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell'imposta e della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18018 del 2023 Rv. 668330 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 6202 del 07/03/2024** (Rv. **670855-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GARAO GERMANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/05/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartella di pagamento da controlli automatizzati - Sospensione semestrale del termine di impugnazione - Ambito di applicazione - Controversie per dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti - Controversie per atti di riscossione conseguenti a precedenti condoni - Esclusione.

In tema di cartella di pagamento emessa a seguito dei controlli automatizzati, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, non si applica alle controversie instaurate avverso i dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti ed a quelle relative agli atti di riscossione di somme per precedenti condoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali, incluso il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento, in adempimento al condono, ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 9, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14993 del 2018 Rv. 648778 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547 - 01

Sez. 5, **Ordinanza n. 6172 del 07/03/2024** (Rv. **670718-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

M. (DELL'ATTI GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 10/11/2015

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. - Tassazione della plusvalenza - Ambito di applicazione.

In caso di cessione di terreni suscettibili di edificazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, del suolo, rilevando anche l'"utilizzazione edificatoria" meramente strumentale alla destinazione agricola dei terreni, così qualificati dagli strumenti urbanistici e, per contro, non rilevando l'edificabilità consentita esclusivamente con riferimento a strutture poste a servizio dell'utilizzazione pubblica del bene, né l'inedificabilità assoluta derivante dalla fascia di rispetto stradale o ferroviario o di altra sorta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 22099 del 2021 Rv. 662008 - 01, N. 17880 del 2021 Rv. 661780 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 6153 del 07/03/2024 (Rv. 670671-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

R. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 09/12/2020

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tributi doganali - Beneficio del pagamento differito - Comportamento fraudolento dello spedizioniere rappresentante doganale - Responsabilità dell'importatore - Conseguenze.

L'importatore, se è a conoscenza dell'ammissione al beneficio del pagamento differito dei diritti doganali (ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 43 del 1973) del proprio spedizioniere e rappresentante doganale diretto, risponde del comportamento fraudolento del rappresentante che ha omesso l'ordinario versamento dei diritti doganali dovuti nel termine previsto ed è tenuto a versare nuovamente i diritti richiesti dall'Amministrazione doganale anche nel caso in cui ne abbia già effettuato, per il tramite del rappresentante, il pagamento, imputato legittimamente, proprio in ragione del peculiare meccanismo di funzionamento del conto di debito, a copertura totale o parziale di pregresse esposizioni dello spedizioniere.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2023 Rv. 668362 - 01, N. 5560 del 2019 Rv. 652961 - 02

Sez. 5, Ordinanza n. 6187 del 07/03/2024 (Rv. 670854-02)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

T. (MULSER ALFRED) contro C. (KOLLENSPERGER HANS JURGEN)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 24/12/2019

181113 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) Imposta di soggiorno - Art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 - Natura - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Ambito di applicazione.

In tema di imposta di soggiorno, la disposizione di cui all'articolo 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, a seguito dell'introduzione dell'art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui l'albergatore è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 34.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18018 del 2023 Rv. 668330 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 6840 del 14/03/2024** (Rv. **670523-01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/01/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Impianti fotovoltaici di grande potenza (cd. parchi fotovoltaici) - Funzione - Equiparazione agli immobili - Fondamento.

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28, Cod. Civ. art. 812

Massime precedenti Vedi: N. 22551 del 2022 Rv. 665282 - 01, N. 3354 del 2015 Rv. 634924 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 6893 del 14/03/2024** (Rv. **670525-01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (ESCALAR GABRIELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 06/11/2019

177498 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE Atti giudiziari relativi a operazioni di credito previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Esclusione - Enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l'enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un'unica imposta sostitutiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 22829 del 2013 Rv. 628486 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 7123 del 15/03/2024 (Rv. 670605-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (RECCA ANTONINO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 27/06/2016

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette - Deducibilità di assegni periodici ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR - Natura giuridica - Indeducibilità dell'assegno una tantum ex art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970 con versamento in più tranches - Deducibilità degli assegni periodici di mantenimento in sede di separazione con corresponsione cumulativa.

In tema di imposte dirette, la deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge, ex art. 10, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., è legata esclusivamente alla sua natura giuridica e non alle modalità di adempimento, sicché, così come non può dedursi l'assegno divorzile una tantum, sebbene le parti ne abbiano stabilito il versamento in più tranches con l'autorizzazione del giudice, allo stesso modo non può escludersi la deduzione degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti con la pronuncia di separazione personale, solo perché oggetto di una corresponsione cumulativa da parte del contribuente che non abbia adempiuto al pagamento dei singoli assegni alle scadenze previste.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. C) CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25383 del 2023 Rv. 668633 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7226 del 18/03/2024 (Rv. 670606-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PICCIAREDDA FRANCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 28/10/2018

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Canoni percepiti per la concessione di aree demaniali marittime - Decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, C (2020) 8498 Final - Assoggettamento ad IRES - Redditi diversi - Deduzione forfettaria delle spese del 50% - Art. 4 bis, comma 9 quater, d.l. n. 68 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2022 - Decorrenza dal 1° gennaio 2022 - Recupero a tassazione per i periodi d'imposta precedenti - Obbligo dell'amministrazione finanziaria - Insussistenza.

110057 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE In genere.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

I canoni percepiti per la concessione di aree demaniali marittime - a seguito della decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, che ha considerato il regime di esenzione fiscale quale aiuto di Stato, disponendone l'eliminazione - costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IRES, quali redditi diversi, con deduzione forfettaria delle spese del 50%, ai sensi dell'art.6, comma 9 quater, della l. n.84 del 1994, introdotto con l'art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022, conv.

SEZIONE TRIBUTARIA

con modif. dalla l. 108 del 2022, con efficacia per i periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con esclusione di ogni obbligo per l'Amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni delle annualità precedenti per le quali non è stato corrisposto il tributo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 993 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 9 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 18 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Decreto Legge 16/06/2022 num. 68 art. 4 bis, Legge 05/08/2022 num. 108 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 11261 del 2015 Rv. 635676 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 7275 del 19/03/2024 (Rv. 670585-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CANTILLO ORESTE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 31/01/2020

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Indeducibilità dei costi ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 - Accertamento incidentale del reato da parte del giudice tributario - Esclusione - Limiti della cognizione del giudice tributario.

In tema di indeducibilità dei costi e delle spese, ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, per beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il P.M. abbia esercitato l'azione penale, il giudice tributario non può accertare incidentalmente l'esistenza della fattispecie delittuosa, ma deve limitarsi a verificare che la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella contestata nel giudizio tributario e ad accertare che i costi di produzione sconosciuti attengano alla fattispecie delittuosa contestata.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29142 del 2021 Rv. 662620 - 01, N. 25686 del 2022 Rv. 665865 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 7360 del 19/03/2024 (Rv. 670588-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

D. (SOMMA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/01/2017

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Operazioni del contribuente su conti correnti di terzi - Invito al contribuente per rendere giustificazioni - Mancata risposta - Confluenza degli esiti delle indagini nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Conseguenze in punto di onere probatorio.

SEZIONE TRIBUTARIA

Qualora il contribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di indagini bancarie, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi legittimamente confluiscono nell'accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del citato d.P.R., con la conseguenza che l'Amministrazione non è gravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità dei conti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni, spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosa prova contraria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2928 del 2024 Rv. 670253 - 01, N. 1898 del 2016 Rv. 639236 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7442 del 20/03/2024 (Rv. 670524-02)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

C. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/01/2019

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Dichiarazione ex art. 56, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 346 del 1990 - Liberalità diverse da donazioni - Bonifico bancario dal donante al donatario di attività finanziarie detenute all'estero - Provenienza della dichiarazione dal donante - Identificabilità con l'istanza di collaborazione volontaria - Condizioni.

Per la dichiarazione prevista dall'art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 346 del 1990, resa ai fini dell'accertamento e della sottoposizione fiscale delle liberalità diverse dalle donazioni - come quella informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero - proveniente dal donante o anche dal donatario, è utilizzabile anche l'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali, costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., dalla l. n. 227 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 1 lett. A, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9780 del 2023 Rv. 667715 - 02

Sez. 5, Ordinanza n. 7475 del 20/03/2024 (Rv. 670587-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

I. (BONIFAZI LUCA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/01/2016

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Dati estratti o rielaborati da un sistema informatico in sede di ispezione o verifica

SEZIONE TRIBUTARIA

da pubblici ufficiali - Efficacia probatoria privilegiata - Esclusione - Ragioni - Libera valutazione del giudice di merito - Condizioni - Rilevanza delle norme del d.lgs. n. 82 del 2005 - Esclusione.

I dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del d.lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Massime precedenti Vedi: N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7442 del 20/03/2024 (Rv. 670524-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/01/2019

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005802/2023 66692002

Massime precedenti Conformi: N. 5802 del 2023 Rv. 666920 - 02

Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 20/03/2024 (Rv. 670603-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CANELLI FEDERICA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/10/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione totalitaria di partecipazioni societarie - Liquidazione dell'imposta - In misura fissa ex art. 11 Tariffa parte I, TUR - Riqualficazione ex art. 20 TUR come cessione indiretta di azienda - Preclusione - Condizioni - Fondamento.

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI In genere.

In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all'Amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualficazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell'art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7470 del 2024 Rv. 670586 - 01, N. 33229 del 2018 Rv. 652059 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7470 del 20/03/2024 (Rv. 670586-01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. *Estensore:* **BALSAMO MILENA**. *Relatore:* **BALSAMO MILENA**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Conf.)

P. (LATTANZI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/07/2021

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Cessione totalitaria di quote societarie - Disciplina codicistica - Difformità da quella di cessione d'azienda - Profili - Qualificazione in termini di cessione d'azienda - Esclusione - Condizioni.

La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33229 del 2018 Rv. 652059 - 01, N. 25601 del 2021 Rv. 662282 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024 (Rv. 670617-02)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. *Estensore:* **DI PISA FABIO**. *Relatore:* **DI PISA FABIO**. *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA*. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 18/12/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017 - Interpretazione - Computo dei termini di impugnazione - Cumulo con il termine ex art. 327 c.p.c.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

La sospensione ex art.11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dalla predetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 9, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10252 del 2020 Rv. 657875 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 7422 del 20/03/2024 (Rv. 670607-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

D. (COSTANZO LUCIANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/05/2018

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Imposta sugli intrattenimenti - Invio del nulla osta al contribuente - Obbligo dell'amministrazione finanziaria - Solo in presenza di apposita richiesta del contribuente.

In materia di imposta sugli intrattenimenti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta rilasciato solo se ne sia stata formulata apposita richiesta, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l'effettivo rilascio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis

Massime precedenti Vedi: N. 34076 del 2019 Rv. 656399 - 01, N. 33584 del 2019 Rv. 656395 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7613 del 21/03/2024 (Rv. 670604-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (CAVICCHIOLI MARCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 04/02/2021

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione totalitaria di partecipazioni societarie - Liquidazione dell'imposta - In misura fissa ex art. 11 Tariffa parte I, TUR - Clausola price adjustment o indemnity - Caratteri - Riqualficazione ex art. 20 TUR come cessione indiretta di azienda - Preclusione - Condizioni - Fondamento.

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI In genere.

In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I, del TUR, anche in presenza della pattuizione di clausole di "price adjustment" o di "indemnity" - rivolte, rispettivamente, alla revisione del corrispettivo o a prestare una garanzia assicurativa, in ragione di sopravvenienze idonee ad incidere sul valore del patrimonio netto della società, per determinare il prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione - poiché all'amministrazione finanziaria, in assenza di elementi extratestuali o atti collegati, è preclusa la riqualficazione quale cessione indiretta di azienda, ai sensi dell'art. 20 del TUR, dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa, né a mutare l'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 7470 del 2024 Rv. 670586 - 01, N. 9347 del 2023 Rv. 667523 - 01, N. 33229 del 2018 Rv. 652059 - 01, N. 7495 del 2024 Rv. 670603 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7657 del 21/03/2024 (Rv. 670613-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAVALIERE ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/07/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA - Violazione - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art.4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 348 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 349 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007 art. 4 com. 1, Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 16 com. 2, Legge 03/08/2013 num. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7561 del 2024 Rv. 670451 - 01, N. 34151 del 2022 Rv. 666436 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3760 del 2024 Rv. 670011 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7700 del 21/03/2024 (Rv. 670618-03)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Parz. Diff.)*

A. (PAOLETTI MARCO) contro P. (VILLANI SILVIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/05/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Ricorso per cassazione incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.

I capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 24902 del 2008 Rv. 604923 - 01, N. 26164 del 2020 Rv. 659545 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7700 del 21/03/2024 (Rv. 670618-02)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Parz. Diff.)

A. (PAOLETTI MARCO) contro P. (VILLANI SILVIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/05/2018

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Fusione di società per incorporazione in corso di causa - Estraneità al processo dell'incorporante - Impugnazione della decisione da parte o nei confronti dell'incorporata - Ammissibilità - Effetti.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

Nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa, la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o di quella nata dalla fusione paritaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552 - 01, N. 13685 del 2023 Rv. 667905 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7561 del 21/03/2024 (Rv. 670451-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. BASILE TOMMASO.* (Conf.)

D. (SAPONARA MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/06/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Accesso a benefici fiscali - Adempimento a carico della parte - Mancata fissazione del termine - Irrilevanza - Perentorietà del termine - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Scadenza del termine - Accertamento giudiziale.

In materia tributaria, la previsione legislativa di un adempimento necessario per l'accesso ad un beneficio, posto a carico della parte, sia pure in assenza di indicazioni temporali entro cui provvedere, non esclude la sussistenza di un termine perentorio da individuarsi sulla base della lettura sistematica dell'istituto, sicché compete al giudice accertarne l'avvenuta scadenza, tenendo altresì conto della relativa normativa secondaria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 18/02/1998 num. 41 art. 1 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Conformi: N. 18611 del 2019 Rv. 654514 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 7628 del 21/03/2024 (Rv. 670608-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (FERRAZZA MARIA LIVIA) contro I. (ALIBERTI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/06/2022

177180 TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO Mancato pagamento ICI per scarsa liquidità - Forza maggiore - Nozione - Insussistenza - Fattispecie.

In caso di mancato pagamento dell'ICI per scarsa liquidità, la nozione di forza maggiore, quale causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee al contribuente, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere dello stesso contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - individuato l'elemento oggettivo della esimente nella situazione di scarsa liquidità della contribuente derivante dal ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, relativi ai rimborsi delle prestazioni sanitarie erogate al pubblico - aveva omesso di valutare l'elemento soggettivo con riferimento alla imprevedibilità ed inevitabilità della crisi finanziaria ed alla adozione delle misure necessarie o opportune per porvi rimedio rispetto al momento di scadenza dell'obbligazione tributaria non adempiuta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22153 del 2017 Rv. 645636 - 01, N. 39548 del 2021 Rv. 663236 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 8020 del 25/03/2024 (Rv. 670815-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VOGLINO ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2016

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessioni intracomunitarie ex d.l. n. 331 del 1993 - VAT number - Elemento essenziale della fattura - Assenza o erronea indicazione - Periodo antecedente alla Direttiva 2018/1910/UE - Conseguenze - Fondamento.

In tema di cessioni intracomunitarie ex d.l. n. 331 del 1993, con riferimento alla normativa antecedente alle modifiche di cui alla Dir. 2018/1910/UE, l'assenza o l'erronea indicazione del "VAT number", che pure costituisce elemento essenziale della fattura, non possono impedire l'individuazione del cessionario effettivo, in quanto esso rappresenta un requisito formale, subvalente rispetto all'accertamento, che compete in via esclusiva al giudice di merito, della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/12/2018 num. 1910, Decreto Legisl. 05/11/2021 num. 192

Massime precedenti Vedi: N. 26466 del 2014 Rv. 633656 - 01, N. 12455 del 2007 Rv. 599799 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024 (Rv. 670857-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

S. (MAROTTA SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/11/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazioni a mezzo posta - Operatore postale privato privo di licenza individuale - Regime post l. n. 124 del 2017 - Conseguenze - Nullità - Ragioni.

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 127 art. 1 com. 58, DM min. SEC 19/07/2018

Massime precedenti Vedi: N. 29343 del 2022 Rv. 666082 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024 (Rv. 670858-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 13/03/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Processo tributario - Avviso di accertamento - Omessa allegazione degli atti richiamati - Validità dell'atto impositivo - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 219

Massime precedenti Vedi: N. 33327 del 2023 Rv. 669568 - 01, N. 29968 del 2019 Rv. 655917 - 01, N. 11283 del 2022 Rv. 664341 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 8032 del 25/03/2024 (Rv. 670816-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

B. (PARONI PINI GIULIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/04/2022

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all'importazione - Soggetto obbligato al pagamento - Importatore professionale o privato - Individuazione - Criterio - Reale destinatario della merce - Fattispecie.

In tema di IVA all'importazione, l'unico soggetto obbligato al pagamento è l'importatore, per la cui individuazione va verificato il reale destinatario della merce, in particolare nel caso in cui non vi sia stata una presentazione del bene in dogana, con la relativa dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, sulla base di plurimi e convergenti elementi indiziari, aveva accertato che il destinatario del bene e, quindi, l'unico soggetto obbligato al pagamento non era il formale proprietario, ma un diverso soggetto, il quale aveva trattato l'acquisto di una imbarcazione all'estero, l'aveva fatta arredare e l'aveva poi effettivamente utilizzata e gestita).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 7951 del 2019 Rv. 653332 - 01, N. 32978 del 2021 Rv. 662801 - 01, N. 23661 del 2023 Rv. 668288 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7936 del 25/03/2024 (Rv. 670897-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 26/10/2018

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024650/2021 66213401

Massime precedenti Conformi: N. 24650 del 2021 Rv. 662134 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7952 del 25/03/2024 (Rv. 670856-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/06/2015

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo tributario - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Poteri del giudice della causa pregiudicata ex art. 337, comma 2, c.p.c.

SEZIONE TRIBUTARIA

Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 295 PENDENTE, Cod. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23480 del 2017 Rv. 646407 - 01, N. 9470 del 2022 Rv. 664320 - 01, N. 16615 del 2015 Rv. 636825 - 01, N. 2942 del 2024 Rv. 670254 - 01, N. 16329 del 2014 Rv. 632247 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10027 del 2012 Rv. 623042 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7936 del 25/03/2024 (Rv. 670897-02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 26/10/2018

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Ritenute operate dal sostituto di imposta - Successivo accertamento della non debenza - Richiesta di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza.

La domanda di rimborso di imposte dirette in relazione alle quali l'imposta versata, pur legittimamente corrisposta a mezzo di ritenuta alla fonte, risulta indebita nel successivo accertamento, deve proporsi a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dal momento in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale e non già da quello in cui è stata eseguita la ritenuta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13436 del 2017 Rv. 670896 - 01, N. 35042 del 2023 Rv. 669855 - 02, N. 32309 del 2019 Rv. 656467 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024 (Rv. 670817-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

A. (SARDELLA ALFREDO) contro A. (LOVISOLO ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/01/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale (TIA 1) - Condizioni di tassabilità indicate

SEZIONE TRIBUTARIA

dal contribuente - Rettifica del Comune - Pretesa impositiva maggiore - Avviso di accertamento - Necessità - Condizioni.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 31286 del 2018 Rv. 651624 - 01, N. 3657 del 2015 Rv. 634466 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1839 del 2020 Rv. 656797 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 8462 del 28/03/2024 (Rv. 670859-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FIANNACCA GIOVANNI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/02/2017

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Controllo automatizzato ex art. 36-bis, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicazione da parte dell'Ufficio di aliquota diversa da quella individuata dal contribuente - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o a quella analoga di cui all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota, rispetto a quella individuata dal contribuente, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24747 del 2020 Rv. 659497 - 01, N. 2412 del 2017 Rv. 642831 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 5988 del 06/03/2024** (Rv. **670474-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

C. (D'ANDREA ROBERTO) contro R. (PASQUALI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2017

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Ordinanze extra ordinem o libere - Contenuto - Natura regolamentare - Esclusione - Natura di atto amministrativo generale - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Possibilità per il giudice di conoscerle incidenter tantum e non principaliter - Sussistenza - Disapplicazione - Presupposti - Fattispecie.

Le ordinanze extra ordinem o libere, adottate dall'autorità amministrativa con carattere provvisorio e derogatorio delle fonti di rango primario, ancorché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e di derivazione unionale e internazionale, sul presupposto della necessità e urgenza onde far fronte a situazioni di pericolo grave e imminente per la comunità, rientrano nel novero degli atti amministrativi generali, i quali, a differenza del regolamento, avente natura di fonte di secondo grado e sostanza normativa, in quanto contenente norme generali e astratte incidenti sui rapporti giuridici nel corso del tempo, sono formalmente normativi, ma sostanzialmente amministrativi, siccome espressione di una semplice potestà amministrativa di natura gestionale con finalità di cura concreta di interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati, sicché esse sono impugnabili soltanto davanti al giudice amministrativo, mentre il giudice ordinario può conoscerle non già principaliter, non potendo venire in considerazione come fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quando siano presupposto o antecedente logico della fattispecie, e disapplicarle, ove ritenute illegittime, nei soli giudizi tra privati e non in quelli in cui sia parte la pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto aveva disapplicato l'ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione a tutela urgente dell'ambiente in conseguenza dello stato d'emergenza creatosi in Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore, benché questa costituisse fonte del diritto al compenso azionato dal commissario a ciò delegato e non antecedente logico della decisione, così conoscendone principaliter e non incidenter tantum).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Preleggi art. 1, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5062 del 2007 Rv. 596533 - 01, N. 16450 del 2007 Rv. 598354 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15427 del 2014 Rv. 631587 - 01, N. 6627 del 2003 Rv. 562498 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 6747 del 13/03/2024** (Rv. **670478-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RICCIARDI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/12/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni o servizi pubblici - Indennità, canoni o altri corrispettivi - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo - Riparto - Criteri - Fattispecie.

In materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) che l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile razione temporis nel testo successivamente modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario; spettano infatti alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed esclusa - razione temporis - l'applicabilità dell'art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui veniva lamentato il mancato pagamento delle quote di ristoro ambientale ex art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, dovute dagli enti conferenti in favore dei comuni nel cui territorio risultino ubicati gli impianti relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli di trasferta).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 09/05/2003 num. 3286, Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20939 del 2011 Rv. 618995 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1182 del 2020 Rv. 656793 - 01, N. 5418 del 2021 Rv. 660791 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024** (Rv. **670557-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

M. (MORELLI PIETRO CLAUDIO ANTONIO) contro C. (SARTORI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/08/2019

044060 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI Domanda riconvenzionale del convenuto - Presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c. - Domanda non implicante lo spostamento di competenza - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Collegamento oggettivo con la domanda principale - Sufficienza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 533 del 2020 Rv. 656570 - 01, N. 2416 del 2006 Rv. 588796 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 5817 del 05/03/2024 (Rv. 670486-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (MARVELLI FILIPPO) contro K.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza per territorio - Onere di contestazione del convenuto relativo a tutti i possibili criteri di collegamento territoriale - Eccezione - Espresa indicazione dell'attore di voler radicare la competenza territoriale esclusivamente in base a un determinato criterio - Rilevanza delle contestazioni dell'attore rispetto all'eccezione di incompetenza del convenuto - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (AMATO EMILIANO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/01/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione "impropria" per questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Ammissibilità.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 30738 del 2018 Rv. 651570 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31694 del 2019 Rv. 656258 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024 (Rv. 670499-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

contro

Regola competenza

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Disposto per il mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche quando disposto in ragione del mancato pagamento di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente affittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa con atto di opposizione, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, spetta alla competenza per materia del giudice di pace nei limiti di valore di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2001 num. 150 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01, N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7033 del 15/03/2024 (Rv. 670481-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) *contro* C. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Tutela della discriminazione per nazionalità - Oneri per rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011 - Domanda di accertamento della discriminazione - Domanda risarcitoria - Competenza funzionale - Tribunale del luogo di domicilio del ricorrente - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

Le controversie in materia di accertamento della discriminazione posta in essere dalle pubbliche amministrazioni attraverso l'imposizione di oneri sproporzionati, dovuti dai cittadini non comunitari per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011, pur se accompagnate dalla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ed inscindibilmente collegati, sono di competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale del luogo nel quale i ricorrenti hanno il domicilio, da ritenersi prevalente sugli altri fori anche inderogabili

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pervisti dal codice di rito o da altre norme speciali, in ragione delle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 5, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, DM min. EFI 06/10/2011

Massime precedenti Vedi: N. 24419 del 2013 Rv. 628309 - 01, N. 296 del 2021 Rv. 660407 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 (Rv. 670676-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro R. (ONOFRI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/10/2020

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pluralità di domande - Sentenza contenente decisione nel merito di alcune domande e dichiarazione di incompetenza o litispendenza per altre - Impugnabilità di tale ultima decisione - Regolamento di competenza - Necessità - Appello - Inammissibilità.

Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell'art. 42 c.p.c., soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l'appello eventualmente proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 2879 del 2003 Rv. 560717 - 01, N. 6826 del 2017 Rv. 643678 - 01, N. 12607 del 2002 Rv. 557164 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9480 del 2012 Rv. 622712 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7995 del 25/03/2024 (Rv. 670592-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

L. (CROCE ARMANDO) contro C. (TOMASINO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2019

055099 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze - Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata.

055105 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15136 del 2016 Rv. 642117 - 01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 2, Ordinanza n. 5884 del 05/03/2024 (Rv. 670491-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

N. (PONTI ANDREA) contro B. (GIORGI LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/04/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modificazione domanda - Da domanda di inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio - Ammissibilità - Fondamento.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La modificazione della domanda originaria, da inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio, è ammissibile, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024 (Rv. 670399-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (CAPPELLI LUIGI) contro A. (BASSANO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie - relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria - la S.C. ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi all'esito della c.t.u. - quali il malfunzionamento dell'apparecchio cardiocografico e l'omessa aspirazione del meconio dopo la nascita - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto).

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13269 del 2012 Rv. 623607 - 01, N. 2719 del 2023 Rv. 667049 - 01, N. 16504 del 2017 Rv. 644957 - 01, N. 18275 del 2014 Rv. 631829 - 01, N. 6850 del 2018 Rv. 647953 - 01

4. TERMINI

Sez. L, Ordinanza n. 5596 del 01/03/2024 (Rv. 670160-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

M. (TEMPORALI ANTONIO) contro U. (PESSI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2020

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sentenza che definisce il reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile razione temporis - Comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Condizioni - Mero avviso del deposito della sentenza - Inidoneità.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile razione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 25136 del 2017 Rv. 646110 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 6470 del 12/03/2024 (Rv. 670353-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

L. (GONNELLA CARMINE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/01/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Rito del lavoro - Capitoli di prova - Riformulazione - Ammissibilità - Termine - Mancato rispetto - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48 del 2024 Rv. 669700 - 02, N. 12573 del 2020 Rv. 658466 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024 (Rv. 670617-02)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 18/12/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017 - Interpretazione - Computo dei termini di impugnazione - Cumulo con il termine ex art. 327 c.p.c.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

La sospensione ex art.11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove scada tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017, con quello di sei mesi previsto dalla predetta sospensione, prolungando così il termine lungo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 9, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10252 del 2020 Rv. 657875 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 6202 del 07/03/2024 (Rv. 670855-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GARAO GERMANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/05/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartella di pagamento da controlli automatizzati - Sospensione semestrale del termine di impugnazione - Ambito di applicazione - Controversie per dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti - Controversie per atti di riscossione conseguenti a precedenti condoni - Esclusione.

In tema di cartella di pagamento emessa a seguito dei controlli automatizzati, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, non si applica alle controversie instaurate avverso i dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti ed a quelle relative agli atti di riscossione di somme per precedenti condoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali, incluso il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento, in adempimento al condono, ai sensi dell'art. 9-bis della l. n. 289 del 2002.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 9, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14993 del 2018 Rv. 648778 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7995 del 25/03/2024 (Rv. 670592-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

L. (CROCE ARMANDO) contro C. (TOMASINO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2019

055099 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze - Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata.

055105 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE In genere.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15136 del 2016 Rv. 642117 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 8573 del 29/03/2024 (Rv. 670583-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Parz. Diff.)

E. (PETRONIO UGO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/05/2021

184030 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - TERMINI Reclamo avverso decisione del commissario degli usi civici - Termine breve ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il procedimento di reclamo avverso le decisioni del Commissario agli usi civici va inquadrato nel sistema generale delle impugnazioni, sicché il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorre unicamente dalla notificazione della sentenza ad opera delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Vedi: N. 21552 del 2018 Rv. 650172 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21193 del 2009 Rv. 609464 - 01, N. 22056 del 2007 Rv. 599912 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 28/03/2024 (Rv. 670569-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (CUTRERA CLAUDIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/01/2023

130025 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Provvedimento cautelare non anticipatorio - Mancato rispetto del termine ex art. 669 octies c.p.c. - Conseguenze - Inefficacia - Decadenze nell'azione di merito comunque intrapresa - Esclusione.

In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Vedi: N. 4290 del 2024 Rv. 670185 - 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

M. (BLANDINI ANTONIO) contro F. (COMMODO STEFANO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2021

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Notificazione dell'appello a mezzo PEC - Costituzione in modalità analogica - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2023 Rv. 667247 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7159 del 18/03/2024 (Rv. 670726-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

M. (VACCARO FRANCESCO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Perfezionamento - Attestazione espressa e puntuale nella relata dell'invio della raccomandata informativa - Necessità - Omissione - Presunzione di attuazione dell'adempimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata "restituita al mittente" contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22333 del 2021 Rv. 661961 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7261 del 19/03/2024 (Rv. 670727-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

R. (PESCA DONATO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2017

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Ordine di rinnovazione della notifica disposto in assenza dei presupposti - Nullità dell'ordinanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell'appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l'appello incidentale proposto successivamente all'ordine di rinnovo della notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27527 del 2014 Rv. 634252 - 01, N. 35741 del 2022 Rv. 666169 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024 (Rv. 670857-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

S. (MAROTTA SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/11/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazioni a mezzo posta - Operatore postale privato privo di licenza individuale - Regime post l. n. 124 del 2017 - Conseguenze - Nullità - Ragioni.

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 127 art. 1 com. 58, DM min. SEC 19/07/2018

Massime precedenti Vedi: N. 29343 del 2022 Rv. 666082 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8175 del 26/03/2024 (Rv. 670565-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

F. (DAGNA ENRICO) contro F. (BATTAGLIA MONICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 11/04/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo pec - Momento di trasmissione e ricezione di documento informatico - Estensione agli allegati all'atto principale - Sussistenza - Assenza di contestazioni - Necessità.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

In tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico opera anche con riferimento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

agli allegati trasmessi contestualmente all'atto principale, ove non sia in contestazione il loro invio e il loro contenuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 82, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. F, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. I, DPR del 2005 num. 68 art. 6 com. 3, DPR del 2005 num. 68 art. 6 com. 6, DPR del 2005 num. 68 art. 11 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2023 Rv. 669288 - 01, N. 11606 del 2018 Rv. 648375 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 8252 del 27/03/2024 (Rv. 670574-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
S. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2017

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione atti giudiziari - Ordine di cui all'art. 139 c.p.c. - Notifica presso l'ufficio in presenza di trasferimento di residenza ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. - Invalidità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21922 del 2017 Rv. 645768 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11550 del 2022 Rv. 664424 - 01

6. FASCICOLO

Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VERRECCHIA PAOLO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2020

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.

Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinverano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 11196 del 2007 Rv. 596458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13218 del 2016 Rv. 640416 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 03

7. LITISCONSORZIO

Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

P. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2018

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.

In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinuncia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20091 del 2023 Rv. 668547 - 01, N. 6416 del 1998 Rv. 516842 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21260 del 2016 Rv. 641347 - 01

8. PROVA CIVILE

Sez. **U**, **Sentenza n. 5792 del 05/03/2024** (Rv. **670391-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

D. (*DENTE MARIA PAOLA*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Nozione - Rimedi - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti e limiti.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37382 del 2022 Rv. 666679 - 01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 01, N. 9507 del 2023 Rv. 667489 - 01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6470 del 12/03/2024** (Rv. **670353-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

L. (*GONNELLA CARMINE*) contro I. (*SGROI ANTONINO*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/01/2019

138265 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Rito del lavoro - Capitoli di prova - Riformulazione - Ammissibilità - Termine - Mancato rispetto - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48 del 2024 Rv. 669700 - 02, N. 12573 del 2020 Rv. 658466 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7171 del 18/03/2024 (Rv. 670641-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA.

Relatore: REGGIANI ELEONORA.

G. (NENCINI PIETRO) contro G. (BARTALINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/08/2022

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Incapacità a testimoniare - Interesse attuale e concreto - Domanda di accertamento dell'illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne - Incapacità della madre a testimoniare - Esclusione.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento dell'illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne nei confronti del padre va esclusa l'incapacità a testimoniare della madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 2018 Rv. 646617 - 01, N. 8832 del 2023 Rv. 667545 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 7475 del 20/03/2024 (Rv. 670587-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

I. (BONIFAZI LUCA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/01/2016

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Dati estratti o rielaborati da un sistema informatico in sede di ispezione o verifica da pubblici ufficiali - Efficacia probatoria privilegiata - Esclusione - Ragioni - Libera valutazione del giudice di merito - Condizioni - Rilevanza delle norme del d.lgs. n. 82 del 2005 - Esclusione.

I dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del d.lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Massime precedenti Vedi: N. 5523 del 2018 Rv. 647611 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. **670457-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO.* (Conf.)

S. (ZURLO AGOSTINO) contro A. (MINNA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/02/2021

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello, senza disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti mancanti nel fascicolo, aveva ritenuto non dimostrata la condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso, così rigettando la domanda di risarcimento del danno morale terminale rivendicato iure hereditario, sebbene tale decisiva circostanza emergesse dalla cartella clinica che, benché non rinvenuta tra gli atti dell'appello, risultava ritualmente prodotta nel processo di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10202 del 2023 Rv. 667389 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8175 del 26/03/2024 (Rv. **670565-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Diff.)

F. (DAGNA ENRICO) contro F. (BATTAGLIA MONICA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 11/04/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a mezzo pec - Momento di trasmissione e ricezione di documento informatico - Estensione agli allegati all'atto principale - Sussistenza - Assenza di contestazioni - Necessità.

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO In genere.

In tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico opera anche con riferimento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

agli allegati trasmessi contestualmente all'atto principale, ove non sia in contestazione il loro invio e il loro contenuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 82, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. F, DPR del 2005 num. 68 art. 1 com. 2 lett. I, DPR del 2005 num. 68 art. 6 com. 3, DPR del 2005 num. 68 art. 6 com. 6, DPR del 2005 num. 68 art. 11 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2023 Rv. 669288 - 01, N. 11606 del 2018 Rv. 648375 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 8551 del 29/03/2024 (Rv. 670651-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

F. (CRAIA VILLEADO) contro U. (DIANDA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/09/2018

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Concetto unitario - Contenuto - Decadenza dalla prova in primo grado - Rilevanza - Esclusione.

In tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 196 del 2024 Rv. 670256 - 01, N. 12574 del 2019 Rv. 654179 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

10. INTERRUZIONE

Sez. 1, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024 (Rv. 670477-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

F. (BULGARELLI FABRIZIO) contro U. (SESTA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/01/2018

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento di una delle parti - Interruzione del giudizio di legittimità - Esclusione - Potere del curatore di rinunciare al ricorso - Esclusione.

In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302

Massime precedenti Vedi: N. 30785 del 2023 Rv. 669228 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2018

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12987 del 2020 Rv. 658232 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25885 del 2020 Rv. 659588 - 01

11. SOSPENSIONE

Sez. 5, Ordinanza n. 6121 del 07/03/2024 (Rv. 670814-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (AMATO EMILIANO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/01/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione "impropria" per questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. - Ammissibilità.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 30738 del 2018 Rv. 651570 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31694 del 2019 Rv. 656258 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 7952 del 25/03/2024 (Rv. 670856-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/06/2015

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo tributario - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Poteri del giudice della causa pregiudicata ex art. 337, comma 2, c.p.c.

Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 295 PENDENTE, Cod. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23480 del 2017 Rv. 646407 - 01, N. 9470 del 2022 Rv. 664320 - 01, N. 16615 del 2015 Rv. 636825 - 01, N. 2942 del 2024 Rv. 670254 - 01, N. 16329 del 2014 Rv. 632247 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10027 del 2012 Rv. 623042 - 01

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. L, Ordinanza n. 6042 del 06/03/2024 (Rv. 670331-01)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

S. (DORIA LUIGI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/06/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Decisione collegiale di appello - Stesura del provvedimento - Riferibilità al solo relatore - Esclusione - Fondamento.

In caso di decisione collegiale di appello, la stesura del provvedimento non è riferibile al solo relatore - nella specie giudice ausiliario - ma all'intero organo giudicante in forza della sottoscrizione del Presidente, che conferisce paternità collegiale alla decisione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 01, N. 32307 del 2018 Rv. 651930 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024 (Rv. 670531-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

P. (PODDI MARILENA) contro S. (VILLANI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/12/2021

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Giudizio di appello - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che al giudice d'appello fosse precluso respingere la domanda risarcitoria per responsabilità professionale di un avvocato per ragioni diverse, nella specie la carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta asseritamente negligente del difensore, da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure attinenti all'insussistenza dell'inadempimento dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 513 del 2019 Rv. 652131 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 6749 del 13/03/2024 (Rv. 670532-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (MANCIOCCHI VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Iscrizione di ipoteca con riserva ex art. 2764-bis c.c. - Decreto motivato e provvedimento su reclamo che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

In tema di iscrizione di ipoteca con riserva, il decreto motivato ed il provvedimento emesso in esito al reclamo avverso il decreto, previsti dagli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp.att. c.c., che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure, non sono impugnabili con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., poiché non hanno natura definitiva e valenza decisoria, non essendo volti ad incidere definitivamente sul diritto del creditore, la cui tutela può trovare attuazione in un ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21081 del 2022 Rv. 665098 - 01, N. 4410 del 2017 Rv. 643880 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7311 del 19/03/2024 (Rv. 670645-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**
C. (ELIA SEBASTIANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de responsabilitate" - Regime giuridico antecedente la c.d. riforma Cartabia - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Ragioni.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 7626 del 21/03/2024 (Rv. 670572-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

S. (FERRENTINO ANIELLO) contro A. (IULIANO PIERINA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/04/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Divergenza tra Presidente componente del Collegio e del relatore con i firmatari del provvedimento giurisdizionale - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento.

La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l'atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11306 del 2021 Rv. 661283 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7845 del 22/03/2024 (Rv. 670513-01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

N. (ROMANO NICOLA) contro L. (SMARGIASSI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni - Impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024 (Rv. 670520-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro F. (MERCADANTE GAETANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/05/2022

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata.

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
In genere.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35032 del 2023 Rv. 669625 - 01, N. 5772 del 2017 Rv. 643260 - 01, N. 7546 del 2017 Rv. 643526 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 8547 del 28/03/2024 (Rv. 670519-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (CUNATI CRISTIANO) contro A. (GUSSONI GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/08/2020

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Responsabilità civile - Domanda risarcitoria per morte del congiunto - Pronuncia del giudice che accertò la riduzione della durata della vita - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2023 Rv. 667049 - 01, N. 17897 del 2019 Rv. 654734 - 01

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024 (Rv. 670458-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (TASSO TORQUATO) contro S. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/01/2021

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata del terzo - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell'attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Limiti - Applicabilità del principio nei soli casi di chiamata in garanzia - Esclusione.

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 10364 del 2023 Rv. 667650 - 01, N. 31868 del 2023 Rv. 669481 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024 (Rv. 670340-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

L. (TOTINO LAURA) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 06/05/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - "Gravi ed eccezionali ragioni" - Natura in rito della pronuncia - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30328 del 2022 Rv. 666477 - 01, N. 3977 del 2020 Rv. 656993 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

M. (LITRICO PAOLO) contro C. (CAMPANELLA LUCA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Fattispecie.

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, essendo stata detta istanza depositata deve essere effettuato oltre i termini dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 27, lett. h, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al caso in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3341 del 2009 Rv. 606663 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6792 del 14/03/2024 (Rv. 670500-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

M. (LITRICO PAOLO) contro C. (CAMPANELLA LUCA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata nel giudizio di cassazione, ex art. 96 comma 3 c.p.c. - Istanza del controricorrente - Proposizione nel controricorso - Necessità.

L'istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purché essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27715 del 2018 Rv. 650944 - 01

Sez. L, Sentenza n. 7356 del 19/03/2024 (Rv. 670716-01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

C. (DUCA ALESSANDRO) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/07/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato difeso in proprio - Prestazione professionale assoggettata a IVA - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

È esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio; pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2017 Rv. 644548 - 01, N. 5721 del 2018 Rv. 647278 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

V. (CATAPANO FRANCESCO) contro N. (LIONETTI PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 895 del 2016 Rv. 638811 - 01, N. 5813 del 2023 Rv. 666959 - 01

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 3, Ordinanza n. 5574 del 01/03/2024 (Rv. 670191-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (FIORAVANTI GIOVANNI) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Revocazione - Errore - Omessa applicazione di una disciplina ad una specifica fattispecie - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall'omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l'errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell'originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie. (In applicazione del principio la S.C., senza qualificare il dedotto errore quale errore di fatto o di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui era censurata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione, senza fare applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 49 del d.l. n. 189 del 2016, in un caso in cui, nell'originario ricorso, la parte non aveva dedotto le circostanze di fatto relative alla residenza delle parti e alla sede dello studio professionale nelle date in cui si erano verificati gli eventi sismici in ragione dei quali era stata disposta tale sospensione).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11691 del 2023 Rv. 667818 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31032 del 2019 Rv. 656234 - 01

Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 (Rv. 670391-01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

D. (*DENTE MARIA PAOLA*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Nozione - Rimedi - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti e limiti.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37382 del 2022 Rv. 666679 - 01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 01, N. 9507 del 2023 Rv. 667489 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024 (Rv. 670349-02)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

R. (*CORRENTI MARIA*) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/05/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso adesivo - Qualificazione in termini di ricorso incidentale - Richiesta di cassazione della sentenza impugnata - Necessità - Forma implicita - Ammissibilità - Richiesta di rimanere indenni dalle spese di lite in caso di infondatezza del ricorso principale - Sufficienza - Fondamento.

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di giudizio di cassazione, non osta alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, che, potendo essere espressa pure in forma implicita, è desumibile anche dalla domanda di rimanere indenni dalle spese di lite in caso di infondatezza del ricorso principale, in quanto in tale affermazione può ritenersi insita l'adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dal ricorrente principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41008 del 2021 Rv. 663366 - 01, N. 20454 del 2005 Rv. 583901 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024 (Rv. 670349-01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

R. (CORRENTI MARIA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/05/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso adesivo a taluna delle censure contenute in ricorso - Ammissibilità - Qualificazione in termini di ricorso incidentale adesivo - Sussistenza - Necessità di rispettare il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. - Sufficienza.

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, il controricorso che non sia volto a "contraddire" il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo, ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia stato rispettato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non trovando applicazione per il ricorrente adesivo l'art. 334 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41254 del 2021 Rv. 663463 - 01, N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. (BLANDINI ANTONIO) contro F. (COMMODO STEFANO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2021

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Notificazione dell'appello a mezzo PEC - Costituzione in modalità analogica - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2023 Rv. 667247 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (VITALI PAOLO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE Ricorso per cassazione in formato digitale - Mancanza della firma digitale - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Desumibilità aliunde della paternità certa dell'atto - Notifica dalla casella PEC dell'Avvocatura Generale dello Stato e successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta - Sufficienza.

Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 (Rv. 670590-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VERRECCHIA PAOLO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2020

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.

Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvenivano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 11196 del 2007 Rv. 596458 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13218 del 2016 Rv. 640416 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889 - 03

Sez. 3, Sentenza n. 6749 del 13/03/2024 (Rv. 670532-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

S. (MANCIOCCHI VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2020

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Iscrizione di ipoteca con riserva ex art. 2764-bis c.c. - Decreto motivato e provvedimento su reclamo che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

In tema di iscrizione di ipoteca con riserva, il decreto motivato ed il provvedimento emesso in esito al reclamo avverso il decreto, previsti dagli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp.att. c.c., che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure, non sono impugnabili con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., poiché non hanno natura definitiva e valenza decisoria, non essendo volti ad incidere definitivamente sul diritto del creditore, la cui tutela può trovare attuazione in un ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2674, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21081 del 2022 Rv. 665098 - 01, N. 4410 del 2017 Rv. 643880 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024 (Rv. 670477-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

F. (BULGARELLI FABRIZIO) contro U. (SESTA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/01/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento di una delle parti - Interruzione del giudizio di legittimità - Esclusione - Potere del curatore di rinunciare al ricorso - Esclusione.

In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 302

Massime precedenti Vedi: N. 30785 del 2023 Rv. 669228 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-02)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2018

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Difetto di contraddittorio in cause inscindibili imputabile all'attore - Impugnazione da parte dell'attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.

In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la S.C. - posto che la denuncia di difetto di integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che aveva agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso - ha rigettato il motivo di ricorso secondo il quale la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale, che, accertata la rinuncia all'eredità, non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano stati chiamati in rappresentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20091 del 2023 Rv. 668547 - 01, N. 6416 del 1998 Rv. 516842 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21260 del 2016 Rv. 641347 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 7170 del 18/03/2024** (Rv. **670582-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

S. (*CONSOLI SERGIO*) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/04/2023

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Controricorso - Ricorso notificato dopo l'1 gennaio 2023 - Art. 370 c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 c.p.c. - che, dopo la modificata apportata dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2599 del 2024 Rv. 670229 - 01, N. 3559 del 2024 Rv. 670092 - 01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 7313 del 19/03/2024** (Rv. **670459-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

L. (*DEL PRETE CARMELA*) contro P. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2020

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Documentazione attestante la data di inizio del corso - Produzione in primo grado - Omessa spettanza del diritto in relazione alla data suddetta - Deduzione in appello - Mera difesa - Conseguenze - Divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, qualora il medico attore abbia allegato l'anno di inizio del corso sulla base di documentazione prodotta in primo grado, la deduzione in grado d'appello, da parte della difesa erariale, della mancata spettanza del compenso in ragione del suddetto dato temporale integra mera difesa in iure, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18736 del 2023 Rv. 668124 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, Ordinanza n. 7414 del 20/03/2024 (Rv. 670648-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

D. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/09/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di sostituzione dell'amministratore - Decisorietà - Ricorribilità in Cassazione - Casi.

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 3600 del 2024 Rv. 669962 - 01, N. 32321 del 2022 Rv. 666125 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7428 del 20/03/2024 (Rv. 670570-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (MANNETTA ANTONIO) contro G. (BELLARоба GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2020

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023132/2021 66207001

Massime precedenti Conformi: N. 23132 del 2021 Rv. 662070 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, **Sentenza n. 7700 del 21/03/2024** (Rv. **670618-02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Parz. Diff.)

A. (PAOLETTI MARCO) contro P. (VILLANI SILVIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/05/2018

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Fusione di società per incorporazione in corso di causa - Estraneità al processo dell'incorporante - Impugnazione della decisione da parte o nei confronti dell'incorporata - Ammissibilità - Effetti.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

Nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa, la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o di quella nata dalla fusione paritaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552 - 01, N. 13685 del 2023 Rv. 667905 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024** (Rv. **670694-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

G. (GEBBIA GIOVANNI) contro M. (REFERZA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/02/2020

100047 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - Duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova del titolo successorio.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6444 del 2009 Rv. 607584 - 01, N. 6845 del 2010 Rv. 612128 - 01, N. 9250 del 2017 Rv. 643843 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, Sentenza n. 7700 del 21/03/2024 (Rv. 670618-03)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Parz. Diff.)

A. (PAOLETTI MARCO) contro P. (VILLANI SILVIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/05/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Ricorso per cassazione incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.

I capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24902 del 2008 Rv. 604923 - 01, N. 26164 del 2020 Rv. 659545 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024 (Rv. 670591-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

G. (SPARTI SERGIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/03/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Omesso esame di fatto decisivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, aderendo incondizionatamente alla decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria, si era limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. circa la non diagnosticabilità, in base agli esami ecografici del feto, della sindrome di Apert, senza esaminare il diverso profilo di colpa, pure contestato e fatto oggetto di specifici rilievi critici del consulente di parte, relativo alla mancata rilevazione di una diversa morfologia del feto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18886 del 2023 Rv. 668250 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 34395 del 2023 Rv. 669576 - 01, N. 32069 del 2023 Rv. 669426 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 7845 del 22/03/2024 (Rv. 670513-01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

N. (ROMANO NICOLA) contro L. (SMARGIASSI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni - Impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7903 del 22/03/2024 (Rv. 670528-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

S. (DE CRISTOFARO MARCO) contro C. (FRANCARIO FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/08/2020

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Giudizio di primo grado - Pretesa dell'attore - Contestazione sia nell'an che nel quantum - Rigetto della domanda - Convenuto - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Sufficienza - Riproposizione delle contestazioni in ordine al quantum - Necessità - Esclusione.

Il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 2671 del 1989 Rv. 462961 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17461 del 2016 Rv. 640792 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (SALVAGO RITA) contro S. (DI BENEDETTO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2020

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Sindacato della Cassazione - Contenuto e limiti.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione adottata, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22714 del 2023 Rv. 668640 - 01, N. 32023 del 2019 Rv. 655960 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024 (Rv. 670576-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

P. (DI MARCO ROBERTA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2022

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto. (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321 - 01, N. 31839 del 2023 Rv. 669478 - 01 Rv. 669478 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 8334 del 27/03/2024** (Rv. **670584-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

M. (PANARITI PAOLO) contro V. (ROSSI GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Richiamo all'attività propria dell'avvocato cassazionista - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833 - 01, N. 2077 del 2024 Rv. 669830 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 8486 del 28/03/2024** (Rv. **670662-02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

L. (SARROCCO PIETRO) contro C. (RODOLFO MASERA ANDREA)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2016

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE Ulteriore impugnazione proposta dalla medesima parte - Consumazione del potere di impugnazione - Condizioni - Fattispecie.

Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Conformi: N. 14214 del 2018 Rv. 649337 - 01, N. 4658 del 2020 Rv. 657349 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12584 del 2018 Rv. 648588 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Sentenza n. 8486 del 28/03/2024** (Rv. **670662-01**)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

L. (SARROCCO PIETRO) contro C. (RODOLFO MASERA ANDREA)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2016

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01, N. 41254 del 2021 Rv. 663463 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24627 del 2007 Rv. 600589 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 23903 del 2020 Rv. 659289 - 02

Sez. **1**, **Ordinanza n. 6140 del 07/03/2024** (Rv. **670560-01**)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

D. (FOSCHIANI ALESSANDRO) contro S. (RIZZI ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2022

092057 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE Arbitrato rituale e irrituale - Distinzione - Individuazione del mezzo di impugnazione - Volontà delle parti - Irrilevanza - Natura dell'atto posto in essere dagli arbitri - Rilevanza.

In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impenna sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21585 del 2009 Rv. 609937 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7311 del 19/03/2024** (Rv. **670645-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

C. (ELIA SEBASTIANO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de responsabilitate" - Regime giuridico antecedente la c.d. riforma Cartabia - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Ragioni.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369 - 01

15. COSA GIUDICATA

Sez. 5, **Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024** (Rv. **670813-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

G. (PICCIAREDDA FRANCO) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/11/2019

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Attività giudiziale di interpretazione della norma - Estensione del giudicato - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l'eccezione di giudicato esterno, aveva operato un'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall'Ente comunale per la stima dell'immobile soggetto ad ICI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 211 del 2024 Rv. 670130 - 01, N. 19679 del 2003 Rv. 569162 - 01, N. 23723 del 2013 Rv. 628972 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13620 del 2012 Rv. 623343 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 6287 del 08/03/2024** (Rv. **670350-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

S. (*MODESTI MICHELE*) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/05/2022

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato sulla subordinazione nel rapporto di lavoro - Ulteriore domanda di riconoscimento di un compenso per lavoro autonomo - Ammissibilità - Fondamento.

Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto, che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Conformi: N. 17706 del 2015 Rv. 637052 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2022 Rv. 665804 - 01, N. 17707 del 2015 Rv. 637053 - 01

Sez. **2**, **Ordinanza n. 7555 del 21/03/2024** (Rv. **670571-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

N. (*PAVAROTTI FABRIZIO*) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2019

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato - Mutamento della prospettazione giuridica in presenza del medesimo fatto costitutivo - Irrilevanza ai fini della qualificazione delle domande in termini di diversità - Conseguenze.

In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10702 del 2008 Rv. 603022 - 01, N. 31330 del 2023 Rv. 669467 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 7834 del 22/03/2024** (Rv. **670712-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

B. (CANILLI RICCARDO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2020

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Accertamento giudiziale di un credito - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro credito tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Fattispecie.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza emessa in altro giudizio tra le stesse parti sulla base del rilievo che i crediti azionati nei due giudizi, pur trovando entrambi causa in una fideiussione prestata a favore della banca per le obbligazioni di una società garantita, avevano un petitum diverso, riguardando rapporti giuridici diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27013 del 2022 Rv. 665900 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8445 del 2023 Rv. 667105 - 01

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Ordinanza n. 6371 del 08/03/2024** (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

C. (DI SALVO FABIO) contro B. (CAMPANELLA IDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/02/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Esecuzione nei confronti di ente locale - Pignoramento delle somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Contenuto - Contestazione della pignorabilità delle somme da parte del debitore costituito - Onere della prova - Conseguenze.

L'istituto tesoriere, chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nell'ambito dell'espropriazione promossa dai creditori dell'ente locale sulle disponibilità del conto di tesoreria, è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al giudice dell'esecuzione l'eventuale rilievo d'ufficio dell'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., anche nel caso in cui l'ente debitore si sia costituito o (quale unico legittimato attivo) abbia proposto opposizione all'esecuzione volta a far valere tale impignorabilità, ferma restando, in tal caso, la necessità che l'ente medesimo provi i fatti dedotti a fondamento della propria opposizione o eccezione, di modo che, in mancanza, il pregiudizio conseguente all'eventuale assegnazione delle somme pignorate gli sarà causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l'eventuale inadempimento del terzo debitore rispetto alla suddetta obbligazione informativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 2697

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 23727 del 2008 Rv. 604977 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6371 del 08/03/2024 (In corso di massimazione)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (DI SALVO FABIO) contro B. (CAMPANELLA IDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/02/2021

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Esecuzione nei confronti di ente locale - Pignoramento delle somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. imprecisa o incompleta - Azione risarcitoria promossa dall'ente - Onere della prova - Contenuto.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'ente locale che agisca, nei confronti del proprio istituto tesoriere, per il risarcimento del danno conseguente all'assegnazione di somme pignorate nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha l'onere di provare non solo che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. fosse incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell'assegnazione di somme effettivamente impignorabili, dovendo, a tal fine, dimostrare, da un lato, i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (in primis, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), e dall'altro l'assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che sarebbero potuti essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 20707 del 2023 Rv. 668357 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 6895 del 14/03/2024 (Rv. 670403-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

S. (SALETTI ACHILLE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Condanna penale al pagamento di provvisoriale - Opposizione a precetto - Contestazione attinente il nesso di causalità tra fatto dannoso e pregiudizio lamentato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE In genere.

Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisoriale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisoriale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisoriale, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisoria nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4318 del 2019 Rv. 652689 - 01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804 - 01, N. 1942 del 2023 Rv. 666694 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024 (Rv. 670342-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. (BRUNETTI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Iscrizione del fermo e dell'ipoteca - Impugnazione - Natura - Conseguenze - Decisione - Rimedio esperibile.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28509 del 2022 Rv. 665956 - 01, N. 24234 del 2015 Rv. 637764 - 01, N. 18041 del 2019 Rv. 654525 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024 (Rv. 670402-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

E. (D'ALESSIO ANTONIO) contro G. (DELLA VENTURA FRANCESCO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/02/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o deposito del documento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

asseverativo di essa - Improcedibilità dell'esecuzione - Provvedimento che dispone o nega la chiusura anticipata dell'esecuzione - Mezzo di impugnazione - Individuazione.

L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10238 del 2022 Rv. 664566 - 01, N. 35365 del 2023 Rv. 669752 - 02, N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 03

Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)

Presidente: ROSSETTI MARCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (STANISCIÀ NICOLA) contro S.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/02/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione - Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie.

L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610

Massime precedenti Vedi: N. 31068 del 2023 Rv. 669459 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01 Rv. 651161 - 02

Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (SALVAGO RITA) contro S. (DI BENEDETTO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Concreta determinazione della misura - Potere discrezione del giudice - Limiti - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che, con la condanna di un Comune alla realizzazione di lavori di rifacimento della fogna pubblica entro un certo termine, aveva fissato in ottocento euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, in ragione del pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e dei conseguenti gravi danni che la parte attrice avrebbe potuto subire in caso di ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 134 lett. 4

Sez. 3, Ordinanza n. 7909 del 23/03/2024 (Rv. 670542-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (STANISCI VALERIO) contro E. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 22/07/2020

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI Locazioni stipulate in data anteriore al pignoramento - Adeguatezza del prezzo convenuto - Accertamento - Momento di riferimento - Fattispecie.

Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2462 del 1982 Rv. 420318 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23508 del 2022 Rv. 665608 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 (Rv. 670596-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (SALVAGO RITA) contro S. (DI BENEDETTO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. - Sindacato della Cassazione - Contenuto e limiti.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione adottata, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22714 del 2023 Rv. 668640 - 01, N. 32023 del 2019 Rv. 655960 - 01

Sez. 3, **Ordinanza n. 8129 del 26/03/2024** (Rv. **670520-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro F. (MERCADANTE GAETANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/05/2022

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata.

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35032 del 2023 Rv. 669625 - 01, N. 5772 del 2017 Rv. 643260 - 01, N. 7546 del 2017 Rv. 643526 - 01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 5596 del 01/03/2024** (Rv. **670160-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

M. (TEMPORALI ANTONIO) contro U. (PESSI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sentenza che definisce il reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Condizioni - Mero avviso del deposito della sentenza - Inidoneità.

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 25136 del 2017 Rv. 646110 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 6135 del 07/03/2024 (Rv. 670241-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.
C. (PIERDOMINICI ITALO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/11/2018

103196 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA Necessità di acquisizione integrale di un contratto collettivo - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Produzione da parte del lavoratore di "schede riassuntive" - Sufficienza.

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6610 del 2017 Rv. 643453 - 01, N. 19117 del 2023 Rv. 668035 - 01, N. 18584 del 2008 Rv. 604754 - 01, N. 6394 del 2019 Rv. 653173 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 (Rv. 670398-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/07/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Esclusione - Costituzione in giudizio del chiamato - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25499 del 2021 Rv. 662257 - 02, N. 22113 del 2015 Rv. 637283 - 01, N. 16336 del 2020 Rv. 658465 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 7053 del 15/03/2024 (Rv. 670503-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

D. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/05/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Decreto ingiuntivo contro un condominio - Legittimazione ad esperire opposizione - In capo al singolo condomino - Esclusione - Fondamento.

Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto, in tale giudizio, oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei riguardi dell'ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Difformi: N. 40857 del 2021 Rv. 663396 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01, N. 20282 del 2023 Rv. 668334 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024 (Rv. 670594-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

I. (PAGLIARICCI ERNESTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2020

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Eccezione di pagamento - Proposizione con l'atto di opposizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Difformi: N. 41474 del 2021 Rv. 663413 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17598 del 2017 Rv. 644856 - 01, N. 9965 del 2016 Rv. 639744 - 01, N. 15591 del 2018 Rv. 649094 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024 (Rv. 670597-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

P. (MOSETTI ANTONIO) contro H. (SERAFINI GIANLUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Modifica della domanda dell'opposto ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Contenuto - Fondamento.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.


Massime precedenti Vedi: N. 16807 del 2018 Rv. 649420 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 27183 del 2023 Rv. 668674 - 01, N. 32933 del 2023 Rv. 669523 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5867 del 05/03/2024** (Rv. **670472-01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 14/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Indicatori di tratta - Emersione degli indicatori nel procedimento giurisdizionale - Dovere del giudice di rinviare la vittima ad un ente antitratta - Prosecuzione del procedimento giurisdizionale - Riconoscimento della misura maggiore dello status di rifugiato rispetto al permesso di soggiorno ex art. 18 TUI.

Nel corso di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora gli indicatori di tratta ai fini di sfruttamento sessuale emergano solo in sede giudiziale, il giudice deve sospendere l'esame e rinviare ad un ente antitratta per l'identificazione formale, pur dovendo il procedimento giurisdizionale giungere ad una decisione autonoma ed indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, in quanto la vittima, in presenza delle condizioni previste dalla legge, può avere diritto ad una misura di protezione di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale il riconoscimento dello status di rifugiato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852 - 01, N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 02

Sez. 1, **Ordinanza n. 5867 del 05/03/2024** (Rv. **670472-02**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 14/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Indicatori di tratta - Dovere del giudice di consultare informazioni aggiornate e pertinenti - Valutazione del fatto storico della tratta e dell'attualità del rischio - Possibilità di omettere tali valutazioni in ragione della negazione e rifiuto della vittima - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, ove nel corso del giudizio emergano indicatori di tratta a fini di sfruttamento sessuale, il giudice, alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese d'origine e dei paesi di transito, nonché delle Linee Guida dell'UNHCR, deve valutare se vi siano elementi sufficienti per ritenere sussistente il fatto storico della tratta e l'attualità del rischio, non potendo omettere tale valutazione solo perchè la ricorrente ha negato di essere vittima di tratta o si è rifiutata di partecipare alla procedura di c.d. referral.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852 - 01, N. 676 del 2022 Rv. 663487 - 02, N. 21363 del 2023 Rv. 668381 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 5797 del 05/03/2024 (Rv. 670471-02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 02/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Obbligo di informativa - Adempimento - Contenuto generico del decreto di respingimento o trattenimento - Sufficienza - Esclusione - Indicazioni specifiche nella contestazione all'interessato - Necessità.

Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel decreto di respingimento o di trattenimento, si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall'amministrazione e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12592 del 2023 Rv. 668954 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7033 del 15/03/2024 (Rv. 670481-02)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Discriminazione per nazionalità - Oneri per rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno ex d.m. 6 maggio 2011 - Discriminazione indiretta - Sproporzione rispetto agli analoghi contributi richiesti ai cittadini italiani - Valutazione alla luce della giurisprudenza CGUE - Applicabilità ai lungo-soggiornanti e ai cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno di più breve durata.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di discriminazione per nazionalità, la previsione della misura degli oneri per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al d.m. 6 ottobre 2011, integra discriminazione indiretta, idonea a creare una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitari, onerandoli di contributi economici necessari per l'ottenimento dei permessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109/CE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 2 settembre 2015, causa C-309/2014, ma altresì idonea a rappresentare un fattore discriminante per l'ottenimento tanto dello status di lungo-soggiornanti che dei permessi di soggiorni di più breve durata.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: DM min. EFI 06/10/2011, Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 109 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24686 del 2023 Rv. 669017 - 02

Sez. 1, Ordinanza n. 7033 del 15/03/2024 (Rv. 670481-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Tutela della discriminazione per nazionalità - Oneri per rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011 - Domanda di accertamento della discriminazione - Domanda risarcitoria - Competenza funzionale - Tribunale del luogo di domicilio del ricorrente - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

Le controversie in materia di accertamento della discriminazione posta in essere dalle pubbliche amministrazioni attraverso l'imposizione di oneri sproporzionati, dovuti dai cittadini non comunitari per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno ex d.m. 6 ottobre 2011, pur se accompagnate dalla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ed inscindibilmente collegati, sono di competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale del luogo nel quale i ricorrenti hanno il domicilio, da ritenersi prevalente sugli altri fori anche inderogabili pervisti dal codice di rito o da altre norme speciali, in ragione delle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 5, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, DM min. EFI 06/10/2011

Massime precedenti Vedi: N. 24419 del 2013 Rv. 628309 - 01, N. 296 del 2021 Rv. 660407 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 7022 del 15/03/2024 (Rv. 670638-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

O. (FACHILE SALVATORE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente vittima di mutilazioni genitali femminili - Rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - Necessaria valutazione in concreto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 668439 - 01, N. 11091 del 2023 Rv. 667742 - 01, N. 16172 del 2021 Rv. 661636 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 6984 del 15/03/2024 (Rv. 670637-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 18/05/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Atti di violenza domestica non contrastati dalle autorità statali – Rilevanza.

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo allegghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

Riferimenti normativi: Legge 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 16666 del 2023 Rv. 668022 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01, N. 11910 del 2022 Rv. 664471 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1, **Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024** (Rv. **670639-01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

A. (PASQUALINO GAETANO MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 04/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - Regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023 - Vincolo familiare integrante un radicamento affettivo - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari, desumibili dal fatto che egli aveva lasciato il suo paese con la compagna, dalla quale aveva avuto una bambina, nata sul suolo italiano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 2, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2023 Rv. 667924 - 01, N. 30736 del 2023 Rv. 669369 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7273 del 19/03/2024** (Rv. **670642-01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

H. (GIAMMARIA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 09/03/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave previsto dall'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - Conflitto armato - Necessità di personalizzazione del rischio - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleggi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 5675 del 2021 Rv. 660734 - 01, N. 22951 del 2021 Rv. 662066 - 01, N. 13858 del 2018 Rv. 648790 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 7283 del 19/03/2024** (Rv. **670643-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 17/03/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vittima di tratta - Status di rifugiato - Situazione di vulnerabilità - Rischio di discriminazioni e vessazioni - Valutazione - Necessità.

In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; per l'effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza limitarsi alla verifica del rischio di re-trafficking, ma dovendosi estendere al rischio di subire gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 lett. D, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17448 del 2023 Rv. 668009 - 01